

**DOCUMENTAZIONE  
PER LA COMMISSIONE DEGLI ESPERTI  
PER LA VALIDAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE**

**ATTIVITÀ DEI SERVIZI**

Roma, 6 dicembre 2012

**Verbali delle riunioni svoltesi con le Associazioni di categoria  
per la presentazione e la discussione dei prototipi degli studi di settore**

<b>STUDIO</b>	<b>ATTIVITÀ ECONOMICHE (ATECO 2007)</b>
<b>UG98U</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>95.12.01 - Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari</li> <li>95.29.02 - Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette)</li> <li>95.29.03 - Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie</li> <li>95.29.04 - Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso</li> <li>95.29.09 - Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca</li> </ul>
<b>UG99U</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>63.99.00 - Altre attività dei servizi di informazione nca</li> <li>74.90.94 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport</li> <li>74.90.99 - Altre attività professionali nca</li> <li>77.40.00 - Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright)</li> <li>82.11.01 - Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio</li> <li>82.11.02 - Gestione di uffici temporanei, uffici residence</li> <li>82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca</li> <li>96.09.03 - Agenzie matrimoniali e d'incontro</li> <li>96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)</li> <li>96.09.05 - Organizzazione di feste e cerimonie</li> <li>96.09.09 - Altre attività di servizi per la persona nca</li> </ul>
<b>VG38U</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>95.23.00 - Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili</li> </ul>
<b>VG40U</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>41.10.00 - Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione</li> <li>42.99.01 - Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione</li> <li>68.10.00 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri</li> <li>68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)</li> <li>68.20.02 - Affitto di aziende</li> </ul>
<b>VG46U</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>33.12.60 - Riparazione e manutenzione di trattori agricoli</li> </ul>
<b>VG48U</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>95.21.00 - Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video</li> <li>95.22.01 - Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa</li> </ul>
<b>VG52U</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>82.92.10 - Imballaggio e confezionamento di generi alimentari</li> <li>82.92.20 - Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari</li> </ul>
<b>VG53U</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>74.30.00 - Traduzione e interpretariato</li> <li>82.30.00 - Organizzazione di convegni e fiere</li> </ul>

## VG54U

- 92.00.02 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all'art.110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi)
- 93.29.30 - Sale giochi e biliardi

## VG69U

- 39.00.01 - Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia
- 41.20.00 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
- 42.11.00 - Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
- 42.12.00 - Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
- 42.13.00 - Costruzione di ponti e gallerie
- 42.21.00 - Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
- 42.22.00 - Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
- 42.91.00 - Costruzione di opere idrauliche
- 42.99.09 - Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
- 43.11.00 - Demolizione
- 43.12.00 - Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
- 43.13.00 - Trivellazioni e perforazioni
- 43.91.00 - Realizzazione di coperture
- 43.99.09 - Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca

## VG73A

- 52.10.10 - Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
- 52.24.30 - Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
- 52.24.40 - Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri

## VG73B

- 52.29.10 - Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
- 52.29.21 - Intermediari dei trasporti
- 53.20.00 - Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale

## VG76U

- 56.21.00 - Catering per eventi, banqueting
- 56.29.10 - Mense
- 56.29.20 - Catering continuativo su base contrattuale

## VG77U

- 50.10.00 - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
- 50.20.00 - Trasporto marittimo e costiero di merci
- 50.30.00 - Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
- 50.40.00 - Trasporto di merci per vie d'acqua interne
- 52.22.09 - Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
- 77.21.02 - Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò) **(nuovo codice attività non rientrante in altro Studio)**
- 77.34.00 - Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale **(codice migrato dallo studio UG79U)**
- 85.32.01 - Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali

**VG78U**

- 79.11.00 - Attività delle agenzie di viaggio
- 79.12.00 - Attività dei tour operator
- 79.90.19 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca

**VG79U**

- 77.11.00 - Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
- 77.12.00 - Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti
- 77.39.10 - Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
- 77.39.92 - Noleggio di container per diverse modalità di trasporto

**VG81U**

- 43.99.02 - Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione
- 77.32.00 - Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile
- 77.39.91 - Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici

**VG82U (evoluzione degli studi UG42U e UG82U)**

- 70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione
- 73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie
- 73.11.02 - Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
- 73.12.00 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari

**VG83U**

- 93.11.20 - Gestione di piscine
- 93.11.30 - Gestione di impianti sportivi polivalenti
- 93.11.90 - Gestione di altri impianti sportivi nca
- 93.13.00 - Gestione di palestre

**VG85U**

- 85.52.01 - Corsi di danza
- 93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili

**VG87U**

- 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
- 82.91.20 - Agenzie di informazioni commerciali
- 85.60.01 - Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico

**VG88U**

- 82.99.40 - Richiesta certificati e disbrigo pratiche
- 85.32.03 - Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman
- 85.53.00 - Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche

**VG89U**

- 82.19.09 - Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio
- 82.99.91 - Servizi di stenotipia

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI  
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL  
PERIODO D'IMPOSTA 2012**

**STUDIO UG98U**

**(Riparazione di beni di consumo n.c.a.)**

**Codici attività:**

**95.12.01 - Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari;**

**95.29.02 - Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e  
attrezzature da campeggio (incluse le biciclette);**

**95.29.03 - Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate  
dalle sartorie;**

**95.29.04 - Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura  
coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo  
non prezioso;**

**95.29.09 - Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per  
la casa nca.**

**1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Organizzazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri con le Organizzazioni è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti con *e-mail* del 12 marzo 2012. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio UG98U (evoluzione dello studio di settore TG98U), con nota prot. n. 2012/130690 del 12 settembre 2012, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate n. 2 riunioni.

Alle suddette riunioni, convocate presso i locali della SOSE. in data 10 ottobre 2012 e 24 ottobre 2012, non sono intervenuti i rappresentanti delle Organizzazioni di categoria.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Organizzazioni di categoria interessate.

## **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Attraverso l'analisi degli esempi trasmessi dalle Organizzazioni di categoria, è stata verificata la sostanziale idoneità dello studio di settore UG98U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità.

## **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UG98U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011 e 13 giugno 2012.

Roma, 6 dicembre 2012

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI  
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL  
PERIODO D'IMPOSTA 2012**

**STUDIO UG99U**

**(Altri servizi a imprese e famiglie)**

**Codici attività:**

- 63.99.00 - Altre attività dei servizi di informazione nca;**
- 74.90.94 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport;**
- 74.90.99 - Altre attività professionali nca;**
- 77.40.00 - Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright);**
- 82.11.01 - Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio;**
- 82.11.02 - Gestione di uffici temporanei, uffici residence;**
- 82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca;**
- 96.09.03 - Agenzie matrimoniali e d'incontro;**
- 96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari);**
- 96.09.05 - Organizzazioni di feste e cerimonie;**
- 96.09.09 - Altre attività di servizi per la persona nca.**

**1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Organizzazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti con *e-mail* del 12 marzo 2012. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio UG99U (evoluzione dello studio di settore TG99U), con nota prot. n. 2012/117720 del 2 agosto 2012, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni, presso i locali della SOSE, per i giorni 5 settembre e 25 settembre 2012.

Nel corso della riunione del 5 settembre 2012, cui hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, della SOSE e della FEDERTERZIARIO, sono stati esaminati esempi forniti dall’Organizzazione intervenuta.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Organizzazioni di categoria interessate.

## **3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE**

Gli esempi analizzati si ritiene abbiano permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore UG99U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano gli operatori economici interessati.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità.

## **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

L’illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UG99U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano gli operatori economici del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell’articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell’articolo 10, comma 7,

della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011 e 13 giugno 2012.

Roma, 6 dicembre 2012

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI  
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL  
PERIODO D'IMPOSTA 2012**

**STUDIO VG38U**

**(Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio)**

**Codice attività:**

**95.23.00 – Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o  
in altri materiali simili.**

**1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti con *e-mail* del 12 marzo 2012. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio VG38U (evoluzione dello studio di settore UG38U), con nota prot. n. 2012/91020 del 15 giugno 2012, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate n. 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SOSE in data 3 e 17 luglio 2012, sono stati esaminati sia esempi rilevati dalla Banca Dati degli studi di settore sia esempi forniti dalle Organizzazioni interessate.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SOSE e della CONFARTIGIANATO.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

L'Organizzazione CONFARTIGIANATO, con nota del 25 settembre 2012, pur esprimendo un "*parere sostanzialmente positivo*", ha rappresentato alcune considerazioni in merito alla revisione dello studio VG38U.

In particolare, l'Associazione ha evidenziato quanto segue.

1. Il settore della riparazione delle calzature risulterebbe essere "*un settore in contrazione*" a causa sia del progressivo ridursi del numero degli artigiani che operano nel settore, sia del "*mancato ricambio generazionale*". Peraltro risulterebbe impossibile, a causa degli "*alti costi di formazione da sostenere, avviare alla professione nuovi soggetti*".

2. Dall'esame degli esempi illustrati nel corso delle riunioni emergerebbe che "*nel caso di una corretta compilazione del modello dello studio di settore in esame i soggetti sono risultati congrui, coerenti e normali; invece, nel caso di mancata indicazione di una particolare fase dell'attività svolta in corrispondenza di beni e materiali specificati, gli esempi hanno rilevato l'anomalia*".

3. Nel quadro E (in corrispondenza del rigo E06) risulterebbe "*insignificante*" la richiesta, presente attualmente nel modello, relativa all'indicazione del numero degli "*impianti di aspirazione per tintura*", poiché la presenza di tale tipologia d'impianto nel processo produttivo risponderebbe "*solamente ad esigenza di sicurezza ambientale (salubrità negli ambienti)*" e non risulterebbe caratterizzante l'attività svolta. Inoltre, risulterebbe importante inserire nel quadro E l'informazione circa l'eventuale presenza di una "*pressa per calzature poiché significativa dell'attività svolta*". A tal fine, l'Associazione propone l'inserimento nel quadro E di una specifica variabile.

## **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Gli esempi analizzati si ritiene abbiano permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VG38U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Tanto premesso, in relazione a quanto evidenziato nei punti sopra elencati da parte dell'Associazione CONFARTIGIANATO, si formulano di seguito alcune considerazioni:

1. in riferimento allo stato di contrazione e crisi evidenziato dall'Organizzazione, oltre a rinviare alle conclusioni della presente nota, si fa presente che le analisi che hanno condotto all'elaborazione della nuova evoluzione dello studio hanno preso in esame i dati comunicati dai contribuenti

nei modelli presentati per il periodo di imposta 2010, anno in cui gli effetti della crisi risultavano già essersi manifestati. Ne consegue che tali analisi, effettuate in fase di costruzione dello studio di settore, sono state realizzate tenendo conto anche delle eventuali situazioni di crisi specifiche di settore. Circostanze particolari, di cui lo studio non dovesse tener conto, potranno in ogni caso essere indicate dal contribuente attraverso la compilazione, in *GERICO*, delle *Note Aggiuntive*;

2. in relazione alle valutazioni di cui al precedente punto 2, si fa presente che l'Organizzazione ha constatato, con riferimento agli esempi analizzati, che, in caso di corretta compilazione del modello, lo studio VG38U risulta in grado di cogliere la capacità delle imprese di produrre ricavi, in riferimento sia alla struttura organizzativa adottata, sia al settore economico in cui operano;

3. per quanto riguarda la richiesta avanzata dall'Associazione di eliminare nel Quadro E del modello, in corrispondenza del rigo E06, l'indicazione del dato relativo agli *“impianti di aspirazione per tintura”*, ci si riserva di valutarne la fattibilità. Relativamente alla proposta di inserire nel medesimo Quadro E un rigo dedicato al bene strumentale *“pressa per calzature”*, si fa presente che si provvederà in tal senso già per il modello relativo al periodo d'imposta 2012.

#### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG38U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, *“...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali”*.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, a seguito delle analisi effettuate, sono stati

introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011 e 13 giugno 2012.

Roma, 6 dicembre 2012

Roma, 25 settembre 2012

**Spett.<sup>le</sup> Agenzia delle Entrate**

**Dr. Massimo VARRIALE**  
**Capo Ufficio Studi di Settore**

**Direzione Centrale Accertamento**  
**Settore Governo dell'Accertamento**

**TRASMISSIONE: Fax: 06 50545306**  
**e-mail: dc.acc.studisetore@agenziaentrate.it**

**OGGETTO: Parere sullo studio di settore VG38U destinato alle imprese di riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili (Codice attività 95.23.00)**

Con riferimento alle riunioni relative all'esame e valutazione del prototipo dello Studio di Settore VG38U, la Categoria esprime sostanzialmente parere positivo con le seguenti osservazioni.

E' stato rilevato che il settore della riparazione delle calzature è un settore in contrazione per riduzione del numero degli artigiani che vi lavorano e per il mancato ricambio generazionale. Inoltre, non è possibile, a causa degli alti costi di formazione da sostenere, avviare alla professione nuovi soggetti.

Nel corso delle riunioni gli esempi illustrati hanno evidenziato che, nel caso di corretta compilazione del modello dello studio di settore in esame, i soggetti sono risultati congrui, coerenti e normali; invece, nel caso di mancata indicazione di una particolare fase dell'attività svolta in corrispondenza di beni e materiali specificati, gli esempi hanno rilevato l'anomalia.

La categoria ritiene che tra i beni strumentali individuati nel modello (Quadro E) sia insignificante la richiesta relativa all'"*impianto di aspirazione per tinture*" poiché la presenza di tale impianto risponde solamente ad esigenza di sicurezza ambientale (salubrità degli ambienti) e non caratterizza l'attività svolta. Si ritiene, invece, importante richiedere l'informazione relativa alla presenza di "*pressa per calzature*" poiché significativa dell'attività svolta. Si avanza quindi la proposta di inserire nel quadro E, del prototipo VG38U, la richiesta di informazione circa la presenza di "*pressa per calzature*".

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE  
Bruno Panieri



# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2012

## STUDIO VG40U

(Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili)

### Codici attività:

**41.10.00 – Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione;**

**42.99.01 – Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione;**

**68.10.00 – Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri;**

**68.20.01 – Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto);**

**68.20.02 – Affitto di aziende.**

### **1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti con *e-mail* del 12 marzo 2012. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio VG40U (evoluzione dello studio di settore UG40U), con nota prot. n. 2012/94783 del 21 giugno 2012, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate n. 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte, presso i locali della SOSE, in data 16 luglio 2012 e 6 settembre 2012, sono stati esaminati gli esempi forniti dalle Organizzazioni interessate.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

- CNA;
- CONFCOMMERCIO;
- CONFEDILIZIA.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

L’Organizzazione CONFEDILIZIA, con nota del 28 settembre 2012, ha rappresentato le proprie considerazioni in merito alla revisione dello studio VG40U.

In particolare, l’Associazione ha manifestato delle perplessità sui criteri di compilazione del modello, riconducibili alle attuali istruzioni, in quanto di seguito evidenziato.

È stato osservato che le indicazioni riportate nella parte specifica delle istruzioni del modello UG40U, al fine di individuare se un immobile debba essere indicato tra quelli locati o tra quelli non locati, non sarebbero sufficienti a fornire in maniera corretta le informazioni previste nei righi da D33 a D42 (“Attività di locazione – fabbricati locati”). Allo scopo di indicare i dati in maniera più puntuale, l’Associazione chiede l’introduzione di una nuova variabile che permetta di tener conto dell’effettivo periodo di locazione dei singoli immobili o terreni nell’esercizio di riferimento. Inoltre, atteso che le informazioni richieste nei suddetti righi potrebbero risultare incongruenti nel caso di comproprietà dei beni (ad esempio, immobile posseduto da due società), l’Associazione chiede di poter riportare i predetti dati alla quota di possesso, inserendo tale chiarimento nelle istruzioni.

Per quanto riguarda i dati relativi ai “*Fabbricati locati ad uso industriale*” (di cui ai righi da D43 a D52), l’Associazione chiede che sia specificato se gli stessi debbano essere inseriti anche nei righi da D33 a D42 (relativa, come detto, ai fabbricati locati).

Relativamente alla compilazione dei righi da D79 a D94 (“*Tipologie delle spese*” e “*Spese e oneri non afferenti la produzione*”), viene richiesto di chiarire, nelle relative istruzioni, che i valori da indicare in tali righi debbano riguardare esclusivamente le spese riferibili all’“*attività tipica*”.

Ulteriore osservazione riguarda la considerazione secondo la quale i risultati dell’analisi di normalità economica penalizzerebbero alcuni contribuenti “*con fatturato non elevato*”, in quanto non terrebbero in considerazione la circostanza che alcune spese per oneri (ad esempio, il diritto annuale delle CCIAA e ad altre imposte fisse) sarebbero comunque “*dovute in importo fisso a prescindere dal valore dei ricavi*”. In particolare, anomalie sarebbero state

riscontrate nel precedente studio in relazione all'indicatore *“incidenza dei costi residuali di gestione sul valore della produzione”*.

Infine, l'Associazione osserva che *“l'uso dei valori acquisiti dagli studi di settore presentati per l'esercizio 2010 ai fini della formazione del prototipo dello studio di settore VG40U, evoluzione dello studio UG40U, non permette allo stesso di cogliere la situazione del mercato immobiliare attuale e prospettica”*.

L'Organizzazione CNA, con nota del 22 ottobre 2012, ha rappresentato le proprie osservazioni in merito alla revisione dello studio VG40U.

In particolare, le considerazioni dell'Associazione sono distinte in due macrotipologie, una riguardante l'*“Attività di locazione”* e l'altra l'*“Affitto d'aziende o rami di esse”*.

Per quanto riguarda l'*“Attività di locazione”*, l'Associazione osserva quanto di seguito riportato.

#### La crisi congiunturale e la riduzione dei canoni

Sul punto l'Associazione ritiene che il permanere dello stato di forte crisi del settore dell'edilizia, di cui fa parte lo studio VG40U, sarebbe determinato soprattutto dall'avversa congiuntura economica manifestatasi sempre più pesantemente negli ultimi anni. In particolare, le attività di locazione di immobili industriali soffrirebbero della crisi indotta dalle imprese conduttrici degli immobili, che, subendo la congiuntura economica in atto, avrebbero *“richiesto adeguamenti al ribasso dei canoni di locazione ai proprietari costretti ad accettare pur di non lasciare sfitti gli immobili”*. Tali riduzioni, secondo l'Associazione, sarebbero state poste in essere soprattutto a partire dal 2010 in poi, riducendo così i ricavi a fronte di *“valori teorici superiori”* risultanti dalla base dati su cui è costruita la revisione (p.i. 2010). CNA chiede, al riguardo, di *“tenere conto delle casistiche in cui sia stata operata una revisione al ribasso dei canoni pattuiti al fine di evitare anomalie negli esiti dei risultati degli studi”*.

#### La crisi congiunturale e i valori dell'OMI

CNA osserva che la crisi in atto, con un trend peggiorativo negli ultimi anni, porrebbe *“le valutazioni dell'osservatorio del mercato immobiliare (OMI) in posizione di sovrastima dei valori”*. L'Associazione invita, pertanto, a tenere conto, nella gestione dei contraddittori, delle *“criticità intrinseche delle valutazioni OMI nei casi in cui non colgano adeguatamente i differenti valori a livello comunale”*.

#### Modalità di determinazione dei ricavi nell'attività di locazione immobiliare

L'Associazione fa presente che *“sulla base delle attuali regole previste nel Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) e tenuto conto che la stima dello studio di settore tende a determinare i ricavi che con maggiore probabilità sono attribuibili all'impresa tenendo conto delle sue caratteristiche strutturali”*, la

corretta determinazione dei ricavi da dichiarare presenterebbe delle criticità legate ai seguenti fattori:

- *“l’attività di locazione riguarda immobili merce, strumentali per destinazione o per natura o ancora immobili di cui all’art.90 del Tuir (es.: abitazioni);*
- *la locazione è effettivamente una attività svolta dall’impresa ovvero questa pone semplicemente in essere operazioni di locazione di immobili senza svolgere una effettiva attività”.*

Al fine di evitare comportamenti difformi tra le imprese del settore, CNA chiede che siano fornite indicazioni specifiche sulla corretta indicazione dei ricavi/proventi all’interno dei quadri contabili, a seconda della diversa tipologia di attività esercitata e della natura degli immobili. Al riguardo l’Associazione presenta una dettagliata scheda di analisi.

#### Margine lordo sui ricavi

Sul punto, l’Associazione osserva che per le imprese di locazione immobiliare, con poche unità immobiliari locate (1 o 2), si potrebbero determinare delle anomalie nell’esito dell’indicatore di coerenza *“Margine lordo sui ricavi”*, atteso che tali imprese non risulterebbero identificate in uno specifico *cluster*. A parere di CNA, in tali casi, i costi di gestione (es.: servizi contabili) inciderebbero in maggior misura laddove gli immobili locati risultino poco numerosi. L’Associazione riterrebbe opportuno verificare la possibilità di creare un *cluster* specifico di tali imprese, per la prossima revisione dello studio. Nel contempo chiede che siano date indicazioni agli uffici per tener conto *“di tale problematica nella gestione dei contraddittori e soprattutto nella fase di selezione delle posizioni”*.

#### Imprese di locazione di piccole dimensioni

Secondo l’Associazione, le imprese di locazione di piccole dimensioni (con 1 o 2 immobili locati) non avrebbero bisogno di alcun addetto per la gestione dell’impresa in quanto, nella maggior parte dei casi, i canoni verrebbero direttamente accreditati dai locatari e la necessità di gestione amministrativa o d’impresa sarebbe irrisoria. Ciò determinerebbe una criticità nella stima, in quanto *“l’assunzione scontata nello studio è che l’apporto lavorativo del titolare o del primo socio pari al 100% è considerata non come autonomo peso ma compresa nei coefficienti di regressione delle altre voci senza così distinguere il vero apporto lavorativo del titolare o del primo socio”*. CNA rappresenta la necessità di creare un *cluster* specifico di tali imprese o di operare un correttivo che tenga conto dell’effettivo apporto lavorativo del titolare o del primo socio anche in misura inferiore a 100%.

#### Tipo cliente: altre imprese

Sul punto in questione, CNA osserva che il dato *“altre imprese”*, relativo alla tipologia di clientela, non sarebbe considerato quale elemento distintivo ai

fini della stima dei ricavi dello studio. Di conseguenza, nella fase di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, secondo l'Associazione, occorrerebbe considerare *“il minor rischio rappresentato dalle imprese di locazione che affittano ad altre imprese rispetto alle imprese di locazione che affittano a privati”*; infatti, sempre a parere dell'Associazione, *“la contrapposizione di interessi tra imprese è comunque una maggiore garanzia anche per l'erario di cui occorre che se ne tenga conto almeno nella fase di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo e verifica”*.

#### Locazione per parte dell'anno

L'Associazione fa presente che l'attuale modello dello studio in oggetto deve essere compilato *“indicando gli immobili locati e quelli sfitti alternativamente in base alla prevalenza”*, con la conseguenza che, *“a favore dell'impresa di locazione o viceversa a seconda dei casi”*, la stima non risulterebbe precisa. A tal proposito, CNA propone di rimodulare le informazioni richieste nel modello, inserendo, nella sezione *“Attività di locazione - Fabbricati locati”* (righe da D33 a D39), il *“numero complessivo dei mesi di locazione”* e, nel contempo, chiede che siano date indicazioni agli uffici affinché tengano conto *“se l'immobile, indicato tra quelli locati, ha determinato ricavi per una sola parte dell'anno (es.: 9 mesi anziché 12)”*.

#### Spese delle imprese di locazione

L'Associazione, nell'osservare che nella stima dei ricavi è utilizzata la variabile *“Totale costi”* e che la stessa comprende *“i costi di qualsiasi natura sostenuti dall'impresa nel corso del periodo d'imposta”*, rileva che le spese sostenute potrebbero non essere particolarmente indicative in termini di correlazione con i ricavi stimati. Secondo CNA, talune spese sostenute dal locatore (es.: manutenzioni straordinarie) non sarebbero rilevanti per la relativa annualità, in quanto rappresenterebbero un costo relativo a più esercizi che l'impresa potrebbe dedurre *“legittimamente”* nell'anno in cui le stesse sono state sostenute. L'Associazione rileva, inoltre, che alcuni contratti prevederebbero che *“anche le spese di manutenzioni siano a carico del locatore”* e ritiene che *“in tali casi i canoni dovrebbero tenere conto di tali maggiori quote a rivalsa potendosi comunque verificare un disallineamento temporale tra i ricavi (derivanti dai canoni pattuiti) e i costi sostenuti”*. In altri casi, secondo l'Associazione, il locatore sosterrrebbe dei costi che poi riaddebiterebbe, anche senza ricarico, ai conduttori; a tal proposito, secondo l'Associazione, sarebbe opportuno chiarire se *“tali riaddebiti siano da considerare come “ricavi” (da indicare in F01) ovvero “rimborso spese” (da indicare in F05). In ogni caso il costo sostenuto determina un valore di ricavi stimati superiore al costo sostenuto”*. CNA propone di neutralizzare, dalle variabili di stima, i costi oggetto di riaddebito ai conduttori da parte del locatore, previa indicazione specifica degli stessi in appositi righe del modello dello studio.

#### Scaglione dei prezzi al mq dei locali affittati

Sul punto CNA osserva che nella sezione “*Attività di locazione - Fabbricati locati*” è presente la ripartizione per scaglioni di “*prezzo di locazione al mq annuo*” e che gli attuali scaglioni potrebbero generare anomalie laddove i valori di riferimento delle imprese si collocassero di poco al di sopra dei “*livelli utilizzati*”. Una ripartizione degli attuali scaglioni in un numero più dettagliato porterebbe, però, ad un inevitabile aggravio per i contribuenti nella compilazione.

Ciò considerato (al fine di cogliere meglio l’informazione), l’Associazione propone la sola ripartizione del primo scaglione (attualmente fino a €50) in due distinti (es.: fino a € 30 e oltre i 30 e fino a €50).

Per quanto riguarda l’“*Attività di affitto d’aziende o rami di esse*”, l’Associazione esprime le considerazioni di seguito riportate.

#### Le cause di esclusione

L’Associazione osserva che “*l’art.5 del DM 11/2/2008, così come modificato con i successivi DDMM 16/3/2011, 22/3/2011 e 28/12/2011, ha previsto che i risultati degli studi per le imprese che esercitano in modo prevalente l’attività di cui al codice Ateco 68.20.02 (Affitto d’aziende), siano utilizzati esclusivamente per la selezione dei soggetti da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie*” e che “*tali imprese, così come chiarito anche con la Cir 30 del 11/7/2012 (cap.5.7), devono provvedere alla “...semplice compilazione del frontespizio del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio”*”. A parere della stessa occorrerebbe chiarire “*se tale più semplice comportamento possa essere adottato anche dalle imprese che affittano l’unica azienda posseduta in quanto ora costrette a compilare il modello degli studi in ogni sua parte*”. In ogni caso, l’Associazione afferma che, in considerazione delle problematiche connesse alla stima dei ricavi, “*l’attività di affitto d’azienda non possa essere mai oggetto di valutazione con gli studi di settore*”. Infatti, a parere di CNA, le situazioni delle imprese che danno in affitto la propria azienda sarebbero “*diversissime l’una dall’altra*” e impedirebbero “*qualsivoglia “clusterizzazione” delle stesse anche al fine di cogliere la resa delle rispettive variabili di riferimento*”.

Tutto ciò premesso, l’Associazione richiede di considerare l’ipotesi che le imprese che affittano l’unica azienda posseduta e quelle che svolgono in maniera prevalente l’attività di cui al codice 68.20.02 (“*Affitto di aziende*”), “*siano escluse oltre che dall’accertamento in base agli studi, anche dalla compilazione del relativo modello degli studi, mantenendo eventualmente il solo obbligo di allegazione dell’INE*”.

#### L’affitto di ramo d’azienda

Al fine di evitare comportamenti differenti da parte dei contribuenti interessati, l’Associazione ritiene opportuno che venga chiarito se, nella casistica di esclusione prevista per le imprese che svolgono in modo prevalente l’attività di cui al codice 68.20.02 (“*Affitto di aziende*”), rientrino anche le imprese che svolgono l’attività di “*Affitto di ramo d’azienda*”. L’Associazione chiede, nel

caso in cui l'Agenzia non preveda la possibilità di esclusione anche dalla compilazione dei modelli degli studi relativamente a quanto riportato al punto precedente, che venga chiarito se le indicazioni, relative alla neutralizzazione dei componenti positivi e negativi, previste dalla circ. 58/E del 27/6/2002 *“siano ancora applicabili in tali casi o debbano invece ritenersi superate considerando l'affitto di un ramo aziendale alla stregua di normali ricavi con i relativi componenti strutturali e di costi, normalmente evidenziati nei righi dei modelli rilevanti per l'applicazione dello studio”*.

La corretta indicazione dei dati nei modelli degli studi sia per affitto d'azienda che per affitto di ramo d'azienda

In merito al punto in questione l'Associazione richiede che vengano forniti chiarimenti nelle istruzioni alla compilazione dei modelli (semprech  si ritenga di mantenere tale obbligo) in merito ai punti di seguito elencati.

- In primo luogo, se *“i criteri che devono applicare sia il locatore che il locatario nelle principali voci che devono essere riportate nei rispettivi modelli. Ad esempio, per il locatore deve essere chiarito se in ogni caso deve essere indicato il valore dei beni strumentali compresi nell'azienda affittata in F29 col.1. Qualora sia indicato il valore occorre evitare segnalazioni di anomalie per l'assenza di quote di ammortamento che saranno invece regolarmente indicate al rigo F20 col.1 e col.2 qualora il contratto preveda patti in deroga (art.2562 CC)”*.

- Inoltre, anche se la questione non riguarda esclusivamente lo studio di settore in oggetto, l'Associazione ritiene opportuno che sia chiarito anche come debba comportarsi l'impresa locataria relativamente all'indicazione di alcuni dati del modello. Ad esempio, *“se   corretto che i canoni di locazione pagati per l'azienda in affitto siano indicati nel rigo F18 col.1 con ulteriore riporto (semprech  evidenziato separatamente nel contratto) in F18 col.2 della quota parte dei canoni relativi all'eventuale immobile compreso nell'azienda affittata”*.

- Viene inoltre chiesto di chiarire se, *“in ogni caso, i canoni pagati esclusi quelli relativi agli immobili) vanno comunque indicati anche al rigo F18 col.3”*.

- Inoltre, se *“l'impresa locataria deve in ogni caso indicare in F29 col.1 e col.2 il valore dei beni strumentali compresi nell'azienda affittata (escluso immobili ed avviamento)”*.

- Infine, sempre relativamente all'impresa locataria, se *“  corretto che la stessa indichi gli accantonamenti previsti per il reintegro dell'azienda affittata in F21 (e non in F20 col.1 e 2) nei casi in cui il contratto non contenga patti in deroga al CC (art.2562)”*.

### **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Si premette che si ritiene che gli esempi analizzati abbiano permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VG40U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Tanto premesso, in relazione a quanto evidenziato dall'Associazione CONFEDILIZIA, si formulano di seguito alcune considerazioni.

In merito alle richieste di integrazione del modello attraverso l'introduzione di una nuova variabile che permetta di tener conto dell'effettivo periodo di locazione dei singoli immobili o terreni nell'esercizio di riferimento, nonché di una variabile relativa alla quota di possesso, ci si riserva di realizzare l'intervento attraverso la predisposizione di un quadro Z per la futura evoluzione dello studio.

Per quanto concerne la richiesta di integrare le istruzioni dei righi da D43 a D52 e dei righi da D79 a D94, ci si riserva di fornire ulteriori chiarimenti, nelle istruzioni dei sopracitati rigi, al fine di favorire la corretta compilazione del modello.

In merito all'osservazione secondo la quale l'analisi della normalità economica penalizzerebbe quei contribuenti che sostengono elevate spese ed oneri in misura fissa (ad esempio, "*diritto annuale delle CCIAA e ad altre imposte fisse*"), determinando la "*non normalità*" dell'indicatore "*incidenza dei costi residuali di gestione sul valore della produzione*", si rappresenta che, in linea generale, qualora il fenomeno segnalato fosse comune agli operatori del settore, lo stesso sarà già stato colto compiutamente in fase di costruzione dello studio (pertanto, le soglie dell'indicatore di normalità economica in questione terranno conto della presenza di tali oneri e spese). Qualora, invece, il sostenimento di tali costi dovesse non risultare diffuso per la generalità dei soggetti che applicano lo studio VG40U, si ricorda che circostanze particolari, di cui lo studio dovesse non tener conto adeguatamente, tali da determinare l'eventuale "*non normalità*" di un indicatore, potranno in ogni caso essere segnalate dal contribuente attraverso la compilazione, delle *Note Aggiuntive in Gerico*.

Con riferimento, invece, alla considerazione dell'Associazione secondo la quale i dati utilizzati per la costruzione del nuovo studio VG40U, relativi al periodo d'imposta 2010, non permetterebbero allo studio di cogliere la situazione del mercato immobiliare attuale e prospettica, nel rimandare alle indicazioni fornite nella successiva sezione "*4) Considerazioni finali*", si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Premesso che l'evoluzione dello studio di settore ha come fine quello di cogliere i cambiamenti strutturali, le modifiche dei modelli organizzativi e le variazioni di mercato all'interno del settore economico, e che le analisi che hanno condotto all'elaborazione della nuova evoluzione dello studio in oggetto hanno

preso in esame i dati comunicati dai contribuenti nei modelli presentati per il periodo di imposta 2010 (ultimo anno disponibile per l'elaborazione dei dati) in cui gli effetti della crisi risultavano già essersi palesati, si fa presente, come di seguito evidenziato, che eventuali situazioni di crisi specifiche del 2012 saranno oggetto delle ulteriori analisi che verranno effettuate ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008.

In relazione alle osservazioni formulate da CNA sull'“Attività di locazione immobiliare”, si rappresenta quanto segue.

#### La crisi congiunturale e la riduzione dei canoni

In merito all'osservazione relativa alla crisi congiunturale, si rimanda a quanto riportato nel punto precedente.

Con riferimento, invece, alla considerazione circa la riduzione dei canoni che “*i proprietari sarebbero costretti ad accettare per non vedere rimanere sfitti gli immobili*”, considerato che il fenomeno, così come riferito dall'Associazione, avrebbe interessato i periodi d'imposta successivi al 2010, si richiama, in primo luogo, la possibilità per il contribuente di giustificare, attraverso la compilazione delle *Note Aggiuntive di Gerico*, le cause particolari che possano condurre ad uno scostamento tra il ricavo dichiarato e quello stimato dallo studio evidenziando dettagliatamente le proprie specificità. In secondo luogo, ci si riserva di valutare l'entità del fenomeno rappresentato da CNA alla luce di ulteriori elementi di riscontro che l'Associazione vorrà fornire, ed eventualmente di richiamare in merito l'attenzione degli uffici con un successivo documento di prassi.

#### La crisi congiunturale e i valori dell'OMI

Con riferimento all'osservazione secondo cui “*la crisi in atto, con un trend peggiorativo degli ultimi anni, porrebbe “le valutazioni dell'osservatorio del mercato immobiliare (OMI) in posizione di sovrastima dei valori”*” e alle possibili criticità nei casi in cui le valutazioni OMI non colgano adeguatamente i differenti valori a livello comunale, ci si riserva di verificare quanto rappresentato dall'Associazione, alla luce degli ulteriori elementi che la stessa vorrà fornire, e conseguentemente richiamare in merito l'attenzione degli uffici con un successivo documento di prassi.

Si fa comunque osservare che lo studio in questione è stato costruito sulla base della territorialità delle quotazioni immobiliari, definita sui dati OMI aggiornati al 2010 (l'aggiornamento di tale territorialità è oggetto di parere della Commissione degli esperti).

#### Modalità di determinazione dei ricavi nell'attività di locazione immobiliare

Con riferimento alla richiesta di CNA che siano fornite indicazioni specifiche sulla corretta indicazione dei ricavi/proventi all'interno dei quadri contabili, a seconda della diversa tipologia di attività esercitata e della natura degli immobili oggetto dell'attività, ci si riserva di valutare l'opportunità di fornire ulteriori chiarimenti in merito alla corretta compilazione del modello.

### Margine lordo sui ricavi

In merito all'osservazione dell'Associazione, secondo la quale le imprese di locazione immobiliare, con poche unità immobiliari locate (1 o 2), non sarebbero identificate in uno specifico *cluster*, con riflessi in termini di possibili anomalie nell'esito dell'indicatore di coerenza "*Margine lordo sui ricavi*", si rappresenta quanto segue.

In primo luogo si evidenzia che il *cluster* 10 è quello in cui sono identificabili le "*Imprese di piccole dimensioni specializzate nella locazione di immobili residenziali*" e che lo stesso riporta il numero complessivo medio di fabbricati locati pari a 4. Per quanto riguarda le eventuali anomalie nell'esito dell'indicatore di coerenza "*Margine lordo sui ricavi*", si fa presente che, relativamente al *cluster* 10, l'indicatore in questione è stato costruito tenendo conto di un intervallo molto ampio tra soglia minima e massima dello stesso (al punto che la soglia minima esclude, in costruzione, solo il 15% dei soggetti e la soglia massima solo il 5%). Si evidenzia, inoltre, che le criticità sollevate dall'Associazione non hanno trovato riscontro nel corso dell'analisi degli esempi pervenuti. Si resta, pertanto, in attesa di ulteriori elementi che la CNA vorrà fornire in merito alla problematica evidenziata, al fine di tenerne conto in vista della prossima revisione dello studio ed, eventualmente, di richiamare l'attenzione degli uffici in un successivo documento di prassi.

### Imprese di locazione di piccole dimensioni

In riferimento all'osservazione di CNA relativa alla necessità di creare un *cluster* specifico per le imprese di locazione di piccole dimensioni o, in alternativa, di introdurre un correttivo al fine di tener conto dell'effettivo apporto lavorativo del titolare o del primo socio (anche in misura inferiore al 100%), si rappresenta quanto segue.

Circa la necessità di creare un nuovo *cluster* che identifichi le imprese che locano 1 o 2 immobili, si evidenzia che la realtà di queste imprese risulta essere già colta dallo studio in oggetto, dal momento che, come già evidenziato al punto precedente, il *cluster* 10 individua le "*Imprese di piccole dimensioni specializzate nella locazione di immobili residenziali*". In particolare, si sottolinea come lo studio di settore individui i contribuenti, sulla base della distanza degli stessi dai valori medi dei vari *cluster*, attribuendo loro la probabilità di appartenenza ad uno o più gruppi omogenei.

In merito all'osservazione circa "*la scontata assunzione che all'interno dello studio l'apporto lavorativo del titolare o del primo socio sia pari al 100%*" e che in regressione non venga effettuata alcuna distinzione in funzione di una misura inferiore di tale apporto, si rappresenta che né l'apporto lavorativo del titolare (per le imprese individuali), né quello del primo socio (per le società) rilevano ai fini della regressione. Al riguardo, si evidenzia che la metodologia adottata in fase di costruzione degli studi di settore prevede, in generale, che nella definizione della funzione di ricavo non si tenga conto dell'"*apporto*

*lavorativo*” del primo socio, dal momento che, nei casi in cui l’attività venga svolta in forma individuale, non si tiene conto dell’*“apporto lavorativo”* del titolare (il quale, tra l’altro, non è rilevato all’interno del quadro A). In merito deve essere comunque evidenziato che il modello di stima della funzione di ricavo è, per lo studio in oggetto, particolarmente complesso: sono, infatti, risultate significative, oltre a variabili contabili, anche variabili di struttura specifiche dell’attività di locazione (tra le altre, numero, mq distinti per fasce di prezzo di locazione, rendita catastale dei fabbricati locati).

#### Tipo cliente: altre imprese

In merito alla considerazione espressa da CNA secondo la quale, nella fase di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, le imprese di locazione che affittano ad altre imprese sarebbero da considerare meno *“rischiose”* rispetto a quelle che affittano a soggetti privati, si rappresenta che la maggiore o minore propensione all’evasione appare non riconducibile semplicemente alla qualifica imprenditoriale dei destinatari dei servizi o delle prestazioni (essendo, infatti, molteplici gli aspetti che possono influire sull’attitudine dei contribuenti a non dichiarare correttamente i ricavi).

In ogni caso, si fa osservare che le attività di analisi del rischio e di selezione, per le quali si rimanda ai diversi documenti di prassi diramati in merito dall’Agenzia, tengono conto di diversi e molteplici aspetti e dati, essendo finalizzate ad individuare le posizioni soggettive a maggior rischio di evasione.

#### Locazione per parte dell’anno

Con riferimento all’osservazione dell’Associazione circa la necessità di integrare la sezione *“Attività di locazione - Fabbricati locati”* (righe da D33 a D39) con l’informazione sul *“numero complessivo dei mesi di locazione”*, ci si riserva di realizzare l’intervento proposto sul modello in questione, attraverso la predisposizione di un quadro Z per la futura evoluzione dello studio.

In merito alla fattispecie richiamata di immobile che venga locato solo per parte del periodo d’imposta, ci si riserva di valutare l’opportunità di fornire chiarimenti nelle istruzioni del modello.

#### Spese delle imprese di locazione

Per quanto riguarda la proposta dell’Associazione di *“neutralizzare dalle variabili di stima i costi oggetto di riaddebito ai conduttori da parte del locatore previa indicazione specifica degli stessi in appositi righe del modello dello studio”*, si osserva che la contabilizzazione delle operazioni in questione dovrebbe poter avvenire secondo differenti modalità, le quali possono prevedere o meno l’addebito a conto economico. Di conseguenza, non appare possibile definire in modo univoco il *“trattamento”* da riservare, nell’ambito della costruzione e dell’applicazione dello studio, ai componenti che scaturiscono da dette operazioni.

#### Scaglione dei prezzi al mq dei locali affittati

In merito alla proposta dell'Associazione di ripartire il primo scaglione di prezzi al mq dei locali affittati, attualmente presente nel modello (*“fino a €50”*), in due distinti (*es.: “fino a € 30” e “oltre i 30 fino a €50”*), ci si riserva di realizzare l'intervento proposto, attraverso la predisposizione di un quadro Z per la futura evoluzione dello studio.

Per quanto riguarda le osservazioni espresse dalla CNA in merito all'*“Attività di affitto d'azienda o rami di esse”*, si rappresenta quanto di seguito riportato.

#### Le cause di esclusione

In merito all'osservazione dell'Associazione secondo la quale le imprese che esercitano in modo prevalente l'attività di cui al codice Ateco 68.20.02 (*“Affitto di aziende”*), debbano provvedere alla *“...semplice compilazione del frontespizio del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio”*, mentre le imprese che affittano l'unica azienda sarebbero tenute alla compilazione del modello in tutte le sue parti, si fa presente quanto segue.

Nella circolare n. 30/E del 2012, al paragrafo 5.7, è richiamata la possibilità per i contribuenti di evidenziare, barrando la relativa casella, la particolare condizione in cui si trovano ad operare (*“Cooperativa a mutualità prevalente”*; *“Redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali”*, etc.). Al contempo, ai contribuenti la cui attività è agevolmente riscontrabile attraverso l'indicazione del codice ATECO (*“Affitto di aziende”*, *“Consorzio di garanzia collettiva fidi”* e *“Bancoposta”*), è chiesto di fornire *“le informazioni necessarie ai fini del diverso utilizzo delle risultanze dello studio di settore, previsto dal decreto ministeriale 11 febbraio 2008, attraverso la semplice compilazione del frontespizio del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio relativo all'attività prevalente esercitata”*.

La *“semplice compilazione del frontespizio”*, richiamata nella circolare, non è in tali casi da intendersi come adempimento alternativo rispetto alla compilazione del modello in tutte le sue parti: i soggetti per i quali è prevista la compilazione del frontespizio, devono, infatti, compilare il modello al pari dei contribuenti che compilano il quadro V e dei contribuenti per i quali non è prevista l'esclusione dalla compilazione del modello.

Per quanto riguarda, invece, le richiamate difficoltà di stimare i ricavi delle imprese che svolgono l'attività di affitto d'azienda, nonché la considerazione secondo cui le situazioni delle imprese che affittano l'unica azienda sarebbero talmente diverse da impedire qualsiasi *“clusterizzazione delle stesse”*, si rappresenta come simili osservazioni risultino di fatto già *“acquisite”*, dal momento che – come evidenziato – i soggetti che svolgono l'attività di *“Affitto di aziende”* sono esclusi dall'accertamento sulla base degli studi di settore (*ex art. 5, c. 2-bis, D.M. 11/2/2008*). Relativamente al caso di *“Affitto dell'unica azienda”*, si richiamano le istruzioni alla compilazione dei modelli degli studi di settore

(“*Parte generale*”), che in merito identificano una causa di esclusione connessa al “*non normale svolgimento dell’attività*”, in presenza della quale è previsto il solo obbligo di compilazione del modello. In merito alla richiesta dell’Associazione che quest’ultima fattispecie sia esclusa, oltre che “*dall’accertamento in base agli studi, anche dalla compilazione del relativo modello*”, si rappresenta che, allo stato, la compilazione del modello è richiesta ai sensi dall’articolo 1, comma 19, secondo periodo, della legge n. 296 del 2006.

#### L’affitto di ramo d’azienda

In merito all’osservazione dell’Associazione circa l’eventuale esclusione dall’applicazione degli studi di settore per l’attività di “*Affitto di ramo d’azienda*”, si fa presente che, secondo quanto disposto dal D.M. dell’11 febbraio 2008 (articolo 5, comma 2-*bis*), i risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore non possono essere utilizzati per l’azione di accertamento, di cui all’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nei confronti dei soggetti esercenti attività d’impresa, cui si applicano gli studi di settore, che esercitano in maniera prevalente l’attività contraddistinta dal codice 68.20.02 – “*Affitto di aziende*”. Allo stato non esiste alcuna previsione normativa di “*esclusione dall’applicazione degli studi di settore*” per coloro che svolgono l’attività di “*Affitto di ramo d’azienda*”.

Per quanto riguarda la richiesta di chiarimento in merito alle indicazioni previste nella circolare n. 58/E del 2002 in tema di “*neutralizzazione di componenti positivi e negativi*” per l’attività di “*Affitto di ramo d’azienda*”, nel rammentare che i relativi ricavi non devono essere compresi tra quelli da indicare al rigo F01 del quadro contabile del modello, si rappresenta che, sulla questione, ci si riserva di valutare l’opportunità di fornire ulteriori indicazioni in un successivo documento di prassi.

#### La corretta indicazione dei dati nei modelli degli studi sia per affitto d’azienda che per affitto di ramo d’azienda

Con riferimento alla richiesta, espressa dall’Associazione, di fornire chiarimenti nelle istruzioni ai fini di una corretta compilazione del modello, ci si riserva di approfondire adeguatamente le problematiche sottostanti le casistiche evidenziate, con il supporto del *partner* metodologico, nonché di integrare le istruzioni ed, eventualmente, di fornire indicazioni in successivi documenti di prassi.

#### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

L’illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG40U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011 a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011 e 13 giugno 2012.

Roma, 6 dicembre 2012

**OSSERVAZIONI DELLA CONFEDILIZIA INERENTI L'ESAME  
E LA VALUTAZIONE DEL PROTOTIPO DELLO STUDIO DI SETTORE VG40U**

1. Si ritiene che il metodo previsto alla pagina 8 dalle istruzioni della parte specifica del modello UG40U, per individuare se un immobile deve essere indicato tra quelli locati o tra quelli non locati, non permette di fornire in maniera corretta le informazioni previste nei rigi D33 e D34 (numero e metri quadri dei fabbricati locati per fasce di valore), dal rigo D35 al rigo D39 (numero e rendita catastale in base alla destinazione d'uso), nel rigo D40, (numero, metri quadri complessivi e reddito dominicale dei terreni agricoli), nei rigi D41 e D42 (numero e metri quadri dei terreni affittati per fasce di valore). Allo scopo di far cogliere allo studio di settore i dati indicati in maniera più puntuale, si chiede di prevedere una nuova variabile di informazione che permetta di parametrare i dati richiesti all'effettivo periodo di locazione dei singoli immobili o terreni nell'esercizio di riferimento.
2. Siccome le informazioni richieste nei precedenti rigi possono risultare incongruenti nel caso di comproprietà dei beni (ad esempio immobile posseduto da due società), si chiede se sia possibile rapportare i predetti dati alla quota di possesso e se tale chiarimento possa essere indicato nelle istruzioni.
3. Nelle istruzioni alla pagina 6 non si comprende in maniera chiara se i dati dei fabbricati locati ad uso industriale di cui ai rigi da D43 a D52 debbano essere inseriti anche nei rigi da D33 a D43.
4. Si chiede di chiarire, nelle istruzioni relative ai rigi da D79 a D94 (Tipologie delle spese), che i valori da indicare devono riguardare esclusivamente le spese riferibili all'attività tipica.
5. I risultati derivanti dall'analisi di normalità economica penalizzano alcuni contribuenti con fatturato non elevato in quanto non considerano che alcune spese per oneri sono comunque dovute in importo fisso a prescindere dal valore dei ricavi (ci riferiamo, ad esempio, al diritto annuale delle CCIAA e ad altre imposte fisse). Nell'uso del precedente modello, diversi sono infatti i casi in cui l'indicatore dell'incidenza dei costi residuali di gestione sul valore della produzione è risultato essere superiore ai valori normali.
6. L'uso dei valori acquisiti dagli studi di settore presentati per l'esercizio 2010 ai fini della formazione del prototipo dello studio di settore VG40U, evoluzione dello studio UG40U, non permette allo stesso di cogliere la situazione del mercato immobiliare attuale e prospettica.



Roma, 28 settembre 2012

Prot. n. 16266.12/GST/dg

Chiar.mo  
dott. Massimo Varriale  
Capo Ufficio Studio di settore  
Direzione centrale accertamenti  
Settore Governo dell'accertamento  
Agenzia delle entrate

dc.acc.studisetore@agenziaentrate.it

Con riferimento alla Sua dell'11 u.s., trasmettiamo in allegato le osservazioni della Confedilizia in merito allo studio di settore VG40U.

Distinti saluti.

Il Segretario generale  
(avv. Giorgio Spaziani Testa)

All.: c.s.

**CONFEDERAZIONE ITALIANA PROPRIETA' EDILIZIA**

00187 ROMA • Via Borgognona, 47 • Tel. 06.679.34.89 (r.a.) - 06.699.42.495 (r.a.) • Fax 06.679.34.47 - 06.679.60.51

[www.confedilizia.it](http://www.confedilizia.it) [www.confedilizia.eu](http://www.confedilizia.eu)



**Costruzioni**

Roma 22 ottobre 2012

Prot. 66/2012

Spett.le  
**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
Direzione Centrale Accertamento  
Settore Governo dell'accertamento  
Ufficio Studi di settore  
e mail: [dc.acc.studisetore@agenziaentrate.it](mailto:dc.acc.studisetore@agenziaentrate.it)

p.c. Spett.le  
**SOSE**  
Alla c.a. della Dott.ssa Marina Eusebio  
e mail: [meusebio@sose.it](mailto:meusebio@sose.it)

Oggetto: Osservazioni Studio di settore VG40U

Con la presente si dà seguito della Vs richiesta di cui al **protocollo 2012/130865** di formulare osservazioni in merito alla revisione dello studio in oggetto.

Le osservazioni in merito allo studio di settore in oggetto possono essere distinte in **due** diversi **capitoli**: uno relativo alle **attività di locazione** immobiliare, l'altro relativo alle problematiche dell'attività di **affitto d'aziende o rami di esse**.

Sono inoltre di seguito inseriti **due allegati**: uno relativo ad un **approfondimento** riguardante lo svolgimento dell'**attività di locazione immobiliare** e che evidenzia le problematiche per l'impresa inerenti lo svolgimento di "attività immobiliare" ovvero di "operazioni di locazione" e dei conseguenti effetti ai fini della qualificazione dei ricavi nelle diverse fattispecie. L'**altro** relativo ad una **proposta di modifica** dei righi specifici del modello dello studio ai fini di cogliere più precisamente le modalità operative delle imprese del settore.

Recepite e/o adottate adeguate cautele per le osservazioni di seguito riportate, comprese quelle degli allegati 1 e 2, si esprime parere positivo alla revisione dello studio.

Restando a disposizione, invio cordiali saluti,

*Ferdinando De Rose*  
Coordinatore nazionale CNA Costruzioni

Sede Nazionale  
00161 Roma – Via G.A. Guattani, 13  
Tel. (06) 44188247 – Fax (06) 44249516  
E-mail [costruzioni@cna.it](mailto:costruzioni@cna.it)  
Sito Internet [www.cna.it](http://www.cna.it) [www.cna.it/costruzioni](http://www.cna.it/costruzioni)

Sede Nazionale  
B-1000 Bruxelles - Rue Du Commerce, 124  
Tel. + 322 2307442-429 – Fax + 22/2307219  
E-mail [cna@euronet.be](mailto:cna@euronet.be)



## **Attività di locazione immobiliare**

### **La crisi congiunturale e la riduzione dei canoni**

Preliminarmente si osserva il permanere dello stato di forte crisi del settore dell'edilizia, di cui fa parte lo studio in oggetto VG40U, determinato soprattutto dall'avversa congiuntura economica manifestatasi sempre più pesantemente negli ultimi anni.

Con specifico riferimento alle attività di locazione di immobili industriali, occorre sottolineare che soffrono altresì della crisi indotta dalle imprese conduttrici degli immobili che subendo la crisi economica congiunturale in atto, hanno richiesto adeguamenti al ribasso dei canoni di locazione ai proprietari che sono stati costretti ad accettare pur di non vedere rimanere sfitti gli immobili. Tali riduzioni sono state poste in essere soprattutto a partire dal 2010 in poi riducendo così i ricavi a fronte di valori teorici superiori risultanti dalla base dati su cui è costruita la revisione (2010).

Occorrerà quindi tenere conto delle casistiche in cui sia stata operata una revisione al ribasso dei canoni pattuiti al fine di evitare anomalie negli esiti dei risultati degli studi.

### **La crisi congiunturale e i valori dell'OMI**

La crisi in atto con un trend peggiorativo degli ultimi anni pone le valutazioni dell'osservatorio del mercato immobiliare (OMI) in posizione di sovrastima dei valori.

Occorre inoltre considerare le criticità intrinseche delle valutazioni OMI nei casi in cui non colgono adeguatamente i differenti valori a livello comunale.

Di tali criticità occorre tenerne conto nella gestione dei contraddittori.

### **Modalità di determinazione dei ricavi nell'attività di locazione immobiliare**

Sulla base delle attuali regole previste nel Testo Unico delle imposte sui redditi (cd.TUIR) e tenuto conto che la stima dello studio di settore tende a determinare i "ricavi" *che con maggiore probabilità sono attribuibili all'impresa tenendo conto delle sue caratteristiche strutturali*, vi sono delle problematiche dipendenti da diversi fattori:

- l'attività di locazione riguarda immobili merce, strumentali per destinazione o per natura o ancora immobili di cui all'art.90 del Tuir (es.: abitazioni);
- La locazione è effettivamente una "attività" svolta dall'impresa ovvero questa pone semplicemente in essere "operazioni" di locazione di immobili senza svolgere una effettiva attività.



Al fine di evitare comportamenti difformi tra le imprese del settore occorre che siano fornite indicazioni specifiche al riguardo. Allo scopo si allega una scheda di analisi con ipotesi di soluzione (cfr. *allegato 1*).

### **Margine lordo sui ricavi**

Nelle imprese di locazione immobiliare con poche unità immobiliari locate (1 o 2) visto che non sono identificate in uno specifico cluster, si possono determinare delle anomalie nell'esito dell'indicatore di coerenza relativo al Margine lordo.

Infatti in tali casi i costi di gestione dell'impresa (es.: servizi contabili) incidono in maggior misura proprio dove gli immobili locati sono pochi.

Sarebbe opportuno nella prossima revisione verificare la fattibilità di un cluster specifico di tali imprese. Nel frattempo occorre che siano date indicazioni agli uffici affinché tengano conto di tale problematica nella gestione dei contraddittori e soprattutto nella fase di selezione delle posizioni.

Tali imprese di piccole dimensioni, infatti, sono il risultato spesso di passaggi generazionali dell'imprenditore che, pur passando in capo ad altri la gestione dell'impresa manifatturiera, di servizi o di commercio, hanno mantenuto la proprietà dell'immobile dandolo in affitto a terzi e considerando tale gestione di immobile quale integrazione della pensione.

### **Imprese di locazione di piccole dimensioni**

Le imprese di locazione di piccole dimensioni (con 1 o 2 immobili locati) non hanno bisogno di alcun addetto per la gestione dell'impresa. Infatti quasi sempre i canoni vengono direttamente accreditati dai locatari e le necessità di gestione amministrativa o d'impresa sono risibili.

Ciò determina una criticità anche nella stima in quanto l'assunzione scontata nello studio è che l'apporto lavorativo del titolare o del primo socio pari al 100% è considerata non come autonomo peso ma compresa nei coefficienti di regressione delle altre voci senza così distinguere il vero apporto lavorativo del titolare o del primo socio.

Si ribadisce quindi la necessità di creare un cluster specifico di tali imprese o di operare un correttivo che tenga conto dell'effettivo apporto lavorativo del titolare o del primo socio anche in misura inferiore a 100%.

### **Tipo cliente: altre imprese**

Tale dato non è considerato quale elemento distintivo della stima dei ricavi dello studio.

Conseguentemente nella fase di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo occorre considerare il minor rischio rappresentato dalle imprese di locazione che affittano ad altre imprese rispetto alle imprese di locazione che affittano a privati.



La contrapposizione di interessi tra imprese è comunque una maggiore garanzia anche per l'erario di cui occorre che se ne tenga conto almeno nella fase di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo e verifica.

### **Locazione per parte dell'anno**

Attualmente il modello dello studio deve essere compilato indicando gli immobili locati e quelli sfitti alternativamente in base alla prevalenza.

È evidente quindi che, a favore dell'impresa di locazione o viceversa a seconda dei casi, la stima non è precisa.

Si propone quindi di rimodulare le informazioni richieste nel modello (*vedi allegato 2*) al fine di cogliere tale elemento in quanto attualmente la stima è effettuata su base annua.

Nel frattempo occorre che siano date indicazioni agli uffici affinché tengano conto se l'immobile indicato tra quelli locati (in quanto) ha determinato ricavi per una sola parte dell'anno (es.: 9 mesi anziché 12).

### **Spese delle imprese di locazione**

Nella stima dei ricavi è utilizzata la variabile del "Totale costi".

Tale variabile comprende quindi i costi di qualsiasi natura sostenuti dall'impresa nel corso del periodo d'imposta.

Occorre tuttavia rilevare che le spese potrebbero non essere così indicative e correlate ai ricavi stimati. Infatti talune spese sono sostenute dal locatore (es.: manutenzioni straordinarie) ma non possono essere rilevanti per tale annualità in quanto rappresentano un costo relativo a più esercizi che tuttavia l'impresa può dedurre legittimamente nell'anno in cui sono sostenute le spese.

Taluni contratti poi prevedono che anche le spese di manutenzioni siano a carico del locatore. In tali casi i canoni dovrebbero tenere conto di tali maggiori quote a rivalsa ma vi può essere comunque un disallineamento temporale tra i ricavi (derivanti dai canoni pattuiti) e i costi sostenuti.

In altre casistiche il locatore sostiene costi che poi riaddebita, anche senza ricarico, ai conduttori. Occorre chiarire se tali riaddebiti siano da considerare come "ricavi" (da indicare in F01) ovvero "rimborsi spese" (da indicare in F05). In ogni caso il costo sostenuto determina un valore di ricavi stimati superiore al costo sostenuto.

Si propone quindi di neutralizzare dalle variabili di stima i costi oggetto di riaddebito ai conduttori da parte del locatore previa indicazione specifica degli stessi in appositi righe del modello dello studio.



### **Scaglione dei prezzi al mq dei locali affittati**

Nello studio è utilizzata la ripartizione per scaglioni di “*prezzo di locazione al mq annuo*”.

Si ritiene che gli attuali scaglioni possano generare anomalie laddove i valori di riferimento delle imprese si collochino di poco sopra i livelli utilizzati.

La ripartizione degli attuali scaglioni in un numero più dettagliato porta ad un inevitabile aggravio per i contribuenti nella compilazione. Ciò considerato, ma al fine di cogliere meglio l’informazione, si ritiene di proporre la sola ripartizione del primo scaglione (attualmente fino a 50 €) in due distinti (es.: fino a 30 € e oltre i 30 fino a 50 €). A titolo esemplificativo si rimanda all’*Allegato 2*).



### **Attività di affitto d'azienda**

#### **Le cause di esclusione**

L'attività di **affitto** dell'**unica azienda** posseduta rientra tra le cause di esclusione da accertamento in base agli studi di settore.

A parte il periodo d'imposta in cui inizia l'affitto d'azienda, nei successivi l'esclusione non può che essere rivolta alle società per le quali anche i canoni di affitto dell'azienda sono qualificati "reddito d'impresa" e comportano i normali adempimenti dichiarativi. Per tale motivo le società che affittano l'unica azienda posseduta devono indicare quale causa di esclusione il codice 7 che comporta comunque la necessità di compilare il relativo modello dello studio di settore in ogni sua parte.

L'art.5 del DM 11/2/2008, così come modificato con i successivi DDMM 16/3/2011, 22/3/2011 e 28/12/2011, ha previsto che i risultati degli studi per le imprese che esercitano in modo **prevalente l'attività di cui al codice Ateco 68.20.02(affitto d'aziende)**, sono utilizzati esclusivamente per la selezione dei soggetti da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie.

Tali imprese, così come chiarito anche con la cir 30 del 11/7/2012 (cap.5.7), devono provvedere alla "*...semplice compilazione del frontespizio del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio*".

Occorre quindi sia chiarito se tale più semplice comportamento possa essere adottato anche dalle imprese che affittano l'unica azienda posseduta in quanto ora costrette a compilare il modello degli studi in ogni sua parte.

In ogni caso, in considerazione delle problematiche nello stimare i ricavi che con più probabilità sono attribuibili di ciascuna impresa, si ritiene che l'attività di affitto d'azienda **non possa essere mai oggetto di valutazione** con gli studi di settore.

Infatti, le situazioni delle imprese che danno in affitto la propria azienda sono diversissime l'una dall'altra e impediscono qualsivoglia "*clusterizzazione*" delle stesse anche al fine di cogliere la resa delle rispettive variabili di riferimento.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, valgono i seguenti esempi contrapposti:

- i casi in cui l'affitto d'azienda viene posto in essere a causa di una crisi pre-fallimentare dell'impresa, che ha quindi la sola finalità di mantenere i livelli occupazionali e di non disperdere quel minimo di valore patrimoniale che può ancora garantire, almeno in parte, i crediti vantati dai terzi;



- i casi di passaggi generazionali tra imprenditori, o ancora di dipendenti che prendono in affitto l'azienda pur di non perdere il posto di lavoro. Ciò consente di evitare investimenti da parte dei futuri acquirenti e di metterli nelle condizioni di provare a gestire l'impresa senza grossi impegni, fermo restando che alla fine del periodo di prova o acquistano regolarmente l'azienda o la restituiscono alla vecchia proprietà cessando il rapporto di affitto d'azienda;
- ecc.

Se a questo si aggiunge che nell'azienda affittata:

- possono essere (in tutto o in parte) compresi o esclusi i crediti e debiti;
- possono essere compresi immobili facenti parte dell'impresa (o affittati a parte come una normale locazione di immobile);
- può essere compreso nel valore dell'azienda (ovvero tenerne conto nei canoni) l'eventuale valore di avviamento;
- possono essere concordati "patti in deroga" che mantengono in capo al locatore l'effettuazione degli ammortamenti, ecc.
- possono essere concordati patti che trasferiscono in capo al locatario anche eventuali spese di manutenzione straordinaria, o per converso, in capo al locatore eventuali spese di manutenzione ordinaria;
- ecc.

Tutto ciò premesso non può che porre le condizioni di mantenere l'esclusione dagli studi di settore principalmente per la inefficacia degli stessi a cogliere tutte le variabili che possono sottostare ad un affitto d'azienda, ma anche perché ogni contratto, peraltro regolarmente registrato a cura del notaio che lo redige, può essere più efficacemente verificato, se l'Amministrazione finanziaria lo ritiene opportuno, con altri strumenti accertativi.

Tutto ciò premesso, si ritiene che possa essere considerata l'ipotesi che le imprese che affittano l'unica azienda posseduta e quelle che svolgono in maniera prevalente l'attività di cui al codice 68.20.02 (affitto d'azienda), **siano escluse oltre che dall'accertamento in base agli studi, anche dalla compilazione del relativo modello degli studi**, mantenendo eventualmente il solo obbligo di allegazione dell'INE.

### **L'affitto di ramo d'azienda**

Al fine di evitare comportamenti differenti da parte dei contribuenti interessati, è opportuno sia chiarito se nella casistica di esclusione prevista per le imprese che svolgono in modo prevalente l'attività di cui al codice 68.20.02 (Affitto d'aziende) rientrano anche le imprese che svolgono tale attività ma per affitto di "ramo d'azienda".



Nella casistica citata si è di fronte a una situazione di “multiattività” dal momento che i ricavi derivanti dall’affitto sono prevalenti, pertanto potrebbe ritenersi che tale casistica sia rivolta proprio a chi affitta un ramo della propria azienda.

Qualora non sia accettata l’ipotesi di cui al punto precedente (esclusione anche dalla compilazione dei modelli degli studi), occorre chiarire se le indicazioni (neutralizzazione dei componenti positivi e negativi) previste dalla cir.58/E del 27/6/2002 siano ancora applicabili in tali casi o debbano invece ritenersi superate considerando l’affitto di un ramo aziendale alla stregua di normali ricavi con i relativi componenti strutturali e di costi, normalmente evidenziati nei righi dei modelli rilevanti per l’applicazione dello studio.

### **La corretta indicazione dei dati nei modelli degli studi sia per affitto d’azienda che per affitto di ramo d’azienda**

Anche sulla base delle casistiche analizzate in sede di riunioni per la revisione dello studio in oggetto, occorre siano chiariti nelle istruzioni alla compilazione dei modelli (sempreché si ritenga di mantenere tale obbligo), i criteri che devono applicare sia il locatore che il locatario nelle principali voci che devono essere riportate nei rispettivi modelli.

Ad esempio, per il **locatore** deve essere chiarito se in ogni caso deve essere indicato il valore dei beni strumentali compresi nell’azienda affittata in F29 col.1. Qualora sia indicato il valore occorre evitare segnalazioni di anomalie per l’assenza di quote di ammortamento che saranno invece regolarmente indicate al rigo F20 col.1 e col.2 qualora il contratto preveda patti in deroga (art.2562 CC).

Anche se non riguarda lo studio di settore in oggetto, sarebbe opportuno fosse chiarito anche come deve comportarsi per l’indicazione dei dati nel modello dello studio l’**impresa locataria**.

Ad esempio, se è corretto che i canoni di locazione pagati per l’azienda in affitto siano indicati nel rigo F18 col.1 con ulteriore riporto (sempreché evidenziato separatamente nel contratto) in F18 col.2 della quota parte dei canoni relativi all’eventuale immobile compreso nell’azienda affittata. Occorre altresì chiarire se, in ogni caso, i canoni pagati esclusi quelli relativi agli immobili) vanno comunque indicati anche al rigo F18 col.3.

Occorre altresì chiarire se l’impresa locataria deve in ogni caso indicare in F29 col.1 e col.2 il valore dei beni strumentali compresi nell’azienda affittata (escluso immobili ed avviamento).

Infine, sempre per l’impresa locataria occorre chiarire se è corretto che la stessa indichi gli accantonamenti previsti per il reintegro dell’azienda affittata in F21 (e non in F20 col.1 e 2) nei casi in cui il contratto non contenga patti in deroga al CC (art.2562).

## **Allegato 1**

Nello studio **VG40U** rientra, tra le altre, l'**attività di "locazione di beni immobili"** di cui al **codice attività 68.20.01**.

Le indicazioni più avanti riportate tengono conto, nell'ambito delle problematiche legate alla "locazione di immobili", dei seguenti principi di carattere generale:

- ▶ gli studi di settore sono realizzati per misurare la capacità potenziale delle imprese di produrre ricavi nell'esercizio/svolgimento di **attività** individuate dai codici attività Istat (e non l'effettuazione di singole operazioni);
- ▶ i **ricavi** oggetto di analisi da parte degli studi di settore sono quelli che derivano dall'esercizio **dell'attività propria** (esplicitazione nell'oggetto sociale di "immobiliare" nello statuto o manifesta volontà dell'impresa ad esercitare tale attività di locazione);
- ▶ le regole di determinazione del **reddito dei fabbricati locati** sono diverse a seconda della **tipologia del fabbricato** (strumentale per natura o "uso abitativo");
- ▶ Sino ad ora è stato applicato un criterio di correlazione nella compilazione del quadro del reddito (quadro RG di UNICO) delle imprese in contabilità semplificata e la conseguente compilazione del quadro F degli Elementi contabili di **tutti** gli studi di settore finora approvati:

<b>Quadro RG di UNICO</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quadro F – Elementi contabili del Modulo degli STUDI</b>
<b>Rigo RG2</b>	<b>Ricavi di cui alle lett.a) e b) dell'art.85 del Tuir</b>	<b>Rigo F01</b>
<b>Rigo RG3</b>	<b>Altri proventi considerati ricavi</b>	<b>Rigo F02</b>
<b>Rigo RG9</b>	<b>Altri componenti positivi</b>	<b>Rigo F05 (non utile al raggiungimento della congruità)</b>

Tutto ciò premesso si ritiene che le modalità di comportamento (applicazione o meno dello studio) e conseguenti modalità di compilazione, non possano prescindere dal suddividere le imprese tra quelle che svolgono effettivamente l'**attività di "gestione immobiliare"** da quelle che pongono in essere singole **operazioni di locazione** di fabbricati.

A tal fine occorre quindi fissare alcuni punti per definire quando è attività o quando sono singole operazioni.

### **Esercizio dell'attività di locazione o effettuazione di singole operazioni**

Nella consapevolezza che non esistono criteri oggettivi per definire il "confine" oltre il quale si deve considerare attività l'esercizio di più operazioni, si ritiene utile riportare quanto affermato dalla stessa Amministrazione in proposito: *deve intendersi svolgimento di **attività** quando le attività esercitate, singolarmente, sono scindibili e suscettibili di formare oggetto di una autonoma attività d'impresa.*

In altre occasioni l'Amministrazione<sup>1</sup> ha altresì affermato che *"per attività propria dell'impresa deve intendersi quella compresa nell'ordinaria sfera d'azione dell'impresa che realizza l'oggetto proprio ed istituzionale della stessa, con esclusione quindi delle operazioni che risultino svolte non in via principale, vale a dire come direttamente rivolte al conseguimento delle finalità proprie dell'impresa, ma in via meramente strumentale, accessoria ed occasionale".*

<sup>1</sup> Cfr. RM 20 febbraio 1980 n.369194.

Occorre inoltre considerare che per l'Amministrazione diventa altresì significativo<sup>2</sup>, al fine di considerare come "propria" l'attività dell'impresa, oltre all'elemento qualitativo (espresso nello svolgimento di attività diretta al conseguimento dell'oggetto sociale), anche l'elemento oggettivo, vale a dire che l'impresa sia proiettata sul mercato e quindi tale attività sia nota ai terzi (es.: inserimento di tale attività nell'oggetto sociale).

In ogni caso, la stessa Amministrazione ha affermato che si deve fare riferimento alle previsioni statutarie coerentemente attuate e non solo enunciate.

Riassumendo sinteticamente l'orientamento desumibile dalle posizioni assunte nel tempo dalla stessa Amministrazione si ha che, per quanto riguarda le **società**:

- ❖ l'eventuale **previsione nell'atto costitutivo** di un **oggetto sociale** che comprende in modo esplicito anche la "**gestione immobiliare**", si ritiene comporti che, nel momento in cui la società pone in essere anche solo una "operazione" di locazione immobiliare, deve considerare la stessa come una attività "**caratteristica**" e non occasionale. Inoltre, se non lo ha già fatto, deve comunicare all'anagrafe tributaria e al registro delle imprese anche l'esercizio dell'attività di locazione immobili;
- ❖ diversamente, quando nell'atto costitutivo della società l'oggetto sociale **non prevede** in modo esplicito la "gestione immobiliare" ovvero vi è una più generale formulazione del tipo "*...potrà inoltre compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale,.....*". occorre valutare attentamente le **effettive operazioni poste in essere e le concrete modalità con le quali sono realizzate**. Solo se l'impresa vuole considerare la singola o le più operazioni di locazione di fabbricati poste in essere, come una effettiva attività di gestione immobiliare, deve comunicare agli uffici competenti, se non lo ha già fatto precedentemente, lo svolgimento di tale attività (cod. 68.20.01). Coerentemente con il comportamento adottato dovrà altresì procedere all'adeguamento dell'oggetto sociale.

Per quanto riguarda le **imprese individuali**, occorre tenere presente che l'esercizio dell'attività di gestione immobiliare non è possibile se non "accompagnata" da un'altra attività d'impresa<sup>3</sup>. Inoltre, non sussistendo un oggetto sociale dichiarato ai terzi come è invece previsto per le società, occorre fare riferimento alle effettive operazioni poste in essere e alle concrete modalità di svolgimento dell'attività. Conseguentemente:

- ❖ l'eventuale dichiarazione agli uffici di esercitare l'attività di locazione di beni immobili (cod.68.20.01) comporta che anche la locazione di un solo immobile deve essere considerata nell'**esercizio dell'attività propria**;
- ❖ in assenza di comunicazione agli uffici occorre tenere conto della volontà dell'imprenditore oltre che valutare le effettive e concrete modalità di effettuazione delle operazioni di locazione poste in essere. Solo nel caso in cui il contribuente intenda considerare tali operazioni nell'ambito di una vera e propria attività dovrà attivarsi nel comunicare agli uffici l'esercizio della stessa.

I principi enunciati consentono di qualificare se l'impresa svolge un'attività o pone in essere operazioni immobiliari e di verificarne i conseguenti trattamenti delle diverse tipologie di immobili locati.

---

<sup>2</sup> CM 26 novembre 1987 n.71/461507.

<sup>3</sup> Si ricorda che, in via generale, l'impresa individuale non può essere iscritta al Registro Imprese con la sola attività di "gestione immobiliare" ovvero, è automaticamente cancellata se l'impresa cessa l'attività originariamente esercitata insieme a quella di gestione immobiliare. In pratica, in tali casi, al contribuente viene presunto un "mero godimento di beni" e non un esercizio di attività d'impresa.

### **Effettuazione di singole operazioni di locazione di fabbricati**

Qualora l'impresa in contabilità semplificata **non** svolga l'attività di "gestione immobiliare" ma ponga in essere **operazioni di locazione di immobili**<sup>4</sup>, accessorie o strumentali all'esercizio di **un'altra e diversa attività** d'impresa, **non deve compilare lo studio UG40U** e i ricavi/proventi derivanti da tali operazioni devono essere indicati nei seguenti righi:

<b>Tipologia</b>	<b>Proventi/ricavi</b>
per i fabbricati cd. "strumentali per natura" di cui all'art.43 del Tuir	In rigo <b>RG9</b> con le regole ordinarie (Proventi/canoni lordi)
per i fabbricati "diversi" immobili di cui all'art.90 Tuir (uso abitativo)	In rigo <b>RG9</b> con regole catastali <sup>5</sup> (il più alto tra: la Rendita catastale, l'85% del canone e il canone diminuito delle spese di manutenzione ordinaria <sup>6</sup> )

In tali casi i proventi derivanti dalle operazioni di locazione, indipendentemente dalla modalità di determinazione reddituale, **non rilevano ai fini degli studi di settore** in quanto solo l'attività diversa dalla locazione immobiliare deve essere oggetto di valutazione di "congruità" da parte degli studi di settore.

Considerando quindi che i costi sostenuti relativamente agli immobili di cui all'art.90 Tuir non sono deducibili, conseguentemente non devono essere riportati in alcun rigo del Modulo degli studi, i proventi devono essere indicati al rigo **F05 – Altri proventi e componenti positivi**, che in ogni caso non incidono sulla determinazione dei ricavi attesi calcolati da GERICO.

In tali casi, pertanto, deve essere compilato il solo Modulo relativo all'attività d'impresa esercitata diversa dalla "gestione immobiliare".

### **Svolgimento dell'attività di "gestione immobiliare"**

Come in precedenza detto, lo studio **VG40U** comprende, tra le altre, l'attività di "**locazione di beni immobili**" di cui al **codice attività 68.20.01**.

Quando l'impresa in contabilità semplificata svolge l'**attività di "gestione immobiliare"** con conseguente comunicazione agli uffici competenti dell'esercizio della stessa, deve compilare il quadro RG di UNICO secondo le regole previste per la determinazione del reddito, relativamente ai ricavi/proventi di tale attività nel seguente modo:

<b>Tipologia</b>	<b>Proventi/ricavi</b>
per i fabbricati cd. "strumentali per natura" di cui all'art.43 del Tuir	In rigo RG2 con le regole ordinarie (Ricavi/canoni lordi)
per i fabbricati "diversi" immobili di cui all'art.90 Tuir (uso abitativo)	In rigo RG3 con regole catastali (il più alto tra: la Rendita catastale, l'85% del canone e il canone diminuito delle spese di manutenzione ordinaria <sup>7</sup> )

<sup>4</sup> In tali casi non viene comunicata all'Anagrafe tributaria il codice relativo all'attività di Locazione immobili (cod.68.20.01) in quanto non si tratta di un esercizio di attività.

<sup>5</sup> Cfr. art.90 Tuir così come modificato dal DL 30/9/2005 n.203 a decorrere dal periodo d'imposta 2005.

<sup>6</sup> Rif. Art.3, comma 1, lett.a), del DPR 6/6/2001 n.380.

<sup>7</sup> Rif. Art.3, comma 1, lett.a), del DPR 6/6/2001 n.380.

**Per i fabbricati “diversi” di cui all’art.90 del Tuir, ai soli fini degli studi di settore** e al fine di poter confrontare i “ricavi” attesi da GERICO con quanto dichiarato dall’impresa, si ritiene necessaria l’ **indicazione nel rigo F02 - Altri proventi considerati ricavi**, del Modulo degli studi di settore, dell’importo rilevante fiscalmente.

Se così non fosse fatto si avrebbe che, ad esempio a fronte di un appartamento locato, non si avrebbero ricavi da confrontare con quelli calcolati da GERICO dal momento che quanto indicato nel rigo RG9 di UNICO sarebbe automaticamente escluso dalla verifica di congruità in quanto confluirebbe nel rigo F05 – “Altri proventi e componenti positive” del modulo degli studi che, seppur presente nel quadro degli elementi contabili, non rileva ai fini del calcolo di GERICO.

### **Ricavi o proventi derivanti da fabbricati cd. “strumentali per destinazione”**

Per gli eventuali proventi/ricavi derivanti da fabbricati cd. strumentali per destinazione non sussistono problemi in merito alla loro collocazione nei rispettivi rigi delle modulistiche di UNICO e degli studi di settore.

Tuttavia, nel merito, occorre premettere che, in via generale, non possono essere locati a terzi i fabbricati “strumentali per destinazione” in quanto è caratteristica propria del fabbricato l’utilizzo diretto da parte dell’impresa che ne qualifica quindi la tipologia: se il fabbricato fosse effettivamente locato, anche parzialmente, a terzi verrebbe meno la qualifica di “strumentale per destinazione” ed assumerebbe quella di “strumentale per natura”, seppure per quota parte.

Rientra in tale ultimo caso, ad esempio, l’impresa che avendo a disposizione un laboratorio troppo grande per le proprie necessità, affitta a terzi parte dello stesso. In tale caso, tra l’altro, ai fini delle autorizzazioni necessarie sono a volte richiesti interventi specifici (amministrativi e strutturali) per procedere al cd. “frazionamento” anche catastale. Con il “frazionamento” effettuato l’impresa si troverebbe così ad avere un fabbricato “strumentale per destinazione” effettivamente utilizzato ed un ulteriore fabbricato “strumentale per natura” per il quale valgono le considerazioni e indicazioni fornite in precedenza.

Laddove il “frazionamento” non fosse stato eseguito, ma anche nei casi in cui, ad esempio, l’impresa consente l’utilizzo parziale e temporaneo di propri locali a terzi, deve considerare il corrispettivo<sup>8</sup> spettante nel **rigo RG2 di UNICO**, e conseguentemente nel **rigo F01 del Modulo degli studi**; ciò in quanto tale corrispettivo integra i ricavi/proventi dell’attività artigiana o commerciale esercitata.

Rientra in tale caso, ad esempio, l’impresa che esercita l’attività di “parrucchiera” che consente, un giorno o due la settimana, l’utilizzo di parte dei propri locali ad un’altra impresa esercente l’attività di “estetista”.

---

<sup>8</sup> In tale caso, peraltro, il corrispettivo spettante riguarda una prestazione di servizi (fare o permettere) e non certamente un provento di natura immobiliare.

## Note comuni e prospetto riepilogativo di sintesi

Per le imprese in contabilità ordinaria, che compilano ai fini del reddito il relativo quadro RF di UNICO e non il quadro RG, valgono le indicazioni sopra riportate esclusivamente nella parte relativa alla compilazione della modulistica degli studi di settore.

Sulla base delle indicazioni fornite si riporta una scheda di sintesi con i relativi comportamenti.

Casistica	Ricavi/proventi degli immobili		Presentaz. Mod. VG40U	
	In UNICO <sup>9</sup>	In STUDI <sup>10</sup>		
<b>1</b>	<b>Impresa che oltre all'attività artig./commerc. esercita l'attività di "gestione immobiliare"</b>			
-	strumentali per natura (es.:laboratori, negozi, ecc.);	RG2	F01	SI
-	"diversi" di cui all'art.90 Tuir (es. appartamenti)	RG3	F02	SI
-	strumentale per destinazione (es.: parte del proprio laboratorio)	RG2	F01	SI <sup>11</sup>
<b>2</b>	<b>Impresa che oltre all'attività artig./commerc. pone in essere operazioni di locazione immobiliare :</b>			
-	strumentali per natura (es.:laboratori, negozi, ecc.);	RG9	F05	NO
-	"diversi" di cui all'art.90 Tuir (es. appartamenti)	RG9	F05	NO
-	strumentale per destinazione (es.: parte del proprio laboratorio)	RG2	F01	NO
<b>3</b>	<b>Società che esercita esclusivamente l'attività di "gestione immobiliare"</b>			
-	strumentali per natura (es.:laboratori, negozi, ecc.);	RG2	F01	SI
-	"diversi" di cui all'art.90 Tuir (es. appartamenti)	RG9	F02	SI

<sup>9</sup> Nell'ipotesi di impresa in contabilità semplificata e con le regole proprie previste dal Tuir.

<sup>10</sup> Nel quadro "F" degli elementi contabili e sempre **per l'ammontare dei proventi/canoni rilevanti fiscalmente**

<sup>11</sup> Con riferimento agli altri eventuali fabbricati locati o parte di essi.

## **Allegato 2**

L'ipotesi di modifica dell'attuale sezione da D33 a D39 potrebbe essere la seguente:

<b>ATTIVITA' DI LOCAZIONE</b>					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Fabbricati locati: Uso <b>abitazione</b> con prezzo di locazione al mq.annuo	fino a 30 €	oltre i 30 e fino a 50 €	oltre i 50 e fino a 150 €	oltre i 150 e fino a 250 €	oltre i 250 €
Numero totale					
Mq totali					
Rendite catastali complessive					
Numero complessivo mesi di locazione					

Fabbricati locati: Uso <b>commerciale</b> con prezzo di locazione al mq.annuo	fino a 30 €	oltre i 30 e fino a 50 €	oltre i 50 e fino a 150 €	oltre i 150 e fino a 250 €	oltre i 250 €
Numero totale					
Mq totali					
Rendite catastali complessive					
Numero complessivo mesi di locazione					

Fabbricati locati: Uso <b>industriale</b> con prezzo di locazione al mq.annuo	fino a 30 €	oltre i 30 e fino a 50 €	oltre i 50 e fino a 150 €	oltre i 150 e fino a 250 €	oltre i 250 €
Numero totale					
Mq totali					
Rendite catastali complessive					
Numero complessivo mesi di locazione					

Fabbricati locati: Uso <b>ufficio</b> con prezzo di locazione al mq.annuo	fino a 30 €	oltre i 30 e fino a 50 €	oltre i 50 e fino a 150 €	oltre i 150 e fino a 250 €	oltre i 250 €
Numero totale					
Mq totali					
Rendite catastali complessive					
Numero complessivo mesi di locazione					

Fabbricati locati: <b>Altro uso</b> con prezzo di locazione al mq.annuo	fino a 30 €	oltre i 30 e fino a 50 €	oltre i 50 e fino a 150 €	oltre i 150 e fino a 250 €	oltre i 250 €
Numero totale					
Mq totali					
Rendite catastali complessive					
Numero complessivo mesi di locazione					

**PS.:** Per "numero complessivo di mesi di locazione" si intende la somma dei mesi di tutti i fabbricati locati (es. un fabbricato è stato locato per l'intero anno e uno dal 1/1 al 20/8, devono essere indicati 20 mesi intendendo mese intero laddove il periodo di locazione nel mese supera i 15 gg.).

# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2012

## STUDIO VG46U (Riparazione di trattori agricoli)

Codice attività:

**33.12.60 – Riparazione e manutenzione di trattori agricoli**

### **1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Organizzazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti con *e-mail* del 12 marzo 2012. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio VG46U (evoluzione dello studio di settore UG46U), con nota prot. n. 2012/117580 del 2 agosto 2012, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate n. 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SOSE in data 12 e 26 settembre 2012, sono stati esaminati sia esempi rilevati dalla banca dati studi di settore sia esempi forniti dalle Organizzazioni interessate.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SOSE e della CNA.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Con nota del 19 ottobre 2012, la CNA – SERVIZI ALLA COMUNITÀ ha espresso parere favorevole sullo studio VG46U, osservando, contestualmente, quanto di seguito riportato.

### 1) Incidenza del costo dei pezzi di ricambio.

La CNA fa presente che, per l'attività in esame, il costo dei pezzi di ricambio utilizzati può incidere sul valore della prestazione aumentando il valore aggiunto (ovvero la marginalità) dell'intervento di manutenzione e riparazione effettuato, nel caso in cui i pezzi di ricambio utilizzati abbiano un costo relativamente basso, o, viceversa, diminuendo la marginalità in caso di utilizzo di pezzi di ricambio di costo più elevato. Al riguardo, l'Organizzazione ritiene che sarebbe utile inserire nel modello VG46U l'informazione relativa al “*numero di interventi/prestazioni eseguite nell'anno*”, che permetterebbe di determinare il costo medio sostenuto per ogni prestazione effettuata.

### 2) Modalità organizzativa.

Sul punto in questione la CNA ritiene che le informazioni richieste tramite le variabili D10 (“*Indipendente*”), D11 (“*Officina autorizzata/targata*”) e D12 (“*Concessionaria*”), che compongono la sezione “*Modalità organizzativa*”, non siano rilevanti ai fini dell'elaborazione dello studio. Nel corso delle riunioni per la presentazione del prototipo, infatti, è emerso che il 90% dei soggetti ha compilato il campo D10 (“*Indipendente*”); pertanto, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti richiesti ai contribuenti, CNA propone l'eliminazione delle variabili D10, D11 e D12 dal modello VG46U.

### 3) Tipologia dell'attività (caratteristica) prevalente.

Al fine di evitare che lo studio venga compilato da soggetti che svolgono prevalentemente attività diverse da quelle oggetto dello stesso, l'Organizzazione riterrebbe utile prevedere, all'interno del software GERICO, uno specifico “*warning*”. In particolare, il controllo dovrebbe scattare nel caso in cui la percentuale dei ricavi indicata nei righe D01 (“*Attività generale riparazione e manutenzione trattori*”), D02 (“*Attività generale riparazione e manutenzione attrezzi agricoli*”), D03 (“*Attività generale riparazione e manutenzione macchine e attrezzature industriali*”) e D04 (“*Recupero mezzi guasti*”) non superi il 50% del totale dei ricavi, con la seguente segnalazione: “*verificare correttezza studio in base alla tipologia di attività esercitata*”.

### 4) Modalità di svolgimento dell'attività: manutenzione e riparazione sul posto o al domicilio del cliente.

Al fine di verificare se la successiva versione evoluta dello studio VG46U possa contemplare uno specifico cluster per i soggetti che “*prevalentemente o esclusivamente svolgono l'attività direttamente sul posto o a domicilio del cliente*”, la CNA propone di richiedere, all'interno del quadro E (“*Beni*”

strumentali”), informazioni circa la disponibilità di una “*officina mobile/automezzo attrezzato per gli interventi direttamente sul posto o a domicilio del cliente*”.

5) Istruzioni per la compilazione del modello dello studio.

In relazione al rigo D13 (“*Ricavi derivanti da interventi in garanzia*”), l’Organizzazione chiede che nelle istruzioni del modello VG46U venga specificato che in tale rigo vanno indicati i ricavi “*derivanti dalle prestazioni eseguite dall’impresa nei confronti delle cd. case madri/costruttrici o nei confronti dei venditori/concessionarie*”.

### **3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE**

Si premette che si ritiene che gli esempi analizzati abbiano permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VG46U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In relazione a quanto evidenziato da parte della CNA, si fa presente quanto di seguito riportato.

1) In merito alla richiesta di prevedere all’interno del modello una informazione relativa al numero di interventi e/o prestazioni eseguite nel corso dell’anno, si fa presente che si provvederà in tal senso già per il modello relativo al periodo d’imposta 2012.

2) In merito alla richiesta di eliminare dal modello le informazioni contenute nei rigi D10 “*Indipendente*”, D11 “*Officina autorizzata/targata*” e D12 “*Concessionaria*” (sezione “*Modalità organizzativa*”), ci si riserva di valutarne l’opportunità.

3) Per quanto riguarda la richiesta di inserimento di una segnalazione di “*attenzione*” nel caso in cui la somma delle percentuali di ricavi indicate nei rigi D01 (“*Attività generale riparazione e manutenzione trattori*”), D02 (“*Attività generale riparazione e manutenzione attrezzi agricoli*”), D03 (“*Attività generale riparazione e manutenzione macchine e attrezzature industriali*”) e D04 (“*Recupero mezzi guasti*”) sia inferiore al 50% del totale dei ricavi dichiarati, si fa presente che, considerata la possibile riconducibilità anche delle attività di cui ai rigi D03 e D04 ad altri studi di settore, è già stato previsto un controllo “*non bloccante*” che si attiva nel caso in cui la somma delle attività di cui ai rigi da D03 a D07 sia superiore al 50% in termini di incidenza sui ricavi complessivi.

4) In merito alla richiesta di inserire nel modello l’informazione relativa alla disponibilità di una officina mobile o automezzo attrezzato per effettuare gli interventi di manutenzione/riparazione direttamente sul posto o al domicilio del cliente, si fa presente che si provvederà in tal senso già per il modello relativo al periodo d’imposta 2012.

5) Per quanto attiene la richiesta di precisazioni da inserire nelle istruzioni del rigo D13 (*“Ricavi derivanti da interventi in garanzia”*), ci si riserva di intervenire in sede di predisposizione delle istruzioni per la compilazione del modello VG46U.

#### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG46U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, *“...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali”*.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011 e 13 giugno 2012.

Roma, 6 dicembre 2012



## Servizi alla Comunità

**Sede Nazionale**  
00161 Roma – Via G. A. Guattani, 13  
Tel (06) 441881  
Fax (06) 44249515 – Email: servizi.comunita@cna.it

**Sede di Bruxelles**  
**Ufficio Europeo ISB**  
36-38 Rue Joseph II  
Tel + 322 2307440  
Fax + 322 2307219  
info@isbineurope.eu

[www.cna.it/servizicomunita](http://www.cna.it/servizicomunita)

Egr. Capo Ufficio  
**Dr. Massimo VARRIALE**  
Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale Accertamento  
Settore Governo dell'Accertamento  
Ufficio Studi di Settore  
TRASMISSIONE e-mail:  
[dc.acc.studisettembre@agenziaentrate.it](mailto:dc.acc.studisettembre@agenziaentrate.it)

### **OGGETTO: Parere revisione studio VG46U Codice attività 33.12.60 – Riparazione e manutenzione di trattori agricoli**

A seguito della Vs. richiesta di cui al prot. 2012/139169 del 27/9/2012, tenuto conto anche di quanto emerso alle riunioni relative all'esame e valutazione del prototipo dello Studio di Settore VG46U, la scrivente pur esprimendo un sostanziale parere positivo, ritiene utile fornire alcune osservazioni di seguito riportate.

#### **Incidenza del costo dei pezzi di ricambio**

L'attività in oggetto comporta l'impiego di pezzi di ricambio che possono avere una incidenza molto diversa rispetto al valore della prestazione. Vi sono infatti interventi di manutenzione e riparazione i cui pezzi di ricambio incidono poco e vi è quindi un alto valore aggiunto, mentre vi possono essere interventi che comportano l'impiego di pezzi di ricambio di valore elevato che, rispetto al totale dell'intervento eseguito dall'impresa incidono in maniera rilevante riducendo conseguentemente la marginalità.

Vista la tipologia particolare dell'attività che non consente l'individuazione del valore di specifici pezzi di ricambio di elevato valore impiegati nelle prestazioni, si ritiene utile inserire nel modello la richiesta di informazione relativa al "numero di interventi/prestazioni eseguite nell'anno". Ciò consentirà di individuare un costo medio sostenuto per ogni prestazione quale costo diretto della produzione (CVD+CPS) al fine di valutarne l'eventuale utilizzo nella prossima revisione per eventuali correttivi.

#### **Modalità organizzativa**

Dai dati emersi nel corso delle riunioni risulta irrilevante l'informazione in cui l'impresa segnala se è "indipendente" (D10), se è "Officina autorizzata" (D11) e se è "Concessionaria" (D12). Infatti visto che il 90% si dichiara indipendente e le altre tipologie sono marginali, l'informazione non è discriminante e potrebbe quindi essere eliminata in un'ottica di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti tenuti alla compilazione del modello degli studi di settore.



## Servizi alla Comunità

**Sede Nazionale**  
00161 Roma – Via G. A. Guattani, 13  
Tel (06) 441881  
Fax (06) 44249515 – Email: servizi.comunita@cna.it

**Sede di Bruxelles**  
**Ufficio Europeo ISB**  
36-38 Rue Joseph II  
Tel + 322 2307440  
Fax + 322 2307219  
info@isbineurope.eu

[www.cna.it/servizicomunita](http://www.cna.it/servizicomunita)

### **Tipologia dell'attività (caratteristica) prevalente**

Per evitare che i contribuenti commettano errori nella compilazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente esercitata, sarebbe opportuno inserire nell'applicativo di Gerico uno specifico "warning" qualora la percentuale delle attività tipiche dello studio indicate ai righi da D01 a D04 non superi il 50% del totale. La segnalazione potrebbe essere la seguente: "verificare correttezza studio in base alla tipologia di attività esercitata".

### **Modalità di svolgimento dell'attività: manutenzione e riparazione sul posto o a domicilio del cliente**

Per la prossima revisione dello studio si suggerisce di verificare se ci sono le condizioni per la realizzazione di uno specifico cluster da riferire a coloro che prevalentemente o esclusivamente svolgono l'attività direttamente sul posto o a domicilio del cliente.

A tal fine potrebbe essere inserita la richiesta di informazione nel quadro E-Beni strumentali della disponibilità di una "officina mobile/automezzo attrezzato per gli interventi direttamente sul posto o a domicilio del cliente"

### **Istruzioni per la compilazione del modello dello studio**

Per evitare che i contribuenti commettano errori nella compilazione dello studio di settore è opportuno precisare nelle relative istruzioni specifiche che i "Ricavi derivanti da interventi in garanzia" si intendono quelli derivanti dalle prestazioni eseguite dall'impresa nei confronti delle cd.case madri/costruttrici o nei confronti dei venditori/concessionarie.

Cordiali saluti.

Unione Servizi alla Comunità  
Il Presidente  
Bruno Tosi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bruno Tosi', written over a light blue horizontal line.

# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2012

## STUDIO VG48U

(Riparazione di elettrodomestici e di prodotti di consumo audio e video)

### Codici attività:

**95.21.00 - Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video;**

**95.22.01 - Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa.**

### 1) **PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti con *e-mail* del 12 marzo 2012. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio VG48U (evoluzione dello studio di settore UG48U), con nota prot. n. 2012/135645 del 20 settembre 2012, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate n. 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SOSE in data 12 e 30 ottobre 2012, sono stati esaminati sia esempi rilevati dalla Banca Dati degli studi di settore, sia esempi forniti dalle Organizzazioni interessate.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SOSE e delle seguenti Associazioni:

CGIA;

CNA;

## CONFARTIGIANATO.

**2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

La CONFARTIGIANATO, con nota pervenuta il 14 novembre 2012, ha rappresentato le proprie considerazioni in merito allo studio VG48U.

1) La crisi del settore. L'Associazione lamenta un andamento negativo del settore in cui operano le imprese artigiane che effettuano riparazioni di elettrodomestici e di prodotti di consumo audio e video. Tali imprese soffrirebbero il disagio derivante da *“nuove e più aggressive regole del mercato”*, un generale incremento dei costi aziendali, il diffondersi di nuove tendenze nei consumi ed *“il dilagare del fenomeno dell’abusivismo”*. Detti fattori determinerebbero forti disagi per le aziende del comparto tanto da determinare il rischio, a detta dell'Associazione, *“di comprometterne la sopravvivenza”*.

2) Irrigidimento delle condizioni contrattuali. Al riguardo l'Organizzazione evidenzia che, essendo le condizioni contrattuali imposte dalle case produttrici, le tariffe corrisposte ai riparatori, a fronte delle riparazioni effettuate, risulterebbero dimezzate e costituirebbero la causa primaria della contrazione dei ricavi.

3) Richiesta specifici correttivi. Per quanto attiene tale punto, l'Associazione rileva alcune criticità che sembrerebbero produrre effetti penalizzanti nella determinazione di una corretta stima dei ricavi, con il rischio di non *“cogliere in maniera fedele la realtà delle imprese del settore”*. A tal proposito la CONFARTIGIANATO richiede appositi correttivi per *“gli indicatori di seguito specificati”*:

a) collaboratori che svolgono compiti amministrativi: l'Associazione evidenzia che, spesso, le imprese che operano nel settore fruiscono del supporto collaborativo di un familiare che svolge *“esclusivamente attività amministrativa/di segreteria e che non concorre alla produzione del reddito”*. A tal proposito viene richiesto di adottare *“lo stesso meccanismo inserito nello studio di settore dell’autotrasporto (VG68U) - Quadro X, rigo X03, che contempla una voce specifica per tale fattispecie e cioè: “collaboratori che svolgono compiti amministrativi”*;

b) riparazioni in garanzia e acquisti in permuta. I ricavi conseguiti a seguito di riparazioni effettuate in garanzia risulterebbero diminuiti a causa della drastica riduzione delle tariffe corrisposte dalle *“case costruttrici”*. Considerato che, a parere della CONFARTIGIANATO, le informazioni presenti nel Quadro D non consentirebbero *“di evidenziare in maniera puntuale il mancato ricavo, in rapporto all’entità delle tariffe corrisposte dai produttori che varia sia per tipologia di prestazione, sia sotto il profilo*

*territoriale*”, la stessa propone di inserire nel Quadro D gli elementi di seguito riportati:

- *“n. interventi totali”*;
- *“n. interventi in garanzia relativi a piccoli elettrodomestici”*;
- *“n. interventi in garanzia relativi a grandi elettrodomestici”*;
- *“n. interventi fuori garanzia”*.

In merito, l’Organizzazione fa presente che *“la richiesta di escludere dai ricavi gli interventi in garanzia ha un fondamento oggettivo e risiede nel fatto che le tariffe corrisposte dalle case costruttrici sono state dimezzate e non coprono neanche i costi sostenuti dai riparatori”*.

Analogamente, per gli acquisti in permuta effettuati dai clienti, parrebbe che tali operazioni non garantiscano adeguati compensi ai riparatori. Al riguardo, l’Organizzazione osserva che per tutto *“il periodo di estensione della garanzia, fornita dal produttore, in caso di irreparabilità o elevato costo della riparazione, a insindacabile giudizio del produttore stesso, il Centro di Assistenza Tecnica deve procedere, in luogo della sostituzione gratuita del prodotto, alla permuta dell’apparecchiatura con il solo compenso relativo a trasporto ed installazione, senza nessun margine di guadagno. Tali operazioni, infatti, rientrano nella normale gestione delle riparazioni in garanzia”*.

4) Invecchiamento beni strumentali. L’Organizzazione evidenzia che *“i beni strumentali incidono in maniera consistente sulla produzione dei ricavi”* e ritiene che sarebbe necessario introdurre un correttivo che *“tenga conto, correttamente, del progressivo invecchiamento degli stessi beni (es. veicoli), prevedendo l’introduzione nel “Quadro Z” della richiesta di informazioni sul valore dei beni distinti per classi di età, in analogia con altri studi”*. La CONFARTIGIANATO, a tal proposito, ravvisa la necessità di introdurre un *“meccanismo più equo”* che possa prevedere *“l’abbattimento del valore commisurato alla oggettiva, fisiologica obsolescenza del bene. Ciò al fine di evitare risultati distorti e non rispondenti alla reale situazione delle imprese di riparazione di elettrodomestici”*.

5) Correttivi condizioni sfavorevoli – anche di natura geografica. L’Associazione fa presente che, per l’attività in esame, occorrerebbe *“tener conto di fattori e condizioni sfavorevoli”*, finanche della collocazione geografica delle imprese, poiché tali condizioni sembrerebbero determinare una *“diminuzione dei ricavi per i riparatori di elettrodomestici”*. L’Organizzazione lamenta l’insorgere di spese sostenute dalle imprese a causa di traffico, limiti di velocità, divieti di accessi nei centri storici e difficoltà di parcheggio, costi *“che non sono retribuiti e che incidono in maniera rilevante sulla produzione del reddito, almeno per il 30%”*. Tali costi non risulterebbero coperti dalla tariffa relativa al diritto di chiamata, né potrebbero essere *“riversati sull’importo dello stesso diritto di*

*chiamata, penalizzando ingiustamente gli utenti, considerato anche il delicato momento di congiuntura economica*". Al riguardo, la CONFARTIGIANATO ritiene sarebbe utile inserire nel modello VG48U, analogamente a quanto predisposto, in precedenza, per il modello VG68U (rigo D57), l'informazione relativa ai "Chilometri annui percorsi a vuoto" e propone "l'applicazione del richiamato correttivo anche allo studio dei riparatori di elettrodomestici". Inoltre, evidenzia l'esistenza di ulteriori difficoltà per le imprese che svolgono la propria attività in aree geografiche particolari, come ad esempio "le comunità montane, Venezia, etc.", difficoltà che si rifletterebbero in modo negativo "sulla capacità produttiva delle imprese del settore, determinando una forte contrazione dei ricavi. A tale proposito, come indicato in sede di riunione, sarà cura di Confartigianato attivarsi comunque presso i competenti Osservatori Regionali per segnalare specifiche problematiche territoriali che potrebbero determinare il mancato rispetto dei parametri previsti dallo studio di settore".

In conclusione, l'Organizzazione ribadisce la necessità dell'attuazione delle richieste formulate, nell'intento di rendere lo studio "effettivamente rispondente alla mutata realtà delle imprese aderenti, in funzione dei nuovi fenomeni del mercato" ed esprime parere favorevole sullo studio VG48U.

L'Organizzazione CNA, con nota pervenuta il 19 novembre 2012, pur esprimendo un "parere sostanzialmente positivo", ha rappresentato alcune considerazioni in merito alla revisione dello studio VG48U.

In particolare, l'Organizzazione ha evidenziato quanto di seguito riportato.

1) La crisi del settore. Il perdurare della crisi economica parrebbe aggravare ulteriormente le condizioni delle imprese che operano nel settore delle riparazioni; da ciò deriverebbe un alto "tasso di mortalità" delle aziende stesse o comunque un andamento economico che porrebbe la "stragrande maggioranza delle imprese al di sotto delle stime dello studio di settore". L'Organizzazione segnala un notevole incremento, nel corso degli ultimi due anni, di costi sostenuti per carburanti, energia elettrica, parcheggi, Tarsu, adempimenti per il RAEE, incremento della burocrazia per la gestione dei prodotti dismessi o non riparabili, aggiornamento pratiche Privacy, aggiornamento e definizione pratiche sicurezza. Viene evidenziato, inoltre "l'aumento vertiginoso dell'obsolescenza delle parti di ricambio" derivante dalla "immissione sul mercato di moltissimi nuovi modelli e di moltissimi prodotti provenienti dai paesi Asiatici a basso costo". La CNA, inoltre, rileva l'incremento di crediti inesigibili ed il ritardo dei pagamenti da parte di enti pubblici, nonché una drastica diminuzione delle riparazioni degli elettrodomestici a causa delle "diverse tendenze nei consumi delle famiglie che hanno portato anche al crollo delle vendite degli accessori agli elettrodomestici, ritenuti non indispensabili". L'Associazione denuncia l'"aumento del costo di acquisto dei pezzi di ricambio e in tanti casi anche diminuzione dei margini, diminuzione degli sconti effettuati dai fornitori e/o dalle case madri" e "l'impossibilità di trasferire sulle tariffe, vista la situazione economica congiunturale in atto, l'aumento dell'Imposta sul Valore Aggiunto", che

sembrerebbero determinare una *“ulteriore riduzione dei margini”*. L’Organizzazione rileva, inoltre, che l’attività di riparazione di elettrodomestici obbligherebbe i tecnici a frequentare continui corsi di formazione per far fronte agli aggiornamenti tecnici. Da ultimo, la CNA fa presente che *“le case madri, anche loro in piena crisi, hanno di fatto diminuito e in alcuni casi azzerato il già scarso rimborso per le riparazioni effettuate in garanzia con la regola non scritta del “prendere o lasciare”*”. Peraltro, a parere dell’Organizzazione la crisi avrebbe fatto crollare le vendite dei *“nuovi prodotti”* al pari delle riparazioni.

Tanto premesso, l’Associazione formula esplicita richiesta per l’introduzione di *“adeguati correttivi al fine di correggere eventuali sovrastime nei ricavi da applicare in modo differenziato sia per aree territoriali che per tipologie di attività e modelli organizzativi (cluster di riferimento)”*.

2) Attività svolta in garanzia. La CNA evidenzia che, spesso, le imprese che svolgono attività riparazioni degli elettrodomestici operano, relativamente all’assistenza in garanzia, con un margine di redditività talmente basso da *“determinare un’anomalia sia nella stima dei ricavi che negli indicatori di coerenza”*. A tal proposito, a parere dell’Organizzazione, sarebbe opportuno incrementare e dettagliare maggiormente le informazioni presenti nel quadro D dell’attuale modello; tuttavia, a causa della complessità delle casistiche esistenti, si potrebbe rischiare un appesantimento nella compilazione del modello (nello specifico, *“più che richiedere dettagli precisi potrebbe risultare più utile una indicazione in termini % dell’incidenza media di tali interventi nella descrizione di tutti i cluster”*). Inoltre, l’Organizzazione riterrebbe opportuno che l’Agenzia delle Entrate dia espressa indicazione agli uffici affinché venga prestata attenzione nella *“gestione delle singole posizioni da sottoporre a controllo qualora abbiano una quota rilevante di attività svolta in garanzia”*.

3) Semplificazione del modello acquisizione dati. La CNA, in ultimo, propone una semplificazione del modello, attraverso l’eliminazione di informazioni ritenute di *“scarsa rilevanza”*. A tal fine suggerisce di:

- a) *“eliminare dal modello i seguenti righi dei Costi specifici:*
  - *Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività (nella bozza del nuovo modello VG48U il rigo D17);*
  - *Costi per lo smaltimento dei rifiuti (nella bozza del nuovo modello VG48U il rigo D18)”*;
- b) *“unificare i seguenti righi in uno unico:*
  - *Riparazioni effettuate con tariffa fuori garanzia in qualità di centro di assistenza tecnica autorizzato (nella bozza del nuovo modello VG48U il rigo D11);*
  - *Riparazioni effettuate in qualità di centro di assistenza tecnica non autorizzato/riparatore indipendente (nella bozza del nuovo modello VG48U il rigo D12)”*.

### 3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Gli esempi analizzati si ritiene abbiano permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VG48U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In relazione a quanto evidenziato da parte CONFARTIGIANATO, si fa presente quanto di seguito riportato.

#### 1) La crisi del settore

Con riferimento alla denunciata situazione di crisi del settore, nel rimandare alle indicazioni fornite nella successiva sezione “4) *Considerazioni finali*”, si ritiene opportuno premettere quanto segue.

In merito all'osservazione relativa alla forte crisi che avrebbe colpito quelle imprese che si trovano ad operare con soggetti la cui attività è strettamente legata al settore della riparazione di prodotti elettronici (audio/video) e della riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa, si fa presente che le analisi che hanno condotto all'elaborazione della nuova evoluzione dello studio hanno preso in esame i dati comunicati dai contribuenti nei modelli presentati per il periodo di imposta 2010, anno in cui gli effetti della crisi risultavano già essersi pienamente manifestati. Ne consegue che tali analisi, effettuate in fase di costruzione dello studio di settore, sono state realizzate tenendo conto anche delle eventuali situazioni di crisi specifiche di settore, quali quelle lamentate dalle Organizzazioni. Circostanze particolari, di cui lo studio non dovesse tener conto, potranno in ogni caso essere indicate dal contribuente attraverso la compilazione, in Gerico, delle *Note Aggiuntive*, così come eventuali situazioni di crisi specifiche relative al periodo d'imposta 2012 saranno oggetto delle ulteriori analisi che verranno effettuate ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008.

#### 2) Irrigidimento delle condizioni contrattuali.

Per quanto concerne le condizioni contrattuali, imposte dalle imprese che costruiscono elettrodomestici, che sembrerebbero caratterizzate dalla corresponsione di “*tariffe dimezzate*”, si fa presente che particolari circostanze, di cui lo studio non dovesse tener conto, sono segnalabili da parte del contribuente, attraverso la compilazione delle *Note aggiuntive di Gerico*.

#### 3) Richiesta specifici correttivi.

Riguardo alla richiesta avanzata dall'Associazione di prevedere un correttivo per i “*collaboratori che svolgono compiti amministrativi*”, si precisa che ci si riserva di valutare l'entità del fenomeno rappresentato dalle Associazioni, alla luce di ulteriori elementi di riscontro, anche documentali, che le stesse vorranno fornire in merito.

Per quanto attiene la “*richiesta di escludere dai ricavi gli interventi in garanzia*” proposta dall'Associazione, non si ritiene accoglibile in quanto priva dell'asserito “*fondamento oggettivo*”. Tuttavia, in riferimento alla proposta di

implementare il quadro D (relativamente alle “*riparazioni in garanzia - acquisti in permuta*”), ci si riserva di valutare l’opportunità di introdurre appositi righe nel quadro Z da predisporre per la prossima evoluzione dello studio, ed eventualmente di intervenire, anche a seguito di ulteriori confronti con le Organizzazioni interessate.

4) Invecchiamento beni strumentali. Per quanto attiene il fenomeno dell’obsolescenza dei beni strumentali, è opportuno evidenziare che i contribuenti hanno la possibilità di segnalare il livello di obsolescenza attraverso la compilazione delle *Note aggiuntive di Gerico*, fornendo anche una descrizione della correlazione tra tale obsolescenza e la diversa partecipazione dei beni stessi al processo produttivo, rispetto a quella ordinariamente prevista per beni della medesima tipologia. Comunque, ci si riserva di valutare l’opportunità di integrare le informazioni attualmente presenti nel modello, intervenendo in fase di predisposizione dell’apposito quadro Z relativo alla prossima evoluzione, anche a seguito di eventuale confronto con le Organizzazioni interessate.

5) Correttivi condizioni sfavorevoli – anche di natura geografica.

Relativamente alla richiesta di uno specifico correttivo che tenga conto dei “*Chilometri annui percorsi a vuoto*”, ci si riserva di valutare l’entità del fenomeno rappresentato dalle Associazioni, alla luce di ulteriori elementi di riscontro, anche documentali, che le stesse vorranno fornire al riguardo.

Per quanto riguarda le “*condizioni sfavorevoli*”, legate a talune localizzazioni geografiche delle imprese, si rammenta, che, come già anticipato in sede di riunione, sono stati istituiti, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 ottobre 2007, gli Osservatori Regionali, che hanno il compito di individuare eventuali specifiche condizioni di esercizio delle attività economiche a livello locale. La funzione degli Osservatori Regionali è, pertanto, quella di individuare eventuali elementi che caratterizzano, sul territorio, l’esercizio delle attività economiche oggetto degli studi di settore; tali elementi, qualora ritenuti rilevanti, possono contribuire sia al complesso processo di manutenzione degli studi stessi, sia alla relativa fase applicativa in sede di accertamento.

In relazione a quanto evidenziato dalla CNA si formulano, di seguito, alcune considerazioni.

1) La crisi del settore

Si rimanda a quanto evidenziato al punto 1 relativamente alle osservazioni presentate dalla CONFARTIGIANATO.

2) Attività svolta in garanzia

Si rimanda a quanto evidenziato al punto 2 relativamente alle osservazioni presentate dalla CONFARTIGIANATO.

3) Semplificazione del modello acquisizione dati

Per quanto attiene i punti 1 e 2 delle osservazioni presentate dalla CNA, si evidenzia che, relativamente alle imprese che operano nel settore delle riparazioni degli elettrodomestici che svolgono assistenza in garanzia (con un margine di lucro che parrebbe molto basso) ed alle variabili indicate nel quadro D dell'attuale modello (apparentemente non totalmente esaustive), ci si riserva di valutare l'opportunità di introdurre appositi righi nel quadro Z da predisporre per la prossima evoluzione dello studio, anche a seguito di confronto con le Organizzazioni interessate.

#### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG48U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011 e 13 giugno 2012.

Roma, 6 dicembre 2012

## **PARERE STUDIO SETTORE VG48U**

**RIPARAZIONE DI PRODOTTI ELETTRONICI DI CONSUMO AUDIO E VIDEO (CODICE ATTIVITÀ: 95.21.00);  
RIPARAZIONE DI ELETTRODOMESTICI E DI ARTICOLI PER LA CASA (CODICE DI ATTIVITÀ: 95.22.01).**

Occorre una premessa imprescindibile alla formulazione del parere sullo Studio di Settore VG48U, premessa legata all'attuale, grave condizione congiunturale in cui versano le imprese artigiane che operano nel settore della riparazione degli elettrodomestici, particolarmente colpite dalla crisi.

Le nuove e più aggressive regole del mercato, il generale incremento dei costi aziendali, le diverse tendenze dei consumi, il dilagare del fenomeno dell'abusivismo sono i principali fattori che hanno determinato la situazione di disagio in cui versano attualmente le aziende associate del comparto e che rischiano di comprometterne la sopravvivenza.

Il quadro economico, già critico, è ulteriormente aggravato dall'irrigidimento delle condizioni contrattuali imposte dalle case costruttrici di elettrodomestici che hanno dimezzato le tariffe corrisposte ai riparatori per la prestazione dei servizi dagli stessi erogati, con conseguenze disastrose sul piano dei ricavi, e che non sono sufficienti neanche a compensare i costi sostenuti dai riparatori.

In particolare, Confartigianato Riparatori Elettrodomestici rileva alcune criticità nell'impostazione del prototipo dello Studio di Settore VG48U che producono effetti estremamente penalizzanti ai fini della corretta stima dei ricavi, non consentendo, quindi, di cogliere in maniera fedele la realtà delle imprese del settore.

Entrando nel dettaglio delle problematiche della categoria, al fine di evitare risultati contabili distorti che non rispecchiano la situazione delle imprese, **Confartigianato Riparatori Elettrodomestici richiede specifici correttivi al prototipo dello studio in esame per quanto concerne gli indicatori di seguito specificati.**

- Penalizzante impatto sui ricavi del familiare e/o altro personale che svolge esclusivamente attività amministrativa/di segreteria e che non concorre alla produzione del reddito. La questione, come sottolineato nel dibattito, potrebbe essere superata adottando lo stesso meccanismo inserito nello studio di settore dell'autotrasporto (VG68U) - Quadro X, rigo X03, che contempla una voce specifica per tale fattispecie e cioè: "collaboratori che svolgono compiti amministrativi".
- Rilevante incidenza sui ricavi delle riparazioni in garanzia che in realtà, invece, per i riparatori di elettrodomestici rappresentano una perdita ingente. L'introduzione del "Quadro D" non risolve il problema, in quanto non consente di evidenziare in maniera puntuale il mancato ricavo, in rapporto all'entità delle tariffe corrisposte dai produttori che varia sia per tipologia di prestazione, sia sotto il profilo territoriale. Per sanare l'anomalia, si propone, pertanto, di modificare il "Quadro D" con l'introduzione delle seguenti voci: "n. interventi totali"; "n. interventi in garanzia relativi a piccoli elettrodomestici"; "n. interventi in garanzia relativi a grandi elettrodomestici"; "n. interventi fuori garanzia". Come evidenziato nelle riunioni, la motivazione alla base della richiesta di escludere dai ricavi gli interventi in garanzia ha un fondamento oggettivo e risiede nel fatto che le tariffe corrisposte dalle case costruttrici sono state dimezzate e non coprono neanche i costi sostenuti dai riparatori. In tale fattispecie rientra anche la problematica degli acquisti in permuta, per le ragioni di seguito specificate. Durante il periodo di estensione della garanzia, fornita dal produttore, in caso di irreparabilità o elevato costo della riparazione, a insindacabile giudizio del produttore stesso, il Centro di Assistenza Tecnica deve procedere, in luogo della sostituzione gratuita del prodotto, alla permuta dell'apparecchiatura con il solo compenso relativo a trasporto ed installazione, senza nessun margine di guadagno. Tali operazioni, infatti, rientrano nella normale gestione delle riparazioni in garanzia.
- Considerato che i beni strumentali incidono in maniera consistente sulla produzione dei ricavi, si rileva la necessità di introdurre un correttivo che tenga conto, correttamente, del progressivo invecchiamento degli stessi beni (es. veicoli), prevedendo l'introduzione nel "Quadro Z" della richiesta di informazioni sul valore dei beni distinti per classi di età, in analogia con altri studi. Appare, infatti, più equo prevedere un meccanismo che preveda l'abbattimento del valore commisurato alla oggettiva, fisiologica obsolescenza del bene. Ciò al fine di evitare risultati distorti e non rispondenti alla reale situazione delle imprese di riparazione di elettrodomestici.

- Necessità di prevedere correttivi che tengano conto di fattori e condizioni sfavorevoli, anche di natura geografica, che determinano oggettivamente una diminuzione dei ricavi per i riparatori di elettrodomestici. In tale logica rientra la questione dei costi per spostamenti a vuoto (traffico, limiti di velocità, limitazioni e divieti di accesso nei centri storici, difficoltà di parcheggio, etc.) che non sono retribuiti e che incidono in maniera rilevante sulla produzione del reddito, almeno per il 30%. Tali costi non sono assolutamente coperti dalla tariffa relativa al diritto di chiamata ("Quadro D" - rigo D17), né potrebbero essere riversati sull'importo dello stesso diritto di chiamata, penalizzando ingiustamente gli utenti, considerato anche il delicato momento di congiuntura economica. Al riguardo, il modello dello studio VG68U dell'autotrasporto al Quadro D "Elementi specifici dell'attività" - rigo D57 "Chilometri annui percorsi a vuoto" offre la soluzione ideale al caso, riequilibrando il meccanismo di calcolo del reddito sulla base di elementi oggettivi, senza particolari artifici. Pertanto, si propone l'applicazione del richiamato correttivo anche allo studio dei riparatori di elettrodomestici. Anche le difficoltà ad operare in particolari aree geografiche come le comunità montane, Venezia, etc., si riflettono negativamente sulla capacità produttiva delle imprese del settore, determinando una forte contrazione dei ricavi. A tale proposito, come indicato in sede di riunione, sarà cura di Confartigianato attivarsi comunque presso i competenti Osservatori Regionali per segnalare specifiche problematiche territoriali che potrebbero determinare il mancato rispetto dei parametri previsti dallo studio di settore.

In conclusione, Confartigianato Riparatori Elettrodomestici, esprime parere favorevole sullo Studio di Settore VG48U, ribadendo tuttavia la imprescindibile necessità che le richieste sopra descritte vengano accolte e si possano tradurre in concrete modifiche dell'attuale impostazione dello stesso studio di settore, al fine di renderlo effettivamente rispondente alla mutata realtà delle imprese aderenti, in funzione dei nuovi fenomeni del mercato.

Roma, 30 ottobre 2012



#### **Confartigianato Imprese**

---

Via S. Giovanni in Laterano, 152 - 00184 Roma - Tel. 06 70374.440 – Fax: 06 77260735  
[www.confartigianato.it](http://www.confartigianato.it) - [alessandra.cala@confartigianato.it](mailto:alessandra.cala@confartigianato.it)



## Installazione e Impianti

Sede Nazionale  
00161 Roma - Via G.A. Guattani, 13  
Tel (06) 441881 – 44188262  
Fax (06) 44249515 - E-Mail: [installazione.impianti@cna.it](mailto:installazione.impianti@cna.it)

Sede di Bruxelles  
B - 1000 Bruxelles - Rue du Commerce, 124  
Tel + 322 2307442-429  
Fax + 322 2307219 - E-Mail: [bruxelles@cna.it](mailto:bruxelles@cna.it)

[www.cna.it](http://www.cna.it)

Prot. 113/GP/ab

Roma, 14 Novembre 2012

**Egr. Capo Ufficio  
Dr. Massimo VARRIALE  
Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale Accertamento  
Settore Governo dell'Accertamento  
Ufficio Studi di Settore**

email: [dc.acc.studisetto@agenziaentrate.it](mailto:dc.acc.studisetto@agenziaentrate.it)

**Oggetto: Osservazioni studio di Settore VG48U riguardante le seguenti attività di servizi:**

- 95.21.00 – *Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video;*
- 95.22.01 – *Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa.*

Con riferimento alla Vs. richiesta di cui al prot. 2012/158150 del 30/10/2012, si formulano le seguenti osservazioni.

### **Crisi del settore**

La perdurante crisi economica che continua a caratterizzare in modo significativo il Paese ha ulteriormente aggravato una crisi del settore delle imprese di cui allo studio VG48U in cui versano da tempo.

Ne è riprova il fatto che il tasso di mortalità delle imprese del settore è tra i più alti in assoluto.

Ciò premesso, lo studio VG48U è stato oggetto di revisione sulla base dei dati del periodo di imposta 2010.

Da tale anno l'andamento economico delle imprese è ulteriormente peggiorato e rischia di porre la stragrande maggioranza delle imprese al di sotto delle stime dello studio di settore.

A titolo meramente esemplificativo si segnala che negli ultimi due anni:

- Il costo dell'energia è aumentato enormemente
  - +50% per il carburante diesel che è passato da 1,21 a 1,80 €;
  - +40% per la Super che è passata da 1,36 a 1,90 €;
  - +18% per il gas che è passato da 0,74 a 0,87 al mc.
  - +18% per l'energia elettrica che è passata da 0,162 a 0,191 € al Kwh.
- I parcheggi sono aumentati mediamente del 50% in tutte le città;
- La Tarsu è mediamente aumentata dal 30% al 50%;

- Gli adempimenti per il RAEE hanno portato una nuova spesa media di euro 400,00, con un aumento della burocrazia per le gestione dei prodotti dismessi o non riparabili;
- Aggiornamento pratica Privacy circa 200,00 euro.
- Aggiornamento e definizione pratiche sicurezza, Legge 81/08, circa 1.500,00 euro più tutta la burocrazia.
- Aumento vertiginoso dell'obsolescenza delle parti di ricambio a causa della immissione sul mercato di moltissimi nuovi modelli e di moltissimi prodotti provenienti dai paesi Asiatici a basso costo;
- Aumento sensibile dei mancati pagamenti e dei crediti inesigibili.
- Ritardo dei pagamenti da parte degli enti pubblici anche per piccoli lavori di manutenzione (ospedali, comuni ecc) e in più maggiore burocrazia anche solo per entrare e recarsi nei reparti (Duvri, POS ecc).
- Crollo delle riparazioni fuori garanzia dipendenti anche dalle diverse tendenze nei consumi delle famiglie che hanno portato anche al crollo delle vendite degli accessori agli elettrodomestici, ritenuti non indispensabili;
- Aumento del costo di acquisto dei pezzi di ricambio e in tanti casi anche diminuzione dei margini, diminuzione degli sconti effettuati dai fornitori e/o dalle case madri;
- L'impossibilità di trasferire sulle tariffe, vista la situazione economica congiunturale in atto, l'aumento dell'Imposta sul Valore Aggiunto. Ciò determina una ulteriore riduzione dei margini;
- Aumento delle difficoltà nelle riparazioni che comporta l'impegno di parecchi giorni all'anno per gli aggiornamenti tecnici e corsi di formazione;
- Le case madri, anche loro in piena crisi, hanno di fatto diminuito e in alcuni casi azzerato il già scarso rimborso per le riparazioni effettuate in garanzia con la regola non scritta del "prendere o lasciare";
- La crisi in atto ha fatto crollare i consumi e quindi le vendite dei nuovi prodotti e, contemporaneamente, sono crollate le riparazioni. Non è infatti vero che nei momenti in cui non si vende il nuovo prodotto aumentano le riparazioni. Le due attività sono sempre andate a di pari passo, e quando le vendite vanno bene anche le riparazioni vanno bene.

Questa dinamica negativa del settore comporta la necessità che siano introdotti adeguati **correttivi** al fine di correggere eventuali sovrastime nei ricavi da applicare in modo differenziato sia per aree territoriali che per tipologie di attività e modelli organizzativi (cluster di riferimento).

### **Attività svolta in garanzia**

Le imprese del settore sono obbligate a svolgere l'assistenza in garanzia e su tale quota di attività i riparatori nella migliore delle ipotesi non realizzano alcun margine, anzi il per lo più viene a determinarsi una marginalità negativa.

Conseguentemente una rilevante quota di attività svolta in garanzia potrebbe determinare un'anomalia sia nella stima dei ricavi che negli indicatori di coerenza.

Le informazioni ora presenti nel quadro D degli elementi specifici non sono sufficienti a cogliere tale problematica per il superamento della quale occorrerebbe richiedere molte

più informazioni dettagliate relativamente al numero delle prestazioni svolte in garanzia (a seconda del tipo di intervento) e i costi ad essi correlati. Tuttavia tali richieste appesantirebbero gli adempimenti delle imprese nella compilazione del modello. Conseguentemente più che richiedere dettagli precisi potrebbe risultare più utile una indicazione in termini % dell'incidenza media di tali interventi nella descrizione di tutti i cluster.

Tale dato consentirebbe oggettivamente di valutare per la singola impresa, rispetto al cluster di appartenenza, se l'attività svolta in garanzia determina una maggiore o minore criticità nell'applicazione dello studio.

Si propone conseguentemente che l'Agenzia dia indicazioni di cautela agli Uffici territoriali ai fini della gestione delle singole posizioni da sottoporre a controllo qualora abbiano una quota rilevante di attività svolta in garanzia.

### **Semplificazione del modello acquisizione dati**

Tenuto conto della scarsa rilevanza dei valori indicati e la loro scarsa utilizzabilità ai fini dell'analisi, tenendo conto delle esigenze di semplificazione per le imprese del settore, si propone di eliminare dal modello i seguenti rigi dei **Costi specifici**:

- Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività (nella bozza del nuovo modello VG48U il rigo D17)
- Costi per lo smaltimento dei rifiuti (nella bozza del nuovo modello VG48U il rigo D18).

Sempre in un'ottica di semplificazione degli adempimenti delle imprese, si propone di unificare i seguenti rigi in uno unico:

- Riparazioni effettuate con tariffa fuori garanzia in qualità di centro di assistenza tecnica autorizzato (nella bozza del nuovo modello VG48U il rigo D11);
- Riparazioni effettuate in qualità di centro di assistenza tecnica non autorizzato/riparatore indipendente (nella bozza del nuovo modello VG48U il rigo D12).

§§§§§§§§§§

In conclusione, l'Associazione esprime un parere sostanzialmente positivo alla revisione dello studio in oggetto, confidando che in sede di validazione dello studio nella riunione della Commissione degli Esperti siano tenute in debita considerazione le osservazioni espresse.

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

**Il Presidente**

**Il Responsabile**




(Carmine Battipaglia)

(Guido Pesaro)



# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2012

## STUDIO VG52U

(Confezionamento di generi alimentari e non)

### Codici attività:

**82.92.10 – Imballaggio e confezionamento di generi alimentari;**

**82.92.20 – Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari.**

### **1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Organizzazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti con *e-mail* del 12 marzo 2012. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio VG52U (evoluzione dello studio di settore UG52U), con nota prot. n. 2012/130660 del 11 settembre 2012, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate n. 2 riunioni presso i locali della SOSE, per i giorni 10 e 23 ottobre 2012.

In merito si evidenzia che non si è avuta adesione alle due riunioni da parte delle Organizzazioni di categoria.

### **2) OSSERVAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Organizzazioni di categoria interessate.

### **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In assenza di esempi trasmessi dalle Organizzazioni di categoria è stata utilizzata la Banca Dati degli studi di settore al fine di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VG52U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità.

### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG52U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011 e 13 giugno 2012.

Roma, 6 dicembre 2012

# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2012

## STUDIO VG53U

(Servizi linguistici e organizzazione di convegni e fiere)

### Codici attività:

**74.30.00 - Traduzione e interpretariato;**

**82.30.00 - Organizzazione di convegni e fiere.**

### **1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti con *e-mail* del 12 marzo 2012. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio VG53U (evoluzione dello studio di settore UG53U), con nota prot. n. 2012/141619 del 2 ottobre 2012, nota prot. n. 2012/153961 del 23 ottobre 2012 e nota prot. n. 2012/154863 del 24 ottobre 2012, inoltrate per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate n. 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SOSE in data 23 ottobre 2012 e 8 novembre 2012, sono stati esaminati sia esempi estratti dalla Banca Dati degli studi di settore sia esempi forniti dalle Organizzazioni interessate.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

- AITI;

- CNA.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Le Organizzazioni AITI e CNA, con nota congiunta del 20 novembre 2012, pur esprimendo un *“parere sostanzialmente positivo”*, hanno rappresentato le considerazioni, di seguito riportate, in merito alla revisione dello studio VG53U.

### Dinamica della crisi economica in atto

Sul punto le Associazioni osservano che dal 2010 (anno di costruzione del nuovo studio VG53U), l'andamento del settore avrebbe subito un ulteriore rallentamento. Tale dinamica negativa comporterebbe, a parere delle Associazioni, *“la necessità che siano introdotti adeguati correttivi crisi al fine di correggere eventuali sovrastime nei ricavi/compensi da applicare in modo differenziato sia per aree territoriali che per tipologie di attività e modelli organizzativi (cluster di riferimento)”*.

### Qualifica del soggetto: impresa o professionista

Le Associazioni osservano che, nonostante lo studio in oggetto contempli attività svolte sia sotto forma di impresa che di lavoro autonomo, la formazione dei *cluster* prescinderebbe dalla qualifica reddituale, essendo basata su fattori discriminanti quali *“la tipologia di attività e il fattore dimensionale”*. A parere delle stesse, considerato che la *“metodologia di ricostruzione dei ricavi (per le imprese) è differente rispetto a quella dei compensi (per i professionisti)”*, si potrebbero determinare delle criticità, qualora un soggetto venisse assegnato ad un *cluster* che preveda, in prevalenza, la presenza di soggetti con qualifica reddituale diversa da quella propria. Le Associazioni chiedono che, in merito a tale criticità, siano date specifiche indicazioni agli uffici *“affinché ne tengano conto sia nella fase di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, sia nella gestione dell'eventuale contraddittorio”*.

### Applicazione del principio di cassa per i professionisti

Sul punto le Associazioni osservano che l'attività svolta sotto forma di lavoro autonomo potrebbe comportare dei disallineamenti tra i costi sostenuti per le prestazioni eseguite ed i relativi compensi percepiti, in virtù dell'applicazione del criterio di cassa in luogo di quello della competenza. Le stesse ritengono che tale criticità debba essere sottoposta all'attenzione degli uffici affinché ne tengano conto nella *“gestione delle posizioni da sottoporre a controllo e nell'eventuale contraddittorio”*.

### Aggiunta del campo “Ore”

Le Associazioni propongono di inserire, nella sezione *“Elementi specifici dell'attività”*, l'informazione sulle *“Ore”*, atteso che le stesse risultano utilizzate come unità di misura di numerose attività, quali la revisione, la consulenza

terminologica, il coordinamento di progetti di traduzione, lo “*sbobinamento*”, etc..

### Ex Minimi

Le Associazioni ritengono auspicabile che sia riconfermata, anche per il periodo d'imposta 2012, la richiesta delle informazioni presenti nel quadro V dell'attuale modello, relative al regime dei minimi, con particolare riferimento ai righe V03 e V04.

Attività svolta nei confronti dell'Autorità giudiziaria (tribunali, preture, ecc.), degli Enti pubblici, dei Centri di traduzione ed interpretariato e delle Case editrici

A parere delle Associazioni, l'attività svolta dai traduttori nei confronti dell'“*Autorità giudiziaria*” comporterebbe una “*scarsissima resa*” rispetto a quella derivante dalle prestazioni rese ad altre tipologie di soggetti, circostanza “*...aggravata anche dall'incasso molto differito delle prestazioni*”. L'informazione presente al rigo D20 del modello (sezione “*Tipologia della clientela*”) non rilevarebbe, secondo le Associazioni, nell'attribuzione ad uno specifico *cluster*, né sarebbe “*un elemento su cui sono applicati correttivi nella stima*”. Le Associazioni ritengono che tale elemento potrebbe determinare anomalie, sia nella stima dei ricavi/compensi, sia nel funzionamento degli indicatori di coerenza “*Valore aggiunto per addetto*” per le imprese e “*Resa oraria per addetto*” per i professionisti. In merito alle criticità evidenziate, le Associazioni chiedono che siano date indicazioni agli uffici affinché ne tengano conto sia nella fase di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, sia nella gestione di un'eventuale contraddittorio.

Medesime considerazioni, ad eccezione del riferimento all'“*...incasso molto differito delle prestazioni*”, vengono rappresentate dalle Associazioni relativamente alle informazioni di cui ai righe D22 (“*Enti pubblici*”), D16 (“*Centri di traduzione e interpretariato*”) e D18 (“*Case editrici*”) della sezione “*Tipologia della clientela*”.

### **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Gli esempi analizzati si ritiene abbiano permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VG53U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano gli operatori economici interessati.

Tanto premesso, in relazione a quanto evidenziato dalle Associazioni, si formulano di seguito alcune considerazioni.

#### Dinamica della crisi economica in atto

Con riferimento all'osservazione delle Associazioni secondo la quale, dal periodo d'imposta 2010, l'andamento del settore avrebbe subito un ulteriore

rallentamento e che tale dinamica negativa renderebbe necessari adeguati correttivi crisi al fine di evitare sovrastime di ricavi/compensi, si rinvia alle indicazioni fornite nella successiva sezione “4) *Considerazioni finali*”.

#### Qualifica del soggetto: impresa o professionista

In merito all’osservazione secondo la quale, attesa la differente costruzione della funzione di regressione per l’attività di impresa e per quella professionale, potrebbero manifestarsi criticità qualora un soggetto venisse assegnato ad un *cluster* che preveda, in prevalenza, la presenza di soggetti con qualifica reddituale diversa rispetto a quella propria, si rappresenta quanto segue.

Si premette che la *Cluster analysis* è una tecnica statistica che, sulla base dei risultati dell’*Analisi in componenti principali*, consente di identificare gruppi omogenei di soggetti che vengono raggruppati in termini di caratteristiche strutturali ed organizzative simili.

La ragione per cui un soggetto che, ad esempio, eserciti l’attività in forma di lavoro autonomo, possa essere “*attratto*”, sulla base dell’*Analisi discriminante*, in un *cluster* in cui, “*in prevalenza*”, siano presenti soggetti che esercitano l’attività in forma di impresa, è legata alla circostanza che lo stesso presenti caratteristiche strutturali ed organizzative (definite dalle variabili del modello) che lo rendono, nel complesso, simile agli altri contribuenti del *cluster* a cui risulta assegnato.

Relativamente alle modalità di stima dei ricavi/compensi per i soggetti che, nell’ambito del medesimo *cluster*, svolgono l’attività in forma di impresa o di lavoro autonomo, è opportuno sottolineare come la funzione di regressione venga definita separatamente per ciascuna delle categorie reddituali. Pertanto, nell’esempio prospettato (relativo a un contribuente con reddito di lavoro autonomo che rientri in un *cluster* composto prevalentemente da imprese), la funzione di regressione è comunque “*costruita*” sui dati dei contribuenti, presenti all’interno di tale *cluster*, che svolgono l’attività in forma di lavoro autonomo.

Tuttavia, si ricorda che, qualora il contribuente dovesse non identificarsi pienamente nel *cluster* in cui è stato collocato, tale circostanza potrà essere evidenziata nella sezione relativa alle “*note aggiuntive*” di GERICO e sottoposta all’attenzione dell’ufficio in sede di contraddittorio.

#### Applicazione del principio di cassa per i professionisti

In merito all’osservazione secondo la quale l’attività svolta sotto forma di lavoro autonomo possa comportare “*disallineamenti*” tra i costi sostenuti per le prestazioni eseguite ed i relativi compensi percepiti, in virtù dell’applicazione del criterio di cassa in luogo di quello della competenza, si rappresenta che, già a partire dal p.i. 2010, il modello dello studio in questione contiene informazioni di dettaglio, da compilare nel caso di svolgimento dell’attività in forma di lavoro autonomo, relative ad alcune variabili rilevanti ai fini della stima. In particolare, si tratta del dettaglio (“*Cartelle tradotte*”, “*Righe tradotte*”, “*Parole tradotte*”,

“*Giornate di interpretariato*”) riferito agli incarichi per i quali si siano percepiti compensi nel periodo di imposta, distinto in base alla circostanza che gli incarichi stessi afferiscano il periodo di imposta cui si riferisce il modello o precedenti periodi di imposta.

Al riguardo, si evidenzia che tali informazioni di dettaglio costituiscono un elemento di supporto ai fini dell’attività di analisi sulle posizioni dei contribuenti. Infatti, la composizione del totale incarichi in relazione al periodo di imposta in cui gli stessi sono stati assunti (nel periodo d’imposta oggetto di applicazione dello studio di settore oppure nei periodi d’imposta precedenti) fornisce indicazioni sulla misura in cui le spese sostenute nel periodo d’imposta possano essere direttamente riferite ai compensi percepiti. Sulle problematiche evidenziate, tuttavia, ci si riserva di valutare l’entità del fenomeno rappresentato dalle Organizzazioni, alla luce di ulteriori elementi di riscontro che le stesse vorranno fornire, ed eventualmente di procedere a richiamare, in merito, l’attenzione degli uffici con un successivo documento di prassi.

#### Aggiunta del campo “Ore”

In merito alla proposta di inserire, nella sezione “*Elementi specifici dell’attività*”, l’informazione sulle “Ore” come unità di misura di attività quali la revisione, la consulenza terminologica, il coordinamento di progetti di traduzione, e lo sbobinamento, ci si riserva di valutare l’opportunità di introdurre il dato sulle “Ore”, ed eventualmente i dati relativi alle attività sopra citate, non contemplate nell’attuale modello, nel quadro Z da predisporre per la prossima evoluzione dello studio.

#### Ex Minimi

In merito alla possibilità, auspicata dalle Associazioni, di riconfermare, per il periodo d’imposta 2012, le informazioni riferite al regime dei minimi, presenti nell’attuale quadro “V”, si rappresenta che, in questa sede, è possibile solo ipotizzare che la presenza di tali informazioni potrà essere riconfermata anche per le annualità successive al 2011.

Attività svolta nei confronti dell’Autorità giudiziaria (tribunali, preture, ecc.), degli Enti pubblici, dei Centri di traduzione ed interpretariato e delle Case editrici.

Sul punto le Associazioni rilevano che l’attività dei traduttori svolta nei confronti di soggetti quali “*Autorità giudiziaria*” (rigo D20), “*Enti pubblici*” (rigo D22), “*Centri di traduzione e interpretariato*” (rigo D16) e “*Case editrici*” (rigo D18), sarebbe caratterizzata da margini di redditività molto più bassi rispetto a quelli derivanti dalle prestazioni rese ad altri soggetti. In merito a tale supposta anomalia, che a parere delle Associazioni inciderebbe, oltre che sulla stima dei ricavi/compensi, anche sul funzionamento degli indicatori di coerenza “*Valore aggiunto per addetto*” per le imprese e “*Resa oraria per addetto*” per i professionisti, ci si riserva di valutare l’entità del fenomeno rappresentato dalle Associazioni, alla luce di ulteriori elementi di riscontro che le stesse vorranno

fornire, ed eventualmente procedere a richiamare, in merito, l'attenzione degli uffici con un successivo documento di prassi.

#### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG53U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano gli operatori economici del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011 a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011 e 13 giugno 2012.

Roma, 6 dicembre 2012



**CNA PROFESSIONI**  
**Sede Nazionale**  
Via G. A. Guattani, 13 –  
00161 Roma  
Tel. 06/441881 – Fax  
06/44188515  
[www.cna.it](http://www.cna.it)



**Associazione Italiana  
Traduttori e Interpreti**

**ISB in Europe**  
36-38, Rue Joseph II B –  
1000 Bruxelles  
Tel + 322 2307440  
Fax +322 2307219  
e-mail  
[info@isbineurope.eu](mailto:info@isbineurope.eu)

**OGGETTO: Parere e osservazioni sulla revisione dello studio VG53U relativo alle attività:**

- 74.30.00 – Traduzione e interpretariato;
- 82.30.00 – Organizzazione di convegni e fiere.

A seguito della Vs. richiesta di cui al prot. 2012/157061 del 29/10/2012 l'Associazione di categoria ritiene che l'impianto prospettato sia sufficientemente idoneo a fotografare con efficacia il comparto merceologico, ancorché sottolinei che il settore risente sempre più degli effetti della crisi economica in atto. Si ritiene tuttavia di formulare alcune osservazioni di cui è opportuno tenere conto.

**Dinamica della crisi economica in atto**

Lo studio in evoluzione è stato sviluppato sulla base dei dati del periodo di imposta 2010, e da tale anno l'andamento del settore ha subito un ulteriore rallentamento. Questa dinamica negativa del settore comporta la necessità che siano introdotti adeguati **correttivi crisi** al fine di correggere eventuali sovrastime nei ricavi/compensi da applicare in modo differenziato sia per aree territoriali che per tipologie di attività e modelli organizzativi (cluster di riferimento).

**Qualifica del soggetto: impresa o professionista**

Lo studio riguarda le attività di cui ai codici Ateco 74.30.00 e 82.30.00, sia svolte sotto forma di impresa, sia in qualità di lavoro autonomo professionale.

La formazione dei cluster prescinde dalla qualifica reddituale ed è basata sulla *tipologia di attività* e sul *fattore dimensionale*.

Considerato che la metodologia di ricostruzione (*cd.formula di regressione*) dei ricavi (per le imprese) è differente rispetto a quella dei compensi (per i professionisti), possono determinarsi criticità se un soggetto viene assegnato ad un cluster la cui prevalenza è di soggetti con qualifica reddituale diversa da quella esercitata dal contribuente.

Di tale criticità è opportuno siano date indicazioni specifiche agli uffici territoriali da parte dell'Agenzia delle entrate, affinché ne tengano conto sia nella fase di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, sia nella gestione dell'eventuale contraddittorio.

### **Applicazione del principio di cassa per i professionisti**

L'attività svolta in forma di lavoro autonomo professionale comporta che possono esserci disallineamenti tra i costi sostenuti per le prestazioni eseguite e il relativo compenso in quanto deve essere applicato il criterio di cassa e non della competenza.

Occorre che tale problematica, peraltro comune a tutte le attività professionali, sia ribadita dall'Agenzia agli uffici territoriali affinché ne tengano conto nella gestione delle posizioni da sottoporre a controllo e nell'eventuale contraddittorio.

### **Aggiunta del campo "Ore"**

Agli Elementi specifici dell'attività (righe D32-35) si suggerisce di aggiungere il campo "Ore", unità di misura utilizzata per numerose attività quale la revisione, la consulenza terminologica, il coordinamento di progetti di traduzione, lo sbobinamento, ecc.

### **Ex Minimi**

E' auspicabile che siano riconfermate le specifiche informazioni presenti nel modello degli studi 2012 (periodo d'imposta 2011) relativamente al fatto se il soggetto ha adottato il regime dei minimi in precedenza.

Ci si riferisce alla caselle V03, da barrare nel caso di *>Applicazione del regime dei "minimi" nel periodo d'imposta precedente<*, e di V04, da barrare nel caso di *>Cessazione del regime dei "minimi" in uno dei due periodi precedenti<*.

Tali informazioni consentono infatti, anche all'Agenzia delle entrate, di meglio cogliere la condizione di "marginalità" dei contribuenti soprattutto quelli con ridotti volumi di ricavi/compensi.

### **Attività svolta nei confronti dell'Autorità giudiziaria (tribunali, preture, ecc.)**

L'attività svolta dai traduttori nei confronti dell'Autorità giudiziaria (tribunali, preture, ecc.) comporta una scarsissima resa (normalmente inferiore dal 60 al 70%) aggravata anche dall'incasso molto differito di tali prestazioni.

Tale informazione, presente nel modello al rigo D20, non è un elemento rilevante nell'attribuzione ad un cluster specifico né è un elemento su cui sono applicati correttivi nella stima.

Conseguentemente tale elemento può determinare un'anomalia di sovrastima dei ricavi/compensi ma anche negli indicatori di coerenza: "Valore aggiunto per addetto" se imprese o "Resa oraria per addetto" se professionisti.

Di tale criticità è opportuno siano date indicazioni specifiche agli uffici territoriali da parte dell'Agenzia delle entrate, affinché ne tengano conto sia nella fase di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, sia nella gestione dell'eventuale contraddittorio.

### **Attività svolta nei confronti degli Enti pubblici**

L'attività svolta dai traduttori e dagli organizzatori di convegni, fiere ed eventi, nei confronti della Pubblica Amministrazione (comprese Regioni, Province, Comuni) comporta una scarsissima resa aggravata anche dall'incasso molto differito di tali prestazioni.

Tale informazione, presente nel modello al rigo D22, non è un elemento rilevante nell'attribuzione ad un cluster specifico né è un elemento su cui sono applicati correttivi nella stima.

Conseguentemente tale elemento può determinare un'anomalia di sovrastima dei ricavi/compensi ma anche negli indicatori di coerenza: "Valore aggiunto per addetto" se imprese o "Resa oraria per addetto" se professionisti.

Di tale criticità è opportuno siano date indicazioni specifiche agli uffici territoriali da parte dell'Agenzia delle entrate, affinché ne tengano conto sia nella fase di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, sia nella gestione dell'eventuale contraddittorio.

### **Attività svolta nei confronti di Centri di traduzione ed interpretariato**

L'attività svolta dai traduttori nei confronti dei Centri di traduzione ed interpretariato comporta una scarsissima resa rispetto alla prestazione eseguita nei confronti di altri soggetti (normalmente inferiore dal 20 al 40%).

Tale informazione, presente nel modello al rigo D16, non è un elemento rilevante nell'attribuzione ad un cluster specifico né è un elemento su cui sono applicati correttivi nella stima.

Conseguentemente tale elemento può determinare un'anomalia di sovrastima dei ricavi/compensi ma anche negli indicatori di coerenza: "Valore aggiunto per addetto" se imprese o "Resa oraria per addetto" se professionisti.

Di tale criticità è opportuno siano date indicazioni specifiche agli uffici territoriali da parte dell'Agenzia delle entrate, affinché ne tengano conto sia nella fase di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, sia nella gestione dell'eventuale contraddittorio.

### **Attività svolta nei confronti delle Case editrici**

L'attività svolta dai traduttori nei confronti delle Case editrici comporta una scarsissima resa rispetto alla prestazione eseguita nei confronti di altri soggetti (normalmente inferiore dal 40% al 50%).

Tale informazione, presente nel modello al rigo D18, non è un elemento rilevante nell'attribuzione ad un cluster specifico né è un elemento su cui sono applicati correttivi nella stima.

Conseguentemente tale elemento può determinare un'anomalia di sovrastima dei ricavi/compensi ma anche negli indicatori di coerenza: "Valore aggiunto per addetto" se imprese o "Resa oraria per addetto" se professionisti.

Di tale criticità è opportuno siano date indicazioni specifiche agli uffici territoriali da parte dell'Agenzia delle entrate, affinché ne tengano conto sia nella fase di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, sia nella gestione dell'eventuale contraddittorio.

§§§§§§§§

In conclusione, le scriventi esprimono un parere nel complesso positivo alla revisione dello studio in oggetto, a condizione che siano tenute in debita considerazione le osservazioni espresse.

Il Responsabile  
CNA Professioni  
*Gabriele Rotini*

Il Presidente Nazionale  
AITI



(Sandra Bertolini)

# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2012

## STUDIO VG54U

(Sale giochi e biliardi, gestione di apparecchi automatici da intrattenimento)

### Codici attività:

**92.00.02 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all'art.110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi);**

**93.29.30 - Sale giochi e biliardi.**

### **1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Organizzazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti con *e-mail* del 12 marzo 2012. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio VG54U (evoluzione dello studio di settore UG54U), con nota prot. n. 2012/52197 del 2 aprile 2012, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate n. 2 riunioni presso i locali della SOSE, per i giorni 19 aprile 2012 e 23 maggio 2012.

In merito si evidenzia che non si è avuta adesione alle due riunioni da parte delle Organizzazioni di categoria.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Organizzazioni di categoria interessate.

## **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In assenza di esempi trasmessi dalle Organizzazioni di categoria è stata utilizzata la Banca dati degli Studi di settore al fine di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VG54U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità.

## **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG54U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011 e 13 giugno 2012.

Roma, 6 dicembre 2012

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI  
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL  
PERIODO D'IMPOSTA 2012**

**STUDIO VG69U**

**(Costruzioni)**

**Codici attività:**

- 39.00.01 – Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia;**
- 41.20.00 – Costruzione di edifici residenziali e non residenziali;**
- 42.11.00 – Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali;**
- 42.12.00 – Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane;**
- 42.13.00 – Costruzione di ponti e gallerie;**
- 42.21.00 – Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi;**
- 42.22.00 – Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni;**
- 42.91.00 – Costruzione di opere idrauliche;**
- 42.99.09 – Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca;**
- 43.11.00 – Demolizione;**
- 43.12.00 – Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno;**
- 43.13.00 – Trivellazioni e perforazioni;**
- 43.91.00 – Realizzazione di coperture;**
- 43.99.09 – Altre attività di lavori specializzati di costruzione n.c.a..**

**1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Organizzazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri con le Organizzazioni è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale

pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti con *e-mail* del 12 marzo 2012. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio VG69U (evoluzione dello studio di settore UG69U), con la nota prot. n. 2012/116997 del 3 agosto 2012, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate n. 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte, presso i locali della SOSE, in data 18 settembre 2012 e 12 ottobre 2012, sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Organizzazioni.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, della SOSE e delle seguenti Associazioni:

- ANAEPA CONFARTIGIANATO;
- ANCE;
- CNA;
- CNA COSTRUZIONI;
- CONFARTIGIANATO IMPRESE;
- FEDERTERZIARIO.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Con nota pervenuta in data 31 ottobre 2012, l’ANCE ha formulato alcune osservazioni e proposte in merito all’applicazione dello studio di settore VG69U.

L’Associazione esprime un “*assenso condizionato*” al nuovo studio, “*tenuto conto della particolare avversa congiuntura economica*”, auspicando che “*i correttivi congiunturali ai risultati dello studio possano cogliere, in misura più puntuale, l’attuale realtà produttiva delle nostre imprese*”.

Dopo aver sintetizzato alcune delle caratteristiche principali dello studio VG69U, l’ANCE osserva che, “*in considerazione del perdurare di una congiuntura economica particolarmente critica [...] sarebbe stato opportuno concedere una tempistica più estesa allo stesso processo di revisione dello Studio, in modo che le modifiche apportate fossero in grado di meglio rappresentare la situazione in cui versa il settore*”. L’Associazione evidenzia quanto rappresentato nella nota di aggiornamento del DEF (Documento di Economia e Finanza), diffusa dal Governo il 20 settembre u.s., in merito all’ulteriore deterioramento dello scenario macroeconomico rispetto al quadro delineato ad aprile 2012. In particolare, con specifico riferimento al settore delle

costruzioni, *“la nota di aggiornamento stima una riduzione degli investimenti in costruzioni del 6.1% rispetto al 2011, contro il -1.6% stimato sei mesi fa. La tendenza negativa si attenuerà nel 2013, ma l’inversione di tendenza viene posticipata al 2014 (+1,0% su base annua e +1,2% nel 2015)”*.

L’ANCE, nella consapevolezza *“che le risultanze dello Studio in approvazione, saranno profondamente modificate dai correttivi congiunturali, indispensabili per garantire una corretta rappresentazione dell’attuale quadro economico”*, afferma che *“la necessaria applicazione dei correttivi mette in discussione l’utilità stessa dello strumento ai fini dell’accertamento”*.

Tanto premesso, l’Associazione dichiara di *“subordinare il proprio parere ad un’attenta valutazione delle osservazioni di seguito evidenziate e ad un formale impegno, da parte dell’Amministrazione, a tenere in debita considerazione tutte le criticità che emergeranno nella fase di effettiva implementazione dello strumento”*. L’ANCE, inoltre, richiama *“la necessità di garantire, per il futuro, un maggior coinvolgimento delle Associazioni di categoria, così da trovare una soluzione condivisa alle problematiche evidenziate”*.

Facendo seguito alle premesse sopra riportate, vengono formulate osservazioni in merito agli aspetti di seguito elencati.

1) In merito al *cluster 2 (“Imprese che operano nell’ambito dell’edilizia abitativa pubblica acquisendo i lavori in appalto”)* viene osservato che in tale cluster non sarebbero state evidenziate, *“neppure in percentuale minoritaria, le imprese che realizzano interventi di “housing sociale” (programmi di cessione e/o locazione) di iniziativa esclusivamente privata, ma realizzati in convenzione con l’Ente locale”*. Per contro, viene rilevato che tra le tipologie di clienti è presente, in misura rilevante, la committenza privata; laddove, trattandosi di sola edilizia abitativa pubblica, la clientela dovrebbe essere rappresentata esclusivamente da enti pubblici territoriali. Ne viene desunto un possibile indizio di *“errata clusterizzazione”*.

2) Analoghe perplessità sono espresse con riferimento al *cluster 5 (“Imprese che operano nell’ambito della riqualificazione e recupero acquisendo i lavori in subappalto”)*, per il quale si osserva che, pur essendo la committenza rappresentata soprattutto da imprese di costruzioni o immobiliari, la clientela risulta per il 37% privata. Tale circostanza potrebbe adombrare una non corretta clusterizzazione, dal momento che per i lavori acquisiti in subappalto *“la committenza è sempre l’appaltatore e mai il privato”*.

3) Relativamente al Cluster 16 (*“Imprese che operano nell’ambito dei lavori pubblici acquisendo le commesse prevalentemente in subappalto”*), si osserva che, essendo l’83% dei lavori realizzato direttamente dall’impresa subappaltatrice ed il restante 17% da terzi, tale situazione configurerebbe *“la*

*fattispecie del subappalto a cascata espressamente vietata dalla normativa sui lavori pubblici (ex art. 118, c.9, D. Lgs. 163/2006)”.*

4) In merito al valore dei beni strumentali, l'Associazione rimette all'attenzione dell'Agenzia due criticità già evidenziate nel parere espresso nel 2010 (in occasione dell'approvazione dello studio di settore UG69U), evidenziando che le stesse ad oggi non sarebbero superate. In primo luogo, l'ANCE pone l'attenzione sul *“sempre crescente numero di imprese che risultano di fatto “sovrastrutturate”, in termini di disponibilità di beni strumentali, rispetto alle normali esigenze produttive”* e sostiene che sarebbe opportuno prevedere la possibilità di non tener conto del valore dei beni strumentali non utilizzati nel corso del periodo d'imposta, a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento, *“anche per i beni strumentali utilizzati, nel corso dell'esercizio, per un periodo non superiore, ad esempio, a 6 mesi”*. Inoltre, l'Associazione evidenzia che, poiché il valore dei beni strumentali non tiene conto dell'obsolescenza dei beni, *“occorrerebbe inserire l'indicazione in ordine al periodo di possesso e di utilizzo del bene, così da sterilizzare l'incidenza dei beni più obsoleti nella definizione dei ricavi”*.

5) L'ANCE osserva che sarebbe opportuno riproporre le informazioni richieste ai righe Z05 (*“Costi sostenuti per l'allestimento dei cantieri che sono stati aperti nel periodo d'imposta (escluso subappalto)”*) e Z06 (*“Cantieri che sono stati aperti nel periodo d'imposta”*), sia rivedendo il contenuto delle relative istruzioni, sia rimodulando, eventualmente, *“gli scaglioni relativi al valore dell'intervento”*, in quanto non ritenuti adeguati per le piccole imprese. L'Associazione, inoltre, evidenzia l'opportunità di eliminare l'esclusione prevista per i lavori acquisiti in subappalto, in quanto, *“anche in tale fattispecie, possono essere sostenuti costi specifici di allestimento del cantiere (anche nel caso in cui si operi all'interno del cantiere principale, installato dall'appaltatore)”*.

L'ANCE conclude le sue osservazioni esprimendo un *“assenso condizionato”* al formale impegno dell'Amministrazione finanziaria, oltre che a rimuovere le *“anomalie nella clusterizzazione”* evidenziate, a *“sottoporre all'attenzione della categoria le risultanze dei correttivi congiunturali, che saranno introdotti anche con riferimento al 2012, successivamente all'approvazione dello Studio”*, considerata la necessità di verificare *“l'effettiva corrispondenza tra i dati congiunturali presi a base dei suddetti correttivi ed i dati definitivi sull'andamento economico del settore”*.

L'Associazione, in definitiva, afferma che *“la situazione economica non consente di esprimere un pieno consenso”* allo studio di settore, quale strumento statistico, a suo dire, *“non in grado di cogliere pienamente le problematiche specifiche del settore delle costruzioni”*.

Il 20 novembre 2012, la CNA Costruzioni e l'ANAEPA Confartigianato hanno formulato, con nota congiunta, alcune osservazioni e proposte.

Le Organizzazioni evidenziano la “*diversa modalità di revisione dello studio*” e l’impossibilità di “*valutarne gli effetti sulla più ampia platea delle imprese interessate rispetto ai casi analizzati nel corso delle riunioni degli esperti*”.

Viene inoltre evidenziata la crisi congiunturale nel settore edile “*sempre più pesante sia rispetto agli anni passati, sia rispetto ad un contesto economico generale già gravato dal crollo dei consumi e degli investimenti, compresi quelli pubblici, delle imprese e delle famiglie*”. In particolare, secondo le citate Organizzazioni, sarebbe ravvisabile, per il 2012, una marcata decrescita dei fatturati anche rispetto all’anno base di costruzione del prototipo.

Le Organizzazioni evidenziano che nel 2012 si sono verificate una serie di “*elementi di contesto estremamente negativi*” per il comparto delle costruzioni, di seguito elencati:

- *“aumento della pressione fiscale immobiliare;*
- *forte contrazione delle transazioni immobiliari;*
- *riduzione dei lavori privati con deterioramento dei tempi di pagamento con aumento delle insolvenze;*
- *calo dei prezzi finali di vendita, accentuatosi negli ultimi mesi;*
- *riduzione quantitativa dei mutui per l’acquisto e la costruzione di immobili, con contemporaneo incremento dei tassi d’interesse;*
- *ulteriore riduzione degli appalti pubblici di lavori e deterioramento dei tempi di pagamento”.*

Le Organizzazioni pertanto affermano di non essere “*in grado di esprimere un parere in quanto esso non può essere disgiunto da una valutazione del nuovo studio di settore comprensiva degli effetti relativi all’introduzione di adeguati correttivi di crisi*”.

Le stesse evidenziano inoltre che “*la differente costruzione dello studio rispetto alla versione precedente che aveva la “clusterizzazione” su base regionale, ha portato ad una riduzione della numerosità dei cluster con possibili criticità nell’assegnazione delle imprese al cluster con caratteristiche similari*”.

Con riferimento alle questioni specifiche emerse nel corso delle riunioni, viene segnalato, inoltre, quanto di seguito esposto.

1. Costi sostenuti per l’allestimento dei cantieri che sono stati aperti nel periodo d’imposta (escluso subappalto). Si propone una riformulazione di detta sezione (attualmente righe Z05 e Z06), come di seguito indicato:
  - “*Costi sostenuti per l’allestimento dei cantieri che sono stati aperti nel periodo d’imposta*”, con indicazione dell’importo in euro;

- “*Cantieri che sono stati aperti nel periodo d’imposta*”, con indicazione del numero di cantieri aperti in base al valore dell’intervento secondo le fasce: fino a 20.000 euro, da 20.001 a 75.000 euro, da 75.001 a 300.000 euro, oltre 300.000 euro.

Per entrambe le voci viene proposta l’eliminazione delle parole in parentesi “*escluso subappalto*”, attualmente presenti nel quadro Z.

## 2. Costi per la sicurezza.

Viene segnalato che i costi per la sicurezza, che le imprese del settore devono sostenere, sarebbero notevolmente aumentati negli ultimi anni a causa dell’obbligatorietà di una serie di attività di formazione ed amministrative che devono essere sostenute dalle imprese senza che le stesse possano inserirle nel prezzo delle prestazioni. Viene quindi fornito un elenco, a titolo esemplificativo, di tali attività di formazione ed amministrazione. Le Organizzazioni sostengono inoltre che “*la diversa incidenza di tali spese a seconda del soggetto può determinare un effetto distorsivo nell’applicazione dello studio*”. Conseguentemente, “*tali informazioni potranno risultare utili, oltre che per la successiva revisione, anche al fine di consentire agli uffici territoriali di tenere conto di tale elemento nell’eventuale gestione di contraddittori e/o di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo*”. Viene quindi proposto di evidenziare in appositi righe i costi specifici ed individuabili dai piani operativi di sicurezza, nel modo seguente:

- “*costi sostenuti per la sicurezza (ai sensi del D. lgs. 81/2008)*;
- “*costi per lo smaltimento dei rifiuti speciali (in ambito dell’edilizia): scarti rimozione macerie*”.

Per quanto riguarda i costi indiretti non quantificabili né individuabili, come quelli riguardanti la formazione sulla sicurezza, le Organizzazioni propongono di indicarli in un apposito rigo, rilevando il numero delle ore dedicate alla formazione sulla sicurezza da parte degli addetti.

## 3. Costi relativi all’invenduto.

Le Organizzazioni osservano che sarebbe utile individuare l’incidenza dei costi di gestione di natura amministrativa (“*costi di manutenzione, condominiali, amministrativi, tributari, ecc.*”) sugli immobili invenduti, in quanto tali costi sarebbero “*particolarmente alti in una situazione di perdurante crisi economica*”, allo scopo di verificare la significatività del fenomeno.

## 4. Indicatore di coerenza relativo alla redditività.

Viene proposto di modificare il denominatore dell’indicatore di coerenza relativo alla redditività (ricavi/costi), con l’inserimento, tra i costi, dei soli

“Costo del venduto” e “Costo per la produzione di servizi” e l’eliminazione delle voci “Spese per acquisti di servizi” e “Altri costi per servizi”.

5. Cluster 23: imprese specializzate nel montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme incluso il noleggio.

Le Organizzazioni rilevano la contiguità delle imprese appartenenti al *cluster 23*, classificate con il codice attività 43.99.09 (“*Altre attività di lavori specializzati di costruzioni n.c.a.*”) con lo studio di settore UG81U, che accoglie, tra le altre, le attività di cui al codice ATECO 43.99.02 (“*Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione*”).

Tale contiguità comporterebbe che i soggetti compresi nel *cluster 23* rappresenterebbero solo una parte delle imprese del settore, in quanto molte altre rientrerebbero nello studio UG81U. Al riguardo, le Organizzazioni propongono un intervento presso il Comitato di gestione della classificazione ATECO che consisterebbe nell’apportare le opportune precisazioni o modifiche al fine di evitare che imprese che svolgono la stessa attività si collochino in codici diversi. Le stesse Organizzazioni chiedono, inoltre, che l’Agenzia dia “*specifiche indicazioni di cautela nella valutazione/selezione delle imprese del cluster 23 in quanto potrebbero non essere adeguatamente colte dallo studio*”.

6. ATI – le Associazioni temporanee di imprese.

Le Associazioni evidenziano che nel caso di partecipazione delle imprese alle Associazioni temporanee di impresa (dato rilevato nel quadro D - “*Altri elementi specifici*”), “*una di esse assume il ruolo di capofila del gruppo risultando unico referente per il committente*”. Tale situazione determinerebbe la rilevazione, da parte della capofila, anche di costi e ricavi che non ha prodotto. Pertanto, si invita l’Agenzia a fornire indicazioni agli uffici in merito alla gestione, con cautela, dei contraddittori con tali tipologie di imprese, “*in quanto lo studio sovrastimerebbe i ricavi*”.

7. CIG – Cassa integrazione guadagni.

Le Organizzazioni propongono di inserire nel nuovo modello anche la richiesta di informazione riguardante l’utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni in tutte le ipotesi di riduzione dell’orario di lavoro e non solo nel caso di giornate di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria determinate da eventi meteorologici. Tale inserimento potrebbe essere attuato direttamente nel quadro A del modello, in modo analogo a quanto previsto per gli studi del settore manifatturiero.

### 3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con riferimento alle denunciate situazioni di crisi del settore, nel rimandare alle indicazioni fornite nella successiva sezione “4) Considerazioni finali”, si ritiene opportuno premettere quanto segue.

I coefficienti della funzione di ricavo sono ottenuti attraverso l'applicazione della tecnica statistica dei Modelli lineari misti (LMM), che costituiscono un'estensione della Regressione lineare multipla (LM), ai dati dichiarati dai contribuenti interessati. Tali coefficienti non sono influenzati da valutazioni discrezionali e consentono di sintetizzare in un conciso modello matematico le fondamentali relazioni che intercorrono tra le grandezze (variabili) gestionali delle imprese interessate dallo studio. Una tale sintesi consente di cogliere, tra gli altri, aspetti legati a fenomeni inflazionistici, aumenti generalizzati dei costi d'esercizio e/o cambiamenti dei margini di redditività, i cui effetti si sono manifestati nel periodo d'imposta preso a riferimento per la costruzione dello studio.

Con riferimento alle osservazioni formulate dall'ANCE sulla suddivisione in *cluster*, si rappresenta quanto di seguito esposto.

1) Relativamente ai contribuenti appartenenti al *cluster 2* (“Imprese che operano nell'ambito dell'edilizia abitativa pubblica acquisendo i lavori in appalto”), la prevalenza (e non l'esclusività, 88% del valore della produzione) dell'edilizia abitativa pubblica, quale tipologia di attività indicata nella relativa sezione del quadro D, giustifica la presenza dei “privati” (in media pari al 20,34% dei ricavi per il *cluster 2*, contro il 42,27% del totale studio) quale tipologia di clientela destinataria dell'attività.

2) Per quanto attiene i contribuenti appartenenti al *cluster 5* (“Imprese che operano nell'ambito della riqualificazione e recupero acquisendo i lavori in subappalto”), si evidenzia che gli stessi acquisiscono i lavori in subappalto in via prevalente (87% della produzione) e non per la totalità della produzione realizzata. Anche in questo caso, ciò giustifica la presenza di “privati” tra la tipologia di clientela indicata.

3) Analogamente, per quanto riguarda i contribuenti appartenenti al *cluster 16* (“Imprese che operano nell'ambito dei lavori pubblici acquisendo le commesse prevalentemente in subappalto”), la prevalenza ma non l'esclusività del subappalto (59% della produzione) giustifica la circostanza che la realizzazione dei lavori non venga direttamente effettuata da parte dell'impresa.

4) Con riferimento a quanto rappresentato dall'ANCE in relazione al fenomeno del sovradimensionamento di alcune imprese in termini di dotazione di beni strumentali, oltre a richiamare quanto già precisato preliminarmente circa i coefficienti della funzione di ricavo, si ritiene opportuno specificare che, in quanto derivante dall'applicazione della tecnica dei Modelli lineari misti (LMM),

l'ammontare di ricavi stimati dagli studi di settore (valore puntuale) è da intendersi quale “*valore atteso condizionato*” degli stessi. Inoltre, si evidenzia che, nella fase di determinazione della funzione di ricavo, il valore dei beni strumentali è stato utilizzato tenendo conto di un “*tetto*” verso l'alto (ovvero di un valore massimo rilevante ai fini della stima). Al riguardo, tuttavia, ci si riserva di valutare, in sede di futura evoluzione, l'opportunità di integrare con un quadro Z le informazioni presenti nel modello al fine di tenere conto, eventualmente, del grado di utilizzo dei beni strumentali. Per quanto attiene invece al fenomeno dell'obsolescenza dei beni strumentali, è opportuno evidenziare che i contribuenti hanno la possibilità di segnalare il livello di obsolescenza già in sede di dichiarazione annuale, nel campo “*annotazioni*” del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, fornendo anche una descrizione della correlazione tra tale obsolescenza e la diversa partecipazione degli stessi, rispetto a quella ordinariamente prevista per beni della medesima tipologia, al processo produttivo.

5) Con riferimento alla richiesta di cui ai righe Z05 (“*Costi sostenuti per l'allestimento dei cantieri che sono stati aperti nel periodo d'imposta*”) e Z06 (“*Cantieri che sono stati aperti nel periodo d'imposta*”), si fa presente che per il modello dello studio in oggetto è stata già prevista una modifica in tal senso, a partire dal periodo d'imposta 2012, con la modifica della sezione “*Cantieri che sono stati aperti nel corso del periodo d'imposta*” in modo da prevedere sia il nuovo scaglione di valore dell'intervento fino a 20.000 euro (valore condiviso nel corso delle riunioni di presentazione del prototipo), sia l'eliminazione dell'esclusione del subappalto, come da richiesta di ANCE.

Con riferimento alle osservazioni formulate da CNA Costruzioni e ANAEP Confartigianato, si rappresenta quanto di seguito esposto.

1) In relazione alla nuova modalità di costruzione della funzione di regressione che tiene conto, in un unico modello, per ciascun gruppo omogeneo, basato sulla tecnica dei “*modelli misti*”, della regione ove viene svolta l'attività, si osserva che, a differenza della precedente versione dello studio, il numero di *cluster* non è diminuito, bensì aumentato a 24.

2) Per quanto riguarda i costi sostenuti per l'allestimento di cantieri che sono stati aperti nel periodo d'imposta ed il numero di cantieri aperti in base al valore dell'intervento si rinvia a quanto rappresentato al punto 5) del precedente elenco.

3) In relazione alla richiesta di indicare in appositi righe del modello i costi sostenuti per la sicurezza, così come rilevabili dal piano operativo di sicurezza, nonché i costi per lo smaltimento di rifiuti speciali e le ore dedicate alla formazione del personale in materia di sicurezza, ci si riserva l'opportunità di rilevare, in apposite voci del quadro Z, le informazioni richieste, in sede di prossima evoluzione dello studio. In relazione ai presunti ridotti margini di

redditività connessi al sostenimento di detti costi, si rinvia a quanto rappresentato al successivo punto 4;

4) Relativamente ai costi di natura amministrativa sostenuti per gli immobili invenduti, si ribadisce che la sintesi delle relazioni che intercorrono tra le grandezze gestionali, operata mediante la tecnica della regressione multipla, consente di cogliere, tra gli altri, aspetti legati a fenomeni inflazionistici, aumenti generalizzati dei costi d'esercizio e/o cambiamenti dei margini di redditività, i cui effetti si sono manifestati nel periodo d'imposta preso a riferimento per la costruzione dello studio.

5) L'indicatore di coerenza "*Redditività*", definito dal rapporto tra "*Ricavi*" e "*Costi annui*", è stato costruito in tal modo in analogia ad altri studi di settore e fornisce una misura della maggiorazione applicata ai costi caratteristici sostenuti dall'impresa nel periodo d'imposta. La limitazione ai soli costi "*diretti e variabili di costruzione*" modificherebbe quindi la *ratio* stessa dell'indicatore, implicando una ridefinizione dello stesso e in particolare dei valori soglia definiti.

6) Per quanto riguarda l'ipotizzata "*contiguità*" del *cluster* 23, che accoglie le imprese specializzate nel montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme incluso il noleggio, con lo studio UG81U, che accoglie, tra l'altro, le attività di noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o demolizione, si ritiene opportuno, in questa sede, richiamare il contenuto della classificazione ATECO per il codice 43.99.09 ("*Altre attività di lavori specializzati di costruzione n.c.a*"). In particolare, nella Parte II della tabella di classificazione, con riferimento a tale codice è riportata, tra le altre, la seguente attività: "*lavori di costruzione da parte di imprese specializzate in [...] montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro (incluso il loro noleggio) [...]*". Nella citata parte II della Tabella Ateco 2007 è anche precisato che "*dalla classe 43.99 sono escluse: noleggio di macchine e attrezzature per costruzione senza operatore, cfr. 77.32; noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio, cfr. 77.32*". Al riguardo, l'elemento che appare come determinante ai fini della riconducibilità dell'attività di noleggio di ponteggi e piattaforme di lavoro alla classe 43.99 (nello specifico, al codice 43.99.09 rientrante nello studio VG69U delle costruzioni) è dato dalla presenza concomitante dell'ulteriore attività di montaggio e smontaggio. Inoltre, il noleggio di macchine e attrezzature per costruzione senza operatore, così come il noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione, dovrebbero rientrare "*naturalmente*" in codici attività contemplati dallo studio VG81U.

7) Per quanto attiene la questione della partecipazione delle imprese ad Associazioni temporanee d'impresa, nel modello dello studio in esame sono state inserite, in fase di predisposizione delle informazioni per l'evoluzione dello studio UG69U, sia la variabile relativa alla partecipazione ad associazioni temporanee di impresa, nonché quelle relative alle "*Spese per partecipazione a*

*Consorzi ed Associazioni temporanee d'impresa per acquisizione lavori” e ai “Ricavi derivanti da partecipazione a Consorzi ed Associazioni temporanee d'impresa per acquisizione lavori”.* In merito si fa presente che in fase di costruzione della versione evoluta dello studio VG69U, queste informazioni non sono risultate statisticamente significative ai fini della stima dei ricavi. In ogni caso, si valuterà l'opportunità di inserire, in occasione della prossima evoluzione dello studio, informazioni specifiche che consentano una ancor più puntuale rilevazione del fenomeno, attraverso la previsione di un apposito Quadro Z – *“Dati complementari”*.

8) Con riferimento alla richiesta di inserire l'informazione relativa all'utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni in tutte le ipotesi di riduzione dell'orario di lavoro, si anticipa che si introdurrà, nel modello relativo per il periodo d'imposta 2012, un apposito rigo nel quadro A, in modo analogo a quanto attualmente previsto per gli studi del settore manifatturiero.

#### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG69U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, *“...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali”*.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011 e 13 giugno 2012.

Roma, 6 dicembre 2012

## IL VICE PRESIDENTE

Egr. Dr. M. Varriale  
AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione Centrale Accertamento  
Settore Governo dell'accertamento  
Ufficio Studi di settore  
Via Cristoforo Colombo 426 C/D  
00145 – ROMA

*e, p.c.* SO.SE S.p.A.  
Via Mentore Maggini, 48/C  
00143 ROMA

*c.a.* Egr. Dr. G. Brunello  
Egr. Dr.ssa M. Eusebio

Roma, 31 ottobre 2012

Egregio Dottore,


in vista dell'approvazione del nuovo Studio di Settore per l'edilizia (VG69U), Le invio il parere della nostra Associazione.

Come avrà modo di rilevare, l'Ance esprime un assenso condizionato al nuovo Studio tenuto conto della particolare avversa congiuntura economica.

In proposito, auspichiamo che i correttivi congiunturali ai risultati dello studio possano cogliere, in misura più puntuale, l'attuale realtà produttiva delle nostre imprese.

Rimanendo a disposizione per eventuali e ulteriori chiarimenti, Le porgo i miei più cordiali saluti.

Giuliano Campana



All.: c.s.

**STUDI DI SETTORE PER L'EDILIZIA (VG69U) – REVISIONE DELLO STUDIO DI  
SETTORE PER L'EDILIZIA UG69U**

**- PARERE -**

Nel corso di 2 riunioni con l'Agenzia delle Entrate e la SOSE, è stato analizzato il prototipo VG69U, revisione dello Studio di Settore per l'edilizia UG69U, applicabile dal periodo d'imposta 2012 (dichiarazione dei redditi 2013).

Il nuovo Studio si articolerà in 24 clusters, conservando comunque la suddivisione su base regionale. In sostanza, per ogni Regione, vengono individuati 24 modelli organizzativi, nei quali verranno classificate le imprese sulla base dei dati contabili e strutturali. Per ciascuna impresa, poi, l'applicazione dello Studio definirà le stime in relazione agli indici di congruità dei ricavi, coerenza e normalità.

A tal fine, vengono confermati, anche nel nuovo Studio, gli indicatori di coerenza e normalità già previsti nell'attuale Studio UG69U. Allo stesso modo, l'incidenza della localizzazione nella produzione dei ricavi (indice di territorialità) continuerà ad essere desunta dalle quotazioni dei valori immobiliari (quali, ad esempio, i valori OMI) e dal reddito disponibile per abitante, per ogni singola Regione.

Al riguardo, occorre preliminarmente sottolineare che, anche se la normativa prevede "di norma" la revisione triennale degli Studi di Settore, in considerazione del perdurare di una congiuntura economica particolarmente critica (per il settore delle costruzioni, come unanimemente riconosciuto), sarebbe stato opportuno concedere una tempistica più estesa allo stesso processo di revisione dello Studio, in modo che le modifiche apportate fossero in grado di meglio rappresentare la situazione in cui versa il settore.

Per il settore delle costruzioni è infatti ancora lontana l'uscita dalla crisi. Gli indicatori disponibili non evidenziano segnali di ripresa e le imprese esprimono ancora valutazioni di forte preoccupazione per i ridotti livelli di attività e per l'assottigliarsi del portafoglio ordini.

La recente nota di aggiornamento del DEF (Documento di Economia e finanza) diffusa dal Governo lo scorso 20 settembre evidenzia come lo scenario macroeconomico si sia ulteriormente deteriorato rispetto al quadro delineato ad aprile 2012.

Secondo le stime contenute nel documento, il PIL italiano, nel 2012, diminuirà del 2,4% su base annua, a fronte del -1,2% ipotizzato ad aprile scorso. Anche per il prossimo anno le previsioni per l'economia italiana sono negative.

Per il settore delle costruzioni, in particolare, la correzione al ribasso effettuata dal Governo è stata notevole: la nota di aggiornamento stima una riduzione degli investimenti in costruzioni del 6,1% rispetto al 2011, contro il -1,6%

stimato sei mesi fa.

La tendenza negativa si attenuerà nel 2013, ma l'inversione di tendenza viene posticipata al 2014 (+1,0% su base annua e + 1,2% nel 2015).

Tali dati, confermano il forte peggioramento del quadro di riferimento settoriale denunciato dall'Ance già nei primi mesi dell'anno e quantificato in un calo degli investimenti in costruzioni per il 2012 del 6% su base annua.

In cinque anni, dal 2008 al 2012, il settore delle costruzioni avrà perso più di un quarto (-25,8%) degli investimenti, riportandosi ai livelli della metà degli anni '70.

Complessivamente nei primi sette mesi del 2012 si registra una caduta del 13,9% nel confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente.

**L'ANCE è quindi consapevole che le risultanze dello Studio in approvazione saranno profondamente modificate dai correttivi congiunturali, indispensabili per garantire una corretta rappresentazione dell'attuale quadro economico.**

**Tuttavia, è evidente che la necessaria applicazione dei correttivi mette in discussione l'utilità stessa dello strumento ai fini dell'accertamento.**

**Alla luce di tali previsioni, l'ANCE non può che subordinare il proprio parere ad un'attenta valutazione delle osservazioni di seguito evidenziate e ad un formale impegno, da parte dell'Amministrazione, a tenere in debita considerazione tutte le criticità che emergeranno nella fase di effettiva implementazione dello strumento.**

**Allo stesso modo, si ribadisce la necessità di garantire, per il futuro, un maggior coinvolgimento delle Associazioni di categoria, così da trovare una soluzione condivisa alle problematiche evidenziate. Solo in tal modo, le successive valutazioni sull'impatto del nuovo Studio sulla categoria consentiranno un giudizio più compiuto sull'efficacia dello strumento a rappresentare la realtà produttiva.**

Di seguito si forniscono le osservazioni di carattere specifico sul prototipo e alcune valutazioni di ordine più generale, che potranno essere prese in considerazione anche nelle successive fasi applicative del nuovo Studio di Settore, nonché il nostro parere conclusivo.

#### **OSSERVAZIONI SPECIFICHE SULLA CLUSTERIZZAZIONE**

Con riferimento alla nuova suddivisione in "clusters", sono state riscontrate le seguenti anomalie:

1. **Cluster 2 (Imprese che operano nell'ambito dell'edilizia abitativa pubblica acquisendo i lavori in appalto):**

In tale cluster non sono state evidenziate, neppure in percentuale minoritaria, le imprese che realizzano interventi di "housing sociale" (programmi di cessione e/o locazione) di iniziativa esclusivamente privata, ma realizzati in convenzione con l'Ente locale. Per contro, tra le tipologie di clienti è presente la committenza privata in forma rilevante.

Tuttavia, se si tratta di sola edilizia abitativa pubblica, la committenza dovrebbe essere rappresentata esclusivamente da enti pubblici territoriali. La presenza di una consistente percentuale di committenza privata potrebbe indicare un'errata clusterizzazione;

2. **Cluster 5** (*Imprese che operano nell'ambito della riqualificazione e recupero acquisendo i lavori in subappalto*):

In tale *cluster*, correttamente, la committenza è rappresentata soprattutto da imprese di costruzioni o immobiliari. Tuttavia, la clientela è per il 37% privata.

Trattandosi di lavori acquisiti in subappalto, la committenza è sempre l'appaltatore e mai il privato. Pertanto, anche in tale ipotesi, la clusterizzazione potrebbe non essere corretta;

3. **Cluster 16** (*Imprese che operano nell'ambito dei lavori pubblici acquisendo le commesse prevalentemente in subappalto*):

Mentre la maggior parte dei lavori viene effettuata direttamente dall'impresa subappaltatrice (per l'83%), si desume che ben il 17% è realizzato da terzi, ravvisandosi così la fattispecie del "*subappalto a cascata*" espressamente vietata dalla normativa sui lavori pubblici (ex art.118, co.9, D.Lgs. 163/2006).

### **OSSERVAZIONI SPECIFICHE SUL PROTOTIPO VG69U**

Le osservazioni di seguito evidenziate sono basate esclusivamente su quanto emerso nel corso delle riunioni organizzate per l'esame del prototipo stesso.

1. **"Valore dei beni strumentali"**

Con riguardo al "*Valore dei beni strumentali*", già in occasione dell'approvazione dell'attuale Studio di Settore per l'edilizia UG69U, l'ANCE, nel parere espresso nel febbraio 2010, aveva evidenziato 2 differenti criticità, che, a tutt'oggi non sono ancora state superate, e che ritiene debbano essere attentamente valutate nel Modello VG69U.

▪ ***Imprese sovrastrutturate:***

E' necessario tenere in considerazione che il protrarsi della crisi economica ha determinato un sempre crescente numero di imprese che risultano di fatto "*sovrastrutturate*", in termini di disponibilità di beni strumentali, rispetto alle normali esigenze produttive.

Questo significa che, in una fase di congiuntura economica negativa, come quella attuale, le dotazioni di beni strumentali possono risultare solo parzialmente utilizzate.

Per i beni strumentali non utilizzati nel corso del periodo d'imposta, già le istruzioni al Modello UG69U 2012 prevedono la possibilità di non tener conto del loro valore, a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento (cfr. istruzioni **rigo F29, campo 1**).

Sarebbe, quindi, opportuno estendere tale possibilità anche per i beni strumentali utilizzati, nel corso dell'esercizio, per un periodo non superiore, ad esempio, a 6 mesi.

- Obsolescenza dei beni:

Tenuto conto che il “Valore dei beni strumentali” è pari, in sostanza, al costo storico d’acquisto al lordo delle quote di ammortamento, occorrerebbe inserire l’indicazione in ordine al periodo di possesso e di utilizzo del bene, così da sterilizzare l’incidenza dei beni più obsoleti nella definizione dei ricavi.

## **2. Costi connessi all’apertura dei cantieri nel corso del periodo d’imposta**

Su sollecitazione dell’ANCE, nell’attuale Studio di Settore per l’edilizia (UG69U) sono state inseriti nel **Quadro Z “Dati complementari”** 2 ulteriori righe:

- **Z05 “Costi sostenuti per l’allestimento dei cantieri che sono stati aperti nel periodo d’imposta (escluso subappalto)”**,
- **Z06 “Cantieri che sono stati aperti nel periodo d’imposta”**.

Queste informazioni sono state aggiunte affinché lo Studio possa cogliere la situazione delle imprese che rilevano costi fissi di una certa entità, connessi all’apertura contemporanea di più cantieri (es. utenze, piani di sicurezza etc.),

In tal ambito, l’Amministrazione ha evidenziato errori di compilazione tali da compromettere l’utilizzo delle suddette informazioni nella costruzione del prototipo VG69U.

Sarebbe, quindi, opportuno riproporre i dati informativi richiesti precedentemente, rivedendo i contenuti delle “Istruzioni” alla compilazione ed, eventualmente, rimodulando gli scaglioni relativi al “Valore dell’intervento”, che per le piccole imprese non risultano adeguati.

Sempre per i suddetti 2 righe **Z05** e **Z06**, appare opportuno eliminare l’esclusione per i lavori acquisiti in subappalto, poiché, anche in tale fattispecie, possono essere sostenuti costi specifici di allestimento del cantiere (anche nel caso in cui si operi all’interno del cantiere principale, installato dall’appaltatore).

\*\*\*\*\*

**Per le suesposte considerazioni, con riferimento al nuovo Studio di Settore per l’edilizia VG69U, l’ANCE esprime un assenso condizionato al formale impegno dell’Amministrazione Finanziaria a:**

- **tenere in debita considerazione tutte le criticità che emergeranno nella fase di effettiva implementazione dello strumento, tenuto conto delle anomalie nella clusterizzazione sopra evidenziate, che potranno essere corrette prima della definitiva approvazione del nuovo Studio;**
- **sottoporre all’attenzione della categoria le risultanze dei correttivi congiunturali, che saranno introdotti anche con riferimento al 2012, successivamente all’approvazione dello Studio.**

**In sostanza, si richiede che tali correttivi siano portati a conoscenza delle Associazioni di categoria, preliminarmente alla loro definitiva approvazione, al fine di verificare l'effettiva corrispondenza tra i dati congiunturali presi a base dei suddetti correttivi ed i dati definitivi sull'andamento economico del settore.**

**La situazione economica, infatti, non consente di poter esprimere un pieno consenso ad uno strumento statistico, qual è lo Studio di Settore, non in grado di cogliere pienamente le problematiche specifiche del settore delle costruzioni.**

*31 ottobre 2012*



**Costruzioni**



Prot. 78/2012-CNA

Egr. Capo Ufficio  
**Dr. Massimo VARRIALE**  
**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
Direzione Centrale Accertamento  
Settore Governo dell'accertamento  
Ufficio Studi di settore  
e mail: [dc.acc.studisetore@agenziaentrate.it](mailto:dc.acc.studisetore@agenziaentrate.it)

p.c. Spett.le  
SOSE  
Alla c.a. della Dott.ssa Marina Eusebio  
e mail: [meusebio@sose.it](mailto:meusebio@sose.it)

#### **OGGETTO: Parere e osservazioni sulla revisione dello studio VG69U**

A seguito della Vs. richiesta di cui al prot. 2012/150333 del 17/10/2012, tenuto conto:

- della sostanziale diversa modalità della revisione dello studio e che ad oggi non è possibile valutarne gli effetti sulla più ampia platea delle imprese interessate rispetto ai casi analizzati nel corso delle riunioni degli esperti;
- della crisi congiunturale nel settore edile sempre più pesante sia rispetto agli anni passati, sia rispetto ad un contesto economico generale già gravato dal crollo dei consumi e degli investimenti, compresi quelli pubblici, delle imprese e delle famiglie. In particolare è ravvisabile, per il 2012, una marcata decrescita dei fatturati anche rispetto all'anno base di costruzione del prototipo.

Per l'anno 2012, non può sottacersi che si sono verificati degli elementi di contesto estremamente negativi per il comparto delle Costruzioni. Tali elementi possono essere di seguito sintetizzati in:

- aumento della pressione fiscale immobiliare;
- forte contrazione delle transazioni immobiliari;
- riduzione dei lavori privati con deterioramento dei tempi di pagamento con aumento delle insolvenze;
- calo dei prezzi finali di vendita, accentuatosi negli ultimi mesi;
- riduzione quantitativa dei mutui per l'acquisto e la costruzione di immobili, con contemporaneo incremento dei tassi d'interesse;
- ulteriore riduzione degli appalti pubblici di lavori e deterioramento dei tempi di pagamento.



Costruzioni



Prot. 78/2012-CNA

Le Associazioni di categoria, pertanto, non sono, allo stato, in grado di esprimere un **parere in quanto esso non può essere disgiunto da una valutazione del nuovo studio di settore comprensiva degli effetti relativi all'introduzione di adeguati correttivi di crisi.**

Con specifico riferimento al primo punto la nuova modalità di costruzione dello studio ha portato ad un'unica "clusterizzazione" valida per l'intero territorio nazionale e solo nella formula della funzione di regressione, sono stati introdotti specifici "differenziali" con la finalità di cogliere le specificità su base regionale dello studio di settore. Tali differenziali regionali vengono applicati alla variabile più importante dello studio, data dai *Costi Totali*. La differente costruzione dello studio rispetto alla versione precedente che aveva la "clusterizzazione" su base regionale, ha portato ad una riduzione della numerosità dei cluster con possibili criticità nell'assegnazione delle imprese al cluster con caratteristiche simili ma che potrebbero comunque essere differenti proprio per effetto delle diverse caratteristiche strutturali delle imprese a seconda della regione/territorio in cui operano.

Con riferimento alle specifiche questioni emerse nel corso delle riunioni, e di cui si ritiene si debba tenere conto, si segnalano le seguenti.

#### **Costi sostenuti per l'allestimento dei cantieri che sono stati aperti nel periodo d'imposta (escluso subappalto)**

Con riferimento alla sezione del modello dedicata al numero dei cantieri aperti nel periodo di imposta considerato in base al loro valore, si propone una riformulazione di detta sezione (attualmente Quadro Z, righe Z05 e Z06), al fine di facilitarne la compilazione:

- Altri elementi specifici -

**"Costi sostenuti per l'allestimento dei cantieri che sono stati aperti nel periodo d'imposta (escluso subappalto)"** importo in euro,

**"Cantieri che sono stati aperti nel periodo d'imposta (escluso subappalto)"** indicando il numero dei cantieri che sono stati aperti nel periodo di imposta in base al valore dell'intervento nel seguente modo:

fino a 20.000 euro	numero dei cantieri
da 20.001 a 75.0000 euro	numero dei cantieri
da 75.001 a 300.000 euro	numero dei cantieri
oltre 300.000 euro	numero dei cantieri

Con tale riformulazione viene dettagliata la sezione fino a 75.000 € in una che consente di individuare i valori di più bassa entità (valore dell'intervento fino a 20.000 €).

Si ritiene utile proporre di eliminare le parole in parentesi: **"escluso subappalto"**, attualmente presenti nel Quadro Z.



Costruzioni



Prot. 78/2012-CNA

La richiesta di eliminare tale inciso, (“**escluso subappalto**”) deriva dalla circostanza che i costi di allestimento dei cantieri ben possono essere sostenuti, per la parte di competenza, dai subappaltatori (in tal senso la circolare del ministero del lavoro e delle politiche sociali 16/2012, che richiede di rilevare la dotazione dell’attrezzatura necessaria per l’esecuzione dei lavori in capo al subappaltatore per la verifica della tipologia del rapporto di lavoro, se autonomo o subordinato).

Inoltre, la parte di lavoro subappaltato risulta un “costo per fornitura di servizi” in capo all’appaltatore e un “costo per allestimento del cantiere” in capo al subappaltatore.

Da tali considerazioni nasce la richiesta di eliminare le parole “**escluso subappalto**” e relativa inclusione degli stessi nelle seguenti definizioni dei rigi: “**Costi sostenuti per l’allestimento dei cantieri che sono stati aperti nel periodo di imposta**” e “**Cantieri che sono stati aperti nel periodo di imposta**”.

### **Costi per la sicurezza**

I costi per la sicurezza che le imprese del settore devono sostenere, sono notevolmente aumentati negli ultimi anni per il fatto che è diventata obbligatoria tutta una serie di attività di formazione ed amministrative che devono essere sostenute dalle imprese senza che le stesse abbiano potuto inserirle nel prezzo delle prestazioni tenuto conto dell’attuale contesto economico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si segnalano le seguenti:

- le 16 ore per i neo assunti (obbligo contrattuale);
- la formazione obbligatoria di tutti i lavoratori ex art. 37, c. 2, TU Sic. (vedi [Accordo 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#));
- le ore necessarie per la formazione degli RSPP (vedi [Accordo 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#));
- la formazione obbligatoria per i tutti i conduttori di macchine ex art. 73, c. 5 e Accordo Conf Stato Regioni 22.02.2012;
- la formazione obbligatoria per i conduttori di macchine complesse utilizzate negli scavi (obbligo contrattuale);
- la formazione obbligatoria per i ponteggi;
- le [verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro](#);
- la nuova formazione obbligatoria per gli apprendisti ex legge Fornero;
- i costi amministrativi per le notifiche preliminari;
- i costi amministrativi per la redazione dei piani per la sicurezza e dei piani operativi per la sicurezza dei ponteggi;
- redazione allegati al POS che si ripetono per ogni cantiere;



Costruzioni



Prot. 78/2012-CNA

- implementazione controlli sanitari per alcool e droghe;
- costi e formazione DPI; in particolare la formazione è obbligatoria per tutti quelli che rientrano nella 3a categoria (imbragature, ecc);
- ecc.

Con riferimento a tale problematica si rileva che detti costi sono notevolmente aumentati anche a seguito dell'attuazione degli obblighi di cui al D.Lgs 81/2008 che impone la denuncia relativamente a:

- apertura dei cantieri;
- costi di sostenimento degli stessi;
- piano operativo di sicurezza.

Il piano operativo di sicurezza (POS) deve essere elaborato per ciascun cantiere aperto. I costi dei piani operativi di sicurezza divergono in base alla tipologia dei cantieri, ma in linea di massima tali costi sono compresi in un *range* che va dal 2% all'8,5%. Pertanto si rileva la necessità di monitorare tali costi poiché, come detto, a causa dell'avversa congiuntura economica, non sono trasferibili sui prezzi finali di vendita/prestazione e, quindi, riducono la redditività dell'iniziativa economica. La diversa incidenza di tali spese a seconda del soggetto può determinare un effetto distortivo nell'applicazione dello studio, conseguentemente la rilevazione di tali informazioni potranno risultare utili oltre che per la successiva revisione, anche al fine di consentire agli uffici territoriali di tenere conto di tale elemento nell'eventuale gestione di contraddittori e/o di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo.

I costi specifici ed individuabili dai Piani operativi di sicurezza possono essere evidenziati in un apposito rigo, come i seguenti:

- **costi sostenuti per la sicurezza (ai sensi del D. lgs. 81/2008);**
- **costi per lo smaltimento dei rifiuti speciali** (in ambito dell'edilizia): scarti rimozione macerie.

I costi indiretti non quantificabili né individuabili, come quelli riguardanti la **formazione sulla sicurezza**, possono essere rilevati indicando in un apposito rigo il numero delle ore dedicate alla formazione sulla sicurezza da parte degli addetti (individuare il complessivo monte ore dedicato alla formazione): le ore dedicate alla formazione, infatti, rilevano in termini di minor produttività del fattore lavoro.

### **Costi relativi all'invenduto**

Con riguardo all'invenduto e ai conseguenti costi di gestione di natura amministrativa (costi di manutenzione, condominiali, amministrativi, tributari, ecc), particolarmente alti in una situazione di perdurante crisi economica, le categorie ritengono utile individuare l'incidenza di tali costi che rientrano tra i costi generali di amministrazione al fine di valutare l'entità e la significatività del fenomeno con specifico riferimento a quelle sostenute per gli immobili invenduti.



**Costruzioni**



Prot. 78/2012-CNA

### **L'indicatore di coerenza relativo alla redditività**

L'indicatore è stato costruito per ciascun *cluster* considerando un'unica distribuzione *ventilica* valida per tutte le regioni e non tiene conto dell'attuale crisi economica.

Le categorie propongono di sterilizzare gli importi dei righe F16 e F17, rispettivamente "Spese per acquisti di servizi" e "Altri costi per servizi", al fine di considerare nella formula dell'indicatore (rapporto **ricavi/costi**) solo quelli diretti e variabili di costruzione (*Costo del venduto e Costo per la produzione di servizi*).

### **Cluster 23: imprese specializzate nel montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme incluso il noleggio**

Cluster 23 evidenzia le imprese specializzate nel montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme incluso il noleggio. Tali imprese sono classificate con il codice attività 43.99.09 – Altre attività di lavori specializzati di costruzioni nca. Al riguardo le categorie rilevano la contiguità di tale cluster con lo studio di settore UG81U che identifica, tra l'altro, le attività classificate nel codice Ateco 43.99.02 – noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione.

Tale problematica comporta che le attività di cui al cluster 23 rappresentano solo una parte delle imprese del settore in quanto molte altre sono all'interno dello studio UG81U.

Non potendo prevedere una "migrazione" di tali attività in un unico studio in quanto il codice Ateco 43.99.09 comprende anche altre attività edili, si propone:

- un intervento presso il Comitato di gestione della classificazione Ateco affinché siano apportate le conseguenti modifiche o precisazioni al fine di impedire che imprese che svolgono la stessa attività si collochino in diversi codici;
- che l'Agenzia dia specifiche indicazioni di cautela agli uffici territoriali nella valutazione/selezione delle imprese del cluster 23 in quanto potrebbero non essere adeguatamente colte dallo studio.

### **ATI – le Associazioni temporanee di imprese**

Nella sezione "Altri elementi specifici" del Quadro D del modello è richiesta la partecipazione dell'impresa alle ATI – Associazione temporanee di impresa.

Al riguardo occorre rilevare che nel caso di partecipazione delle imprese a tali forme associative, una di esse assume il ruolo di capofila del gruppo risultando unico referente per il committente. I costi e i ricavi di tali imprese (cd capofila) risultano così "gonfiati" di costi e ricavi che non ha prodotto e che non determinano margine.

Occorre conseguentemente che l'Agenzia dia specifiche indicazioni agli uffici territoriali di cautela nella gestione dei contraddittori con tali imprese in quanto lo studio sovrastima i ricavi.

### **CIG – Cassa integrazione guadagni**

È stato osservato che, a seguito di interpello al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, il Ministero ha precisato che in tutti i casi in cui sussista la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, la CIG si estende anche a favore delle imprese edili artigiane.



**Costruzioni**



*Prot. 78/2012-CNA*

Pertanto si propone di inserire nel nuovo modello anche la richiesta di informazione riguardante l'utilizzo della CIG in tutte le ipotesi di riduzione dell'orario di lavoro e non solo relativamente alle giornate di C.I.G.O. determinate da eventi metereologici.

L'inserimento potrebbe essere fatto direttamente nel Quadro A del modello dello studio alla stregua dell'analogo rigo presente negli studi del settore del manifatturiero.

Roma, 16 novembre 2012

**Per CNA Costruzioni, il coordinatore nazionale:**

---

Ferdinando De Rose

**Per ANAEPA-Confartigianato, il Segretario nazionale:**

---

Stefano Bastianoni

# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2012

## STUDIO VG73A

(Movimento merci e magazzinaggio)

### Codici attività:

**52.10.10 – Magazzini di custodia e deposito per conto di terzi;**

**52.24.30 – Movimento merci relativo a trasporti ferroviari;**

**52.24.40 – Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri.**

### **1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Organizzazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri con le Organizzazioni è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti con *e-mail* del 12 marzo 2012. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio VG73A (evoluzione dello studio di settore UG73A), con nota prot. n. 2012/49714 del 29 marzo 2012, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate n. 2 riunioni, presso i locali della SOSE, per i giorni 16 aprile e 8 maggio 2012.

Nel corso della riunione del 16 aprile 2012, cui hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SOSE e della ASSOLOGISTICA, sono stati esaminati esempi rilevati dalla Banca Dati studi di settore.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Organizzazioni di categoria interessate.

## **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

È stata utilizzata la Banca Dati degli studi di settore al fine di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VG73A a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità.

## **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG73A a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011 e 13 giugno 2012.

Roma, 6 dicembre 2012

# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2012

## STUDIO VG73B

(Spedizionieri intermediari dei trasporti e corrieri)

### Codici attività:

**52.29.10 – Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;**

**52.29.21 – Intermediari dei trasporti;**

**53.20.00 – Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale.**

### 1) *PREMESSA*

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Organizzazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti con *e-mail* del 12 marzo 2012. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio VG73B (evoluzione dello studio di settore UG73B), con nota prot. n. 2012/91057 del 15 giugno 2012, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni, presso i locali della SOSE, per i giorni 6 e 26 luglio 2012.

Nel corso della riunione del 6 luglio 2012, cui hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SOSE, della CONFTRASPORTO e della CONFCOMMERCIO, sono stati esaminati esempi forniti dalle Organizzazioni intervenute.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Organizzazioni di categoria interessate.

## **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Attraverso l'analisi degli esempi trasmessi dalle Organizzazioni di categoria è stata verificata la sostanziale idoneità dello studio di settore VG73B a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano gli operatori economici interessati.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità.

## **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG73B a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011 e 13 giugno 2012.

Roma, 6 dicembre 2012

# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2012

## STUDIO VG76U

(Servizi di ristorazione collettiva)

### Codici attività:

**56.21.00 – Catering per eventi, banqueting;**

**56.29.10 – Mense;**

**56.29.20 – Catering continuativo su base contrattuale.**

### 1) **PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Organizzazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti con *e-mail* del 12 marzo 2012. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio VG76U (evoluzione dello studio di settore UG76U), con nota prot. n. 2012/130687 del 12 settembre 2012, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate n. 2 riunioni, presso i locali della SOSE, per i giorni 4 e 24 ottobre 2012.

Nel corso della riunione del 4 ottobre 2012, cui hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SOSE e delle Organizzazioni CNA e FIPE, sono stati esaminati esempi rilevati dalla Banca Dati studi di settore.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Con nota del 12 novembre 2012, la CNA – ALIMENTARE ha espresso parere favorevole sullo studio VG76U, osservando quanto di seguito riportato.

### **1) Cluster 4 – Imprese che forniscono altri servizi.**

Sul punto in questione la CNA riterrebbe opportuno “*monitorare ed approfondire le caratteristiche delle imprese che si identificano nel cluster 4*”, nel quale sono raggruppate imprese che svolgono servizi che “*solo indirettamente hanno a che fare con le attività tipiche dello studio in oggetto*”, la cui numerosità risulta piuttosto significativa in rapporto al totale dei soggetti interessati dallo studio VG76U. A parere della CNA, tale circostanza potrebbe essere riconducibile alla presenza di attività “*diverse da quelle considerate nello studio*”, che sarebbero frutto dell’evoluzione del settore (pertanto non pienamente colte dallo studio) o, piuttosto, effetto di errata attribuzione del codice attività da parte del contribuente (e pertanto rientrerebbero nell’ambito di applicazione di altri studi di settore). Al riguardo, l’Organizzazione propone di integrare il modello VG76U, inserendo, all’interno della sezione “*Tipologia dell’attività*” (righe da D01 a D06), le seguenti informazioni:

- Attività di Bar e/o pasticceria;
- Attività dei fornai, pizzerie al taglio, friggitorie, gastronomie, ecc.;
- Attività di organizzazione di eventi.

La CNA, inoltre, riterrebbe utile prevedere, all’interno del software GERICO, uno specifico “*warning*” che, qualora la percentuale dei ricavi derivanti dalle “*attività diverse da mense e/o catering*” sia superiore al 50% dei ricavi totali, segnali quanto segue: “*verificare correttezza studio in base alla tipologia di attività esercitata*”.

### **2) Prezzi medi dei pasti.**

Considerato che, per il servizio effettuato nei confronti delle strutture sanitarie, il prezzo di riferimento è quello relativo all’intera giornata e non al singolo pasto (come accade per le forniture alle scuole e alle mense aziendali), la CNA riterrebbe utile inserire nel modello VG76U, all’interno della sezione “*Elementi specifici – mense e catering*”, un’informazione relativa al “*prezzo a giornata delle forniture di pasti nei confronti di strutture sanitarie, ospedali, case di cura, ecc.*”.

### **3) Attività svolta nei confronti di enti pubblici e soggetti similari mediante gare di appalto.**

Al riguardo la CNA osserva che lo “*svolgimento dell’attività di mensa svolta nei confronti di enti pubblici ed assimilabili comporta una forte riduzione dei margini per effetto dell’acquisizione degli appalti mediante gare al ribasso*”.

Tale situazione, a parere dell'Organizzazione, non sarebbe *“colta separatamente all'interno dei cluster”* e potrebbe dare luogo ad anomalie nel funzionamento dello studio. La CNA, pertanto, riterrebbe opportuno che gli uffici fossero *“invitati a tenerne conto nell'attività di verifica e controllo, sia negli esiti di congruità sia nell'applicazione dell'indice di coerenza relativo al Valore aggiunto per addetto”*.

#### 4) Acquisti rilevanti di prodotti a fine anno.

In proposito la CNA fa presente che, per ottenere prezzi più convenienti, è possibile che alcune aziende acquistino *“quantità rilevanti di materie prime (non deperibili a breve) verso fine anno”*. Tale circostanza, a parere dell'Organizzazione, potrebbe *“determinare anomalie nell'applicazione dell'indicatore della durata delle scorte”*; pertanto, la stessa riterrebbe opportuno che gli uffici fossero *“invitati a tenerne conto nell'attività di verifica e controllo”*.

#### 5) La crisi del settore.

La CNA, da ultimo, lamenta un andamento negativo del settore da cui deriverebbe una notevole riduzione dei margini di profitto. Considerato che per la costruzione dello studio VG76U sono stati utilizzati i dati relativi al periodo d'imposta 2010, i quali *“potrebbero non essere più in linea con l'attuale mercato di riferimento”*, l'Organizzazione *“raccomanda un'analisi consuntiva sul 2012 dell'effettivo andamento del settore rispetto al 2010 al fine di correggerne l'eventuale sovrastima in modo differenziato sia per aree territoriale che per tipologie di attività e modelli organizzativi (cluster di riferimento)”*.

### **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Si premette che si ritiene che gli esempi analizzati abbiano permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VG76U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In relazione a quanto evidenziato da parte della CNA, si fa presente quanto di seguito riportato.

1) In merito alla richiesta di integrazione del modello con l'aggiunta, all'interno della sezione *“Tipologia dell'attività”*, di informazioni relative a *“Attività di Bar e/o pasticceria”*, *“Attività dei fornai, pizzerie al taglio, friggitorie, gastronomie, ecc.”* e *“Attività di organizzazione di eventi”*, si fa presente che se ne valuterà l'opportunità in sede di predisposizione del quadro Z (*“Dati complementari”*) per la raccolta delle informazioni da utilizzare per la futura evoluzione dello studio. Per quanto riguarda la richiesta di inserimento di una segnalazione di *“attenzione”* nel caso in cui la percentuale dei ricavi derivanti dalle *“attività diverse da mense e/o catering”* sia superiore al 50% del

totale dei ricavi dichiarati, si fa presente che se ne sta verificando la fattibilità, con il supporto del partner metodologico e di quello informatico.

2) In riferimento alla richiesta di inserire nel modello l'informazione relativa al “*prezzo a giornata delle forniture di pasti nei confronti di strutture sanitarie, ospedali, case di cura, ecc.*”, si fa presente che si provvederà in tal senso già per il modello relativo al periodo d'imposta 2012.

3) Per quanto concerne l'attività di mensa svolta nei confronti di enti pubblici e la conseguente preoccupazione, espressa dalla CNA, che, per effetto di gare d'appalto al ribasso, si possano determinare anomalie nell'analisi di congruità e di coerenza, ci si riserva di valutare l'entità del fenomeno descritto alla luce di ulteriori elementi di riscontro che le Organizzazioni vorranno fornire ed, eventualmente, di richiamare in merito l'attenzione degli uffici con un successivo documento di prassi.

4) Per quanto attiene l'acquisto di notevoli quantitativi di materie prime effettuato a fine anno, e la conseguente preoccupazione, manifestata dalla CNA, che possano risultare anomalie nel calcolo della coerenza per l'indicatore “*Durata delle scorte*”, ci si riserva di valutare l'entità del fenomeno descritto alla luce di ulteriori elementi di riscontro che le Organizzazioni vorranno fornire e, conseguentemente, di richiamare in merito l'attenzione degli uffici con un successivo documento di prassi. Al riguardo, tuttavia, si ricorda che un'eventuale risultato di “*non coerenza*” dell'indicatore che dovesse essere riconducibile alla presenza di importi non ordinari, in relazione all'attività svolta, di acquisti effettuati a fine anno, potrà essere segnalata dal contribuente attraverso la compilazione delle *Note aggiuntive di Gerico*.

5) Con riferimento alla denunciata situazione di crisi del settore e alla richiesta di effettuare analisi mirate sui dati relativi al periodo d'imposta 2012, come precisato nella successiva sezione “*4) Considerazioni finali*”, si fa presente che eventuali situazioni di crisi specifiche del 2012 saranno oggetto delle ulteriori analisi che verranno effettuate ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008.

#### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG76U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011 e 13 giugno 2012.

Roma, 6 dicembre 2012



Egr. Capo Ufficio  
**Dr. Massimo VARRIALE**  
Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale Accertamento  
Settore Governo dell'Accertamento  
Ufficio Studi di Settore  
TRASMISSIONE e-mail:  
[dc.acc.studisetore@agenziaentrate.it](mailto:dc.acc.studisetore@agenziaentrate.it)

Roma, 12 novembre 2012

**OGGETTO: Parere e osservazioni sulla revisione dello studio VG76U**

- Attività 56.21.00 – Catering per eventi, banqueting
- Attività 56.29.10 – Mense
- Attività 56.29.20 – Catering continuativo su base contrattuale

A seguito della Vs. richiesta di cui al prot. 2012/155479 del 26/10/2012, tenuto conto anche di quanto emerso in riunione relativamente all'esame e valutazione del prototipo dello Studio di Settore VG76U, la scrivente pur esprimendo un sostanziale parere positivo, ritiene utile fornire alcune osservazioni di seguito riportate.

**Cluster 4 – Imprese che forniscono altri servizi**

Dall'analisi dei modelli organizzativi formati con lo studio VG76U emerge il cluster 4 che contraddistingue imprese che svolgono servizi che solo indirettamente hanno a che fare con le attività tipiche dello studio in oggetto.

Vista la numerosità del cluster si ritiene opportuno cercare di monitorare ed approfondire le caratteristiche delle imprese che si identificano nel cluster 4.

E' probabile infatti che possa esserci una evoluzione nello svolgimento delle attività diverse da quelle considerate nello studio (es.: imprese che originariamente svolgevano effettivamente attività di mense o catering e che ora svolgono prevalentemente o esclusivamente attività comprese in

altri studi e per questo non colte dai dati richiesti nel modello) o, più semplicemente, sono erroneamente classificate in codici Ateco dello studio VG76U quando invece dovrebbero applicare studi diversi.

Per tale motivo si propone di modificare la sezione relativa alla “Tipologia di attività” (da D01 a D06). In tale sezione, pur mantenendo gli attuali righi di dettaglio, compreso il rigo “**Altro**”, potrebbero essere inseriti anche i righi relativi a:

- Attività di Bar e/o pasticceria \_\_\_\_\_ %
- Attività dei fornai, pizzerie al taglio, friggitorie, gastronomie, ecc. \_\_\_\_\_ %
- Attività di organizzazione di eventi \_\_\_\_\_ %

In ogni caso sarebbe opportuno inserire nell'applicativo di Gerico uno specifico “**warning**” qualora la percentuale delle attività diverse da “mense e/o catering” superi il 50% con una segnalazione del tipo: “*verificare correttezza studio in base all'attività esercitata*”.

Per converso si segnala che sarebbe opportuno l'inserimento nella sezione “Altri elementi specifici” dello studio **VD12U**(Fornai), della % di ricavi derivanti da Banqueting così come già presente negli studi VG36U e VG37U relativi ai bar, pasticcerie e ristorazione.

### **Prezzi medi dei pasti**

Con specifico riferimento alla sezione degli **Elementi specifici-Mense e catering** dello studio VG76U, si ritiene utile sia inserita la richiesta di indicare il “**prezzo a giornata delle forniture di pasti nei confronti di strutture sanitarie, ospedali, case di cura, ecc.**”. Nei confronti di tali soggetti, infatti, le gare di appalto prevedono anziché un prezzo riferito al singolo pasto, il prezzo riferito all'intera giornata (colazione, pranzo e cena).

### **Attività svolta nei confronti di enti pubblici e soggetti simili mediante gare di appalto**

Lo svolgimento dell'attività di mensa nei confronti di enti pubblici ed assimilabili (es.: ospedali, case di cura, strutture sanitarie, scuole, caserme, ecc.) comporta una forte riduzione dei margini per effetto dell'acquisizione degli appalti mediante gare al ribasso.

Tale situazione non essendo colta separatamente all'interno dei cluster può comportare anomalie di cui gli uffici territoriali è opportuno siano invitati a tenerne conto nell'attività di verifica e controllo, sia negli esiti di **congruità** sia nell'applicazione dell'indice di coerenza relativo al **Valore aggiunto per addetto**.

### **Acquisti rilevanti di prodotti a fine anno**

Talune imprese operano scelte di natura commerciale che comportano l'acquisto di quantità rilevanti di materie prime (non deperibili a breve) verso fine anno.

Tali approvvigionamenti superiori ai fabbisogni del breve termine sono effettuati in quanto proposti dalle aziende fornitrici per raggiungere i cd.*budget* e premi che si riflettono positivamente sulle imprese del settore ottenendo prezzi più competitivi.

Tali scelte, tuttavia, possono determinare anomalie nell'applicazione dell'**indicatore della durata delle scorte** di cui gli uffici è opportuno siano invitati a tenerne conto nell'attività di verifica e controllo.

### **La crisi del settore**

Da ultimo ma non per questo meno importante delle osservazioni di cui sopra, è opportuno segnalare il pessimo andamento del settore negli ultimi tempi e che ha portato a ridurre notevolmente i margini.

Preso atto che la revisione dello studio è basata su dati 2010 che potrebbero non essere più in linea con l'attuale mercato di riferimento, si raccomanda un'analisi consuntiva sul 2012 dell'effettivo andamento del settore rispetto al 2010 al fine di correggerne l'eventuale sovrastima in modo differenziato sia per aree territoriali che per tipologie di attività e modelli organizzativi (cluster di riferimento).

**f.to IL PRESIDENTE**

CNA Alimentare

**Antonello Salis**

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI  
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL  
PERIODO D'IMPOSTA 2012**

**STUDIO VG77U**

**(Trasporti marittimi e per vie d'acqua interne, noleggio di imbarcazioni e  
servizi connessi)**

**Codice attività:**

- 50.10.00 – Trasporto marittimo e costiero di passeggeri;**
- 50.20.00 – Trasporto marittimo e costiero di merci;**
- 50.30.00 – Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i  
trasporti lagunari);**
- 50.40.00 – Trasporto di merci per vie d'acqua interne;**
- 52.22.09 – Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per  
vie d'acqua;**
- 77.21.02 – Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi  
i pedalò);**
- 77.34.00 – Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale;**
- 85.32.01 – Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti  
commerciali.**

***1) PREMESSA***

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti con *e-mail* del 12 marzo 2012. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio VG77U (evoluzione dello studio di settore UG77U), con nota prot. n. 2012/117846 del 3 agosto 2012, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate n. 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SOSE in data 17 settembre e 5 ottobre 2012, sono stati esaminati esempi rilevati dalla Banca Dati studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, della SOSE e delle seguenti Associazioni:

- ANGOPI;
- CONFARCA;
- CONFCOMMERCIO;
- CONFINDUSTRIA;
- FEDERTERZIARIO;
- FINCO-CONFINDUSTRIA;
- FINCO-UNICANAUTICA.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

L’organizzazione ANGOPI - Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori Porti Italiani, con nota del 25 ottobre 2012, ha rappresentato le proprie considerazioni in merito allo studio VG77U.

In particolare, nelle osservazioni pervenute, l’Organizzazione ha ribadito quanto già evidenziato in una precedente nota inoltrata all’Agenzia delle Entrate in data 23 novembre 2010 dallo studio Barba *“in nome e per conto”* dell’Associazione stessa, in merito alla richiesta di esclusione dall’applicazione dello studio VG77U per i soggetti che svolgono attività di Ormeggiatori e Barcaiooli.

A tal proposito, l’Organizzazione, nel descrivere l’attività svolta dai propri associati, ribadisce che il servizio risulta *“codificato nel nostro ordinamento come servizio di interesse generale”* e che le tariffe applicate sono definite dall’art. 14 della legge 84/94, *“attraverso una specifica procedura amministrativa, che termina con l’Ordinanza tariffaria emessa dal Capo del compartimento marittimo”*.

L’ANGOPI, inoltre, evidenzia che i servizi resi sarebbero istituiti al fine di garantire nei porti la sicurezza della navigazione e la sicurezza dell’approdo, mentre la regolamentazione delle tariffe mirerebbe a verificare che gli introiti dei

soggetti che svolgono le attività di ormeggio e battellaggio siano sufficienti a garantire un servizio che risulti efficiente ed efficace. A tal fine, a seconda che gli introiti derivanti dal servizio siano maggiori o minori del fabbisogno, le tariffe verrebbero aumentate e diminuite attraverso la richiamata istruttoria tariffaria, a cadenza biennale.

In merito alla struttura organizzativa dei soggetti che erogano tali servizi, l'ANGOPI evidenzia che, ai sensi del DPR 602/70 e dell'art. 26 del D.Lgs. n. 1577 e successive modificazioni, i *“Gruppi ormeggiatori e barcaioli, nel periodo che va dal 92 al 98, sono stati trasformati in cooperative di produzione lavoro a mutualità prevalente”*.

In conclusione, l'Organizzazione ricorda che *“con riferimento alla categoria dei piloti dei porti, la cui disciplina organizzativa e tariffaria è la medesima di quella applicabile agli ormeggiatori/barcaioli (art.14 legge 84/94), l'Agenzia delle Entrate ha meritoriamente previsto, con Circolare n.38 del 12 giugno 2007, la loro esclusione dall'applicazione degli studi di settore”*.

Tanto premesso, l'ANGOPI formula esplicita richiesta di esclusione dall'applicazione degli studi di settore relativamente ai *“Gruppi ormeggiatori/barcaioli”*.

L'Organizzazione FINCO - Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni, con nota del 29 ottobre 2012, ha rappresentato le proprie considerazioni in merito allo studio VG77U .

In particolare, l'Organizzazione ha evidenziato quanto di seguito riportato.

1) Al fine di armonizzare le *“label”* delle variabili del modello dello studio VG77U con le definizioni riportate dal Codice della Navigazione (Mercantile e Passeggeri) e dal Codice della nautica da Diporto (D.L.vo 171/2005 et D.M. 146/2008), l'Organizzazione evidenzia che:

- relativamente all'articolo 136 del Codice della Navigazione, con il termine *“nave”* verrebbe indicato *“qualsiasi costruzione destinata al trasporto, per acqua, anche a scopo rimorchio, di pesca, di Diporto, o ad altro scopo”*. Le navi verrebbero distinte in due categorie: maggiori e minori. Per *“maggiori”* si intendono quelle *“alturiere”*, mentre per le *“minori”* si fa riferimento alle navi costiere, a quelle utilizzate per il servizio marittimo dei porti e a quelle addette alla navigazione interna;
- l'articolo 3 del Codice della Nautica da Diporto prevede che per:
  - “a) unità da Diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da Diporto;*
  - b) nave da Diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da Diporto;*

*c) imbarcazione da Diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);*

*d) natante da Diporto: si intende ogni unità da Diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b) ”.*

Nel rispetto di quanto premesso, con l'intento di evitare errate interpretazioni, la FINCO suggerisce di utilizzare come *“termine generico la parola “Unità da Diporto” e dove necessario un'appropriata definizione dei termini “Natante”, “Imbarcazione” e “Nave da Diporto”, in relazione alla loro lunghezza”.*

2) Per quanto attiene le attività relative alla locazione ed al noleggio delle unità da diporto, l'Associazione ritiene necessario evitare il riferimento al *“trasporto passeggeri”* poiché si tratterebbe di una *“locuzione propria di un servizio marittimo in cui il titolo di trasporto è rappresentato dal biglietto di passaggio, mentre nel Diporto è definita una forma contrattuale per l'unità “A Corpo”, limitando il numero massimo di persone imbarcabili a 12 ospiti + equipaggio. Tale previsione esclude anche l'“imbarco alla cabina””.*

3) Nella documentazione illustrata in sede di riunione non risulterebbe evidenziata la figura del *“Mediatore Marittimo”* che *“opera nel Diporto”*. Peraltro, parrebbe che nel settore del diporto la maggior parte dei contratti vengano acquisiti per mezzo dei mediatori marittimi i quali, a fronte di tale servizio ricaverebbero provvigioni di considerevole importo (pari a circa il 20-25%). L'Organizzazione a tal proposito riterrebbe utile aggiungere ed evidenziare la presenza della predetta figura.

4) Con riferimento alle imbarcazioni da diporto, la presenza di un'unica variabile riferita ad imbarcazioni dai 10 ai 24 metri comporterebbe il rischio di accorpate realtà troppo diverse tra loro; pertanto la FINCO suggerisce di suddividere le informazioni richieste rispetto alla metratura in gruppi più dettagliati come di seguito riportato:

- per le unità a vela:
  - 10-15 metri;
  - 15-20 metri;
  - 20-24 metri;
- per le imbarcazioni a motore:
  - 10-12 metri;
  - 12-18 metri;
  - 18-24 metri.

L'Organizzazione precisa che difficilmente verrebbero stipulati contratti di locazione per le imbarcazioni a vela oltre i 15 metri e per le imbarcazioni a motore oltre i 10 metri, al fine di evitare l'affidamento, troppo rischioso, di tali imbarcazioni a persone prive delle adeguate competenze. Pertanto, imbarcazioni di metratura superiore a quelle appena menzionate verrebbero affidate sempre *“a personale di fiducia dell'armatore, personale che dovrebbe essere in possesso dei titoli marittimi stabiliti con il D.M. 121/2005, regolarmente arruolato dall'armatore e soggetto agli oneri previdenziali”*.

5) Per quanto riguarda i natanti, proprio in relazione alla loro peculiarità di non essere assoggettati alla registrazione, parrebbe non possibile l'individuazione di un proprietario e si parlerebbe pertanto di solo possesso. Questa peculiarità avrebbe risvolti negativi sul piano della sicurezza e potrebbe indurre in errore nella compilazione del modello dello studio di settore.

6) Rispetto al Codice ATECO 85.32.01 – *“Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali”*, l'Organizzazione osserva che tale codice *“potrebbe essere adeguato eventualmente per le aziende rilevabili dal sito del Ministero dei Trasporti: [http://www.mit.gov.it/mit/mop\\_all.php?p\\_id=09206](http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=09206) che sono appunto abilitate all'istruzione ed al rilascio (previo esame e supervisione di un delegato MIT) di brevetti e patenti professionali”*. A tal proposito l'Associazione riterrebbe che il codice attività da utilizzare in tali casi sia il c.a. 85.53.00 – *“Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche”*.

La FINCO evidenzia anche che il settore della nautica da diporto in questi anni starebbe attraversando una grave crisi che verosimilmente risulterebbe essere correlata al *“trend economico negativo che coinvolge tutta la Comunità Europea”*. Infine, il settore della locazione e del noleggio delle unità da diporto sembrerebbe aver subito una forte concorrenza, derivante da *“una moltitudine di soggetti abusivi ivi compresi una miriade di associazioni senza fine di lucro, che, senza strutture e senza offrire alcuna garanzia all'utenza, hanno monopolizzato il mercato evadendo gli oneri fiscali, burocratici e previdenziali”*.

L'Organizzazione, inoltre, manifesta una criticità in merito alla fattispecie del *“noleggio occasionale”* introdotta dall'art. 59 ter del D.L. 1/2012 (*“Decreto liberalizzazioni”*), che prevederebbe la possibilità, per il possessore di un'unità nautica, di affittarla e di far fronte ai propri adempimenti fiscali *“pagando un'imposta fissa stabilita in misura del 20%”*.

In conclusione, la FINCO fa presente che *“per le motivazioni esposte si reputa impossibile qualsiasi futura proiezione del mercato, tantomeno ipotesi di conto economico e di redditività di quelle poche imprese ormai rimaste in piedi solo perché costrette ad onorare le rate di leasing”*.

### **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Si premette che si ritiene che gli esempi analizzati in sede di riunione abbiano permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VG77U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In merito alla richiesta avanzata dall'ANGOPI - Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori Porti Italiani, di escludere dall'applicazione degli studi di settore i “*Gruppi ormeggiatori/barcaioli*”, si fa presente quanto di seguito riportato.

Considerato che, come evidenziato dall'Associazione, i suddetti gruppi risulterebbero organizzati in cooperative di produzione lavoro a mutualità prevalente, per tali soggetti è stata prevista, per i p.i. 2010 e 2011, dall'art. 5 del D.M. 11 febbraio 2008, l'inutilizzabilità “*diretta*” dei risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore per l'azione di accertamento.

In particolare, come chiarito nella circolare n. 30/E del 28 giugno 2011, per i soggetti che operano in “*cooperative di produzione lavoro a mutualità prevalente*”, i risultati dell'applicazione degli studi di settore - per le annualità citate - non possono essere utilizzati per l'azione di accertamento, di cui all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, ma solo per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie.

Per le annualità successive al 2011, in questa sede è possibile solo ipotizzare che la citata previsione di inutilizzabilità potrà essere resa applicabile anche in tali casi.

In relazione a quanto evidenziato da parte della FINCO – Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni, si fa presente quanto di seguito riportato.

In merito al punto 1, relativo alla richiesta dell'Organizzazione di utilizzare il termine generico “*Unità da Diporto*” e dove necessario l'appropriata definizione “*Natante*”, “*Imbarcazione*” e “*Nave da Diporto*”, si sta valutando l'opportunità di fornire i chiarimenti richiesti nelle istruzioni del modello VG77U, da utilizzare per il periodo d'imposta 2012. Sul punto, tuttavia, ci si riserva di intervenire in maniera organica in sede di predisposizione delle informazioni necessarie per la futura evoluzione dello studio.

Con riguardo alle osservazioni di cui al punto 2, si evidenzia che il codice ATECO 50.10.00 (“*Trasporto marittimo e costiero di passeggeri*”) prevede espressamente il “*noleggjo di natanti da diporto con equipaggio per trasporto in mare aperto e in acque costiere (ad esempio escursioni, con attività di pesca a bordo)*”.

Relativamente al punto 3, si evidenzia che l'informazione relativa alla mediazione marittima è già presente al rigo D20 del modello UG77U.

Con riferimento a quanto richiesto al punto 4 delle osservazioni, si fa presente che si sta valutando l'opportunità di introdurre appositi righe nel quadro Z da predisporre per la prossima evoluzione dello studio, anche a seguito di eventuale confronto con le Organizzazioni interessate.

Relativamente al punto 5, si evidenzia che, come previsto nelle istruzioni del Quadro E – “*Beni Strumentali*” del modello relativo agli studi di settore, in tale sede sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti, a qualsiasi titolo, alla data di chiusura del periodo d'imposta.

Con riferimento all'osservazione del punto 6, si fa presente che i contribuenti che svolgono l'attività di cui al codice ATECO 85.53.00 – “*Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche*” devono utilizzare il modello relativo allo studio di settore VG88U – “*Autoscuole, scuole nautiche e agenzie di disbrigo pratiche*”. I soggetti che esercitano, invece, l'attività di cui al codice ATECO 85.32.01 – “*Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali*” sono invece tenuti a compilare lo studio VG77U.

Con riferimento, infine, alla denunciata situazione di crisi del settore, nel rimandare alle indicazioni fornite nella successiva sezione “4) *Considerazioni finali*”, si ritiene opportuno premettere quanto segue.

In merito all'osservazione relativa alla forte crisi che avrebbe colpito quelle imprese che si trovano ad operare con soggetti la cui attività è strettamente legata al settore della nautica si fa presente che le analisi che hanno condotto all'elaborazione della nuova evoluzione dello studio hanno preso in esame i dati comunicati dai contribuenti nei modelli presentati per il periodo di imposta 2010, anno in cui gli effetti della crisi risultavano già essersi pienamente manifestati.

Ne consegue che tali analisi, effettuate in fase di costruzione dello studio di settore, sono state realizzate tenendo conto anche delle eventuali situazioni di crisi specifiche di settore, quali quelle lamentate dalle Organizzazioni.

In ogni caso, circostanze particolari, di cui lo studio non dovesse tener conto, anche a seguito dell'eventuale introduzione di specifici correttivi “*crisi*”, potranno essere indicate dal contribuente nelle *Note Aggiuntive* di GERICO.

#### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG77U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011 e 13 giugno 2012.

Roma, 6 dicembre 2012



# A.N.G.O.P.I.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRUPPI ORMEGGIATORI PORTI ITALIANI  
MEMBRO DELL'EUROPEAN BOATMEN'S ASSOCIATION (E.B.A.)

Roma, 25 ottobre 2012

Prot. 272/2012/LP/vl

Spettabile  
Agenzia delle Entrate  
- Direzione Centrale Accertamento  
Settore Governo dell'accertamento  
Ufficio Studi di settore

## **Oggetto: richiesta osservazioni relative allo studio di settore VG77U.**

Ci riferiamo alla pregiata Vostra dello scorso 12 ottobre, con la quale ci avete comunicato che nel corso della prossima riunione della Commissione degli esperti è prevista, tra l'altro, la validazione dello studio di settore VG77U.

A tale riguardo, ci avete invitato a far pervenire nostre osservazioni, utili per la predisposizione della documentazione necessaria per la formulazione del previsto parere della citata Commissione.

Sul punto desideriamo porre alla Vostra cortese attenzione quanto già verbalmente rappresentato Vi nel corso della riunione dello scorso 17 settembre.

In quella occasione, ribadendo le considerazioni contenute nella nota - riportata in allegato per pronto riferimento-, inviata il 23 novembre 2010 dallo Studio Barba in nome e per conto della scrivente Associazione a codesta spettabile Direzione Centrale, avevamo richiesto un'esplicita esclusione del servizio di ormeggio/battellaggio dal citato studio di settore.

In questa sede, confermando integralmente il contenuto della richiamata nota, riteniamo doveroso ricordare che il servizio in parola è stato codificato nel nostro ordinamento come servizio di interesse generale e le relative tariffe sono definite, ai sensi dell'art. 14 della legge 84/94, attraverso una specifica procedura amministrativa, che termina con l'Ordinanza tariffaria emessa dal Capo del compartimento marittimo.

In particolare, essendo tali servizi istituiti per garantire nell'ambito dei porti la sicurezza della navigazione e dell'approdo, la richiamata istruttoria tariffaria mira, a cadenza biennale, a verificare che gli introiti dei Gruppi, i soggetti cioè che ai sensi artt. 206 e seguenti del Regolamento per l'esecuzione del Codice alla Navigazione prestano il servizio di ormeggio/battellaggio, siano sufficienti a garantire un servizio efficace ed efficiente.

A seconda che tali introiti siano maggiori o minori del fabbisogno, le tariffe definite attraverso la procedura sopra richiamata, vengono diminuite o aumentate.

In considerazione di quanto sopra esposto e delle ulteriori osservazioni già rappresentate verbalmente e per iscritto a codesta rispettabile Direzione Centrale, riteniamo palese l'irragionevolezza di ricomprendere i Gruppi ormeggiatori/barcaioli nello Studio di settore in oggetto, venendo meno la finalità che tale strumento persegue.

Nelle more che l'auspicata esclusione venga formalizzata, segnaliamo che la peculiarità del servizio di ormeggio/battellaggio è già stata presa in considerazione, prevedendo il modello una specifica casella da barrare per i prestatori di tale servizio.

Del resto, abbiamo già segnalato che, con riferimento alla categoria dei piloti dei porti, la cui disciplina organizzativa e tariffaria è la medesima di quella applicabile agli ormeggiatori/barcaioli (art. 14 legge 84/94), l'Agenzia delle Entrate ha meritoriamente previsto, con Circolare n. 38 del 12 giugno 2007, la loro esclusione dall'applicazione degli studi di settore, avendo verificato che *“ la particolarità di tali soggetti e dall'attività da essi esercitata mal si conciliano con le caratteristiche e le finalità tipiche degli studi di settore ”*.

Confidando che tale esclusione possa essere estesa anche ai Gruppi ormeggiatori/barcaioli, rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, e frattanto ci è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Segretario Generale  
Lorenzo Paolizzi

All./c.s.



F.IN.CO.  
Via Brenta, 13  
00198 Roma  
Tel. 06 8555203 - Fax.06 8559860  
E-mail [finco@fincoweb.org](mailto:finco@fincoweb.org)  
[www.fincoweb.org](http://www.fincoweb.org)  
C.F. 96308870581

Roma, 29/10/2012/Prot. N 211./DG/fb

Spett. le  
**Agenzia delle Entrate**  
Direzione Centrale Accentramento  
Ufficio Studi di Settore  
Via Cristoforo Colombo, 426 C/D  
00145 - Roma  
c.a.  
**Dr. Massimo Varriale**

Anticipata a mezzo mail:  
[dc.acc.studisettore@agenziaentrate.it](mailto:dc.acc.studisettore@agenziaentrate.it)

**OGGETTO: Osservazioni inerenti la presentazione del 5 ottobre 2012 presso la sede SOSE su studio di settore VG77U**

Lo scrivente riferisce quanto segue:

1) Nell'ottica di armonizzare le definizioni espresse dal Codice della Navigazione (Mercantile e Passeggeri) e del Codice della nautica da Diporto (D.L.vo 171/2005 et D.M. 146/2008) con le definizioni riportate nel modello VG77U, si precisa quanto segue:

a) L'Articolo 136 – (Navi e galleggianti) del **Codice della Navigazione** indica con il termine “Nave” *qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di Diporto, o ad altro scopo. Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna. Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non sia diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne.*

b) L'Art. 3 del **Codice della Nautica da Diporto** definisce:

**a)** *unità da Diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da Diporto;*

**b)** *nave da Diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da Diporto;*

**c)** *imbarcazione da Diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);*

ACAI  
Costruttori in Acciaio

ACMI  
Assocostruttori Chiusure e Meccanismi Italia

AIPE  
Associazione Italiana Polistirene Espanso

AIPPEG  
Associazione Italiana Produttori Pannelli ed Elementi Grecati

AIRU  
Associazione Italiana Riscaldamento Urbano

AISES  
Associazione Italiana Segnaletica e Sicurezza

AIZ  
Associazione Italiana Zincatura

ANEPLA  
Associazione Nazionale Estrattori Produttori Lapidei ed Affini

ANICTA  
Associazione Imprenditori  
Coltubazioni Termiche e Acustiche

ANIPA  
Associazione Nazionale Idrogeologia e Pozzi

ANISA  
Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza  
Antincendio

ANISIG  
Associazione Nazionale Imprese Indagini Geostitiche

ANNA  
Associazione Nazionale Noleggi Autogru e Trasporti  
Eccezionali

ANPE  
Associazione Nazionale Poliuretano espanso rigido

ANSFER  
Associazione Presagomatori Acciaio  
per Cemento Armato

ARI  
Associazione Restauratori d'Italia

ASAPIA  
Associazione Nazionale Aziende Produttrici di condotte e  
componenti per impianti aereali.

ASSINGEO  
Associazione Imprese Nazionali Geosintetici.

ASSISTAL  
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti

ASSITES  
Tende, Schemature Solari e Chiusure Tecniche

ASSOBON  
Associazione Naz. Imprese bonifica mine ed ordigni residui  
bellici

ASSOFOND  
Federazione Nazionale Fonderie

ASSOVENT  
Associazione di sistemi di ventilazione

ASSOVERDE  
Associazione Italiana Costruttori del Verde

CONFARCA  
Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti  
Automobilistici

CONFINDUSTRIA CERAMICA  
Produttori di Piastrelle e Ceramiche

FIPER  
Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili

FIRE  
Fed. Italiana per l'uso razionale dell'energia

IPAF ITALIA  
Associazione nazionale dell'accesso aereo

NAD  
Associazione Demolitori Italiani

SISMIC  
Associazione Tecnica per la Promozione  
degli Acciai Sismici per il Cemento Armato

UNCSAAL  
Costruttori di Serramenti e facciate in Alluminio

UNOSS  
Unione Nazionale Operatori Sicurezza Stradale

ZENITAL  
Associazione Produttori Sistemi  
illuminazione ed Evacuatori di Fumo e Calore

---

3M ITALIA  
Sicurezza ed Efficienza Energetica

ACI  
Automobile Club d'Italia

ANAS  
Gestore rete stradale ed autostradale Italiana

ASTRAL  
Azienda Strade Lazio

COVEMAS  
Consorzio Veneto Manutenzione Strade

ENEL-SI  
Società Gruppo Enel

PROTEUS  
società di progettazione e servizi di ingegneria

TANGENZIALE di NAPOLI S.P.A.

*d) natante da Diporto: si intende ogni unità da Diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).*

Al fine di evitare erranee interpretazioni si suggerisce, relativamente ai cluster inerenti il Diporto, di utilizzare quale termine generico la parola "Unità da Diporto" e dove necessario un'appropriata definizione dei termini "Natante", "Imbarcazione" e "Nave da Diporto", in relazione alla loro lunghezza.

2) Riferendosi alle attività di locazione e noleggio di unità da Diporto si deve evitare di fare riferimento al "Trasporto Passeggeri" in quanto locuzione propria di un servizio marittimo in cui il titolo di trasporto è rappresentato dal biglietto di passaggio, mentre nel Diporto è definita una forma contrattuale per l'unità "A Corpo", limitando il numero massimo di persone imbarcabili a 12 ospiti + equipaggio. Tale previsione esclude anche l'"imbarco alla cabina".

3) La slide di pag. 4 della documentazione fornitaci, indica nei "Altri servizi" la voce 8 - Agenzia Marittima. Con tale definizione si esclude un' importante figura che opera nel Diporto, quale il "Mediatore Marittimo", che si suggerisce di aggiungere. Nel Diporto la maggior parte dei contratti viene difatti acquisita tramite i Mediatori Marittimi cui vengono riconosciute provvigioni di importo anche elevato (20-25%).

4) Si rileva che riunire in un unico gruppo le imbarcazioni da Diporto di lunghezza da 10 a 24 metri, accorpa mondi completamente diversi per struttura, operatività ed impegno economico. Si suggerisce di dividere in più gruppi di lunghezza come segue: per le unità a vela: 10-15 metri; 15-20 metri; 20-24 metri. Per le imbarcazioni a motore 10-12 metri; 12-18 metri; 18-24 metri. Si fa presente che quasi mai le imbarcazioni a vela oltre i 15 metri e le imbarcazioni a motore oltre i 10 metri sono oggetto di contratti di locazione ovvero lasciate condurre dal soggetto privato turista, in ragione del rischio di competenze non adeguate.

Le imbarcazioni di dimensione superiore vengono sempre affidate a personale di fiducia dell'armatore, personale che dovrebbe essere in possesso dei titoli marittimi stabiliti con il D.M. 121/2005, regolarmente arruolato dall'armatore e soggetto agli oneri previdenziali.

5) I natanti, sono unità da Diporto non soggetti a registrazione, pertanto non è possibile risalire ad un proprietario ma si parla di possesso. Oltre ad implicare risvolti negativi sul piano della sicurezza, tale previsione può comportare errori nella compilazione del questionario, sarebbe opportuno tenerlo presente. Questo anche alla luce del fatto che dalle ultime indagini della Procura di Forlì si sono evidenziate irregolarità nel rilascio di certificazioni CE fittizie e duplicazioni delle matricole degli scafi, che potrebbe far sospettare che la vendita di natanti possa essere oggetto di transazioni non del tutto limpide proprio in relazione alla loro peculiarità di non essere registrati.

6) il Codice ATECO 85.32.01 che è relativo a scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali potrebbe essere adeguato eventualmente per le aziende rilevabili dal sito del Ministero dei Trasporti: [http://www.mit.gov.it/mit/mop\\_all.php?p\\_id=09206](http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=09206) che sono appunto abilitate all'istruzione ed al rilascio (previo esame e supervisione di un delegato MIT) di brevetti e patenti professionali. Reputando che invece si volesse fare riferimento alle scuole nautiche, che preparano al conseguimento della patente nautica per il

Diporto, il codice ATECO corretto dovrebbe essere il 85.53.00.

Il settore della nautica da Diporto sta vivendo in questi anni una gravissima crisi legata al trend economico negativo che coinvolge tutta la Comunità Europea.

Il settore della Locazione e del Noleggio delle unità da Diporto ha da sempre sofferto la concorrenza di una moltitudine di abusivi ivi compresi una miriade di associazioni senza fine di lucro, che, senza strutture e senza offrire alcuna garanzia all'utenza, hanno monopolizzato il mercato evadendo gli oneri fiscali, burocratici e previdenziali.

Ad una situazione già difficile si è aggiunto l'art. 59 ter del Decreto Liberalizzazioni di quest'anno (DL 1/2012) che ha introdotto il "noleggio occasionale", prevedendo che ciascun privato cittadino, possessore di un'unità nautica, possa affittarla pagando un'imposta fissa del 20%.

Il crollo del mercato e la mortificazione di ogni impulso imprenditoriale ha fatto sì che la maggior parte delle Aziende del settore siano fallite o abbiano chiuso ogni attività.

**Per le motivazioni esposte si reputa impossibile delineare qualsiasi futura proiezione del mercato, tantomeno ipotesi di conto economico e di redditività di quelle poche imprese ormai rimaste in piedi solo perché costrette a onorare le rate dei leasing.**

Ci si augura che i parametri che verranno utilizzati per lo studio di settore tengano conto delle considerazioni esposte, e per contro vengano attivati idonei meccanismi tesi a motivare e rendere produttivo un settore economico quale quello del charter nautico e della nautica in generale che dovrebbero, per natura geografica e tradizione del nostro Paese Italia, rappresentare un'importante fonte occupazionale.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale Finco  
Angelo Artale



# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2012

## STUDIO VG78U

(Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator)

### Codici attività:

**79.11.00 – Attività delle agenzie di viaggio;**

**79.12.00 – Attività dei tour operator;**

**79.90.19 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza  
turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca.**

### **1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Organizzazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti con *e-mail* del 12 marzo 2012. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio VG78U (evoluzione dello studio di settore UG78U), con nota prot. n. 2012/141611 del 2 ottobre 2012, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate n. 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SOSE in data 22 ottobre e 6 novembre 2012, sono stati esaminati sia esempi rilevati dalla Banca Dati degli studi di settore sia esempi forniti dalle Organizzazioni interessate.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

- ASSOVIAGGI;
- CONFCOMMERCIO;
- CONFESERCENTI;
- FIAVET.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Con nota del 13 novembre 2012, la FIAVET – Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo, ha espresso un parere positivo in merito al funzionamento dello studio VG78U, osservando al contempo quanto di seguito riportato.

In via preliminare, l'Organizzazione rappresenta che, a partire dal 2011, si registrerebbe una diminuzione della provvigione nominale riconosciuta alle agenzie di viaggi da parte dei vettori aerei e di altri mezzi di trasporto.

Considerato l'attuale contesto di crisi economico-finanziaria, inoltre, le agenzie di viaggi *“non potranno richiedere al cliente finale un compenso equivalente al minor introito causato dalla riduzione delle commissioni”*, pertanto tale situazione potrebbe dare luogo ad *“una ulteriore diminuzione della marginalità conseguita nell'attività di intermediazione nella vendita di biglietteria”*.

### 1) I Cluster.

In merito ai risultati della *cluster analysis*, la FIAVET fa presente quanto segue:

- a) il *cluster 1* (*“Agenzie specializzate in turismo scolastico e religioso”*) e il *cluster 2* (*“Agenzie che vendono ad agenzie di viaggio e tour operator”*) sono nuovi rispetto allo studio UG78U e sono stati individuati grazie alle informazioni desunte dal quadro Z;
- b) il *cluster 3* (*“Agenzie intermediarie”*) e il *cluster 12* (*“Agenzie specializzate in attività di intermediazione”*) presentano una riduzione in termini di numerosità dei soggetti, rispetto al precedente studio. Tale circostanza sarebbe riconducibile all'aumento di soggetti che svolgono attività *“di compravendita di pacchetti/servizi turistici attraverso la formula del mandato senza rappresentanza”* e, contestualmente, alla diminuzione di quelli che svolgono attività di *“mera intermediazione in nome e per conto del cliente”*;
- c) non è presente un *cluster* specifico per le *“imprese che, nell'ambito delle agenzie specializzate in viaggi di lavoro (nuovo cluster 7 ex 6), hanno concentrato l'attività nell'organizzazione di congressi, convegni”*

*ed eventi similari”*; tuttavia, per tali soggetti si rileva la presenza di un *“correttivo nella funzione di regressione”*;

- d) *“l'appartenenza delle agenzie a consorzi è assimilabile all'adesione a network/gruppi di acquisto”*, pertanto sarebbe stato opportuno in fase di clusterizzazione *“procedere alla suddivisione tra le agenzie in franchising da un lato e le altre (consorzi e gruppi di acquisto) dall'altro (nuovi cluster 4 e 8)”*;
- e) è apprezzato il cluster 13 (*“Agenzie con attività di organizzazione”*), che accorpa il cluster 1 (*“Tour operator che vendono tramite agenzie intermediarie”*) e il cluster 10 (*“Agenzie specializzate in turismo outgoing”*), presenti nella precedente versione dello studio.

## 2) Coefficienti della funzione di regressione.

Con riferimento alla funzione di regressione, la FIAVET fa presente quanto segue:

- a) *“si è riscontrato, con estremo favore, che tra le nuove variabili della funzione di regressione sono previsti dei coefficienti che riducono la quota teorica del ricavo complessivo in presenza di compravendite di pacchetti e servizi turistici effettuati dalle agenzie di viaggi organizzatrici (tour operator) alle agenzie di viaggi (travel agent) a quotazioni cosiddette nette cioè ad un importo determinato”*. Per tale tipologia, infatti, la marginalità risulterebbe più simile a quella dell'intermediazione che a quella dell'organizzazione, pertanto è risultato significativo un correttivo *“da applicarsi ai costi di acquisto dei pacchetti/servizi turistici per la stima del relativo ricavo”*;
- b) *“è stato inoltre creato, con grande soddisfazione, uno specifico coefficiente in diminuzione che si applica sui costi di acquisto sostenuti per l'organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari”*. Per tale attività, infatti, si riscontrerebbe una marginalità *“contenuta rispetto alla tradizionale attività di organizzazione di pacchetti turistici leisure per le peculiari caratteristiche di tali imprese che le vede agire in un mercato a forte competitività con altri operatori del settore”*;
- c) negli ultimi anni si sarebbe verificato un incremento dell'incidenza delle *“quote non commissionabili sul volume d'affari realizzato da parte delle agenzie di viaggi intermediarie nella vendita di pacchetti e servizi turistici organizzati dai tour operator”*. In particolare, l'Organizzazione ritiene che *“l'abbattimento forfettario sul volume d'affari intermediato realizzato nella vendita di pacchetti e servizi turistici del 6,6%”*, utilizzato nello studio UG78U (introdotto per lo studio TG78U e da allora invariato), non sia in linea con il mercato attuale. Al riguardo la FIAVET fa presente che, a partire dal 2011, si registrerebbe *“un notevole aumento dell'incidenza di alcune voci delle pratiche che formano il pacchetto turistico e che non risultano*

*commissionabili” e che l’incidenza media di tali voci risulterebbe pari a circa il 13-14%. Ciò posto, l’Organizzazione chiede che “l’abbattimento forfetario del 6,6%, attualmente applicato, sull’ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei tour operator sia adeguato ai valori correnti di mercato”.*

3) Sistemazioni grafiche del nuovo modello e istruzioni VG78U.

Al fine di implementare il modello VG78U e le relative istruzioni, la FIAVET propone quanto segue:

- a) precisare nelle istruzioni del rigo D01 che il debito IVA a cui si fa riferimento è quello *“risultante dalla dichiarazione IVA annuale”*;
- b) inserire, all’interno della sezione *“Altri dati”*, il rigo Z09 del modello UG78U nel quale va indicata, in percentuale sul volume d’affari intermediato, la *“Vendita dei viaggi e soggiorni di lavoro (business travel)”* ed eliminare il rigo D33 *“Volume intermediato a imprese diverse da Agenzie di Viaggi e Tour Operator”*;
- c) implementare le istruzioni dei rigi D37 e D38:
  - specificando che i ricavi per compensi da intermediazione sono costituiti da:
    - *“provvigioni riconosciute dai fornitori di pacchetti e servizi turistici (ad es. tour operator, ecc.)”*;
    - *“compensi d’intermediazione incassati dai clienti che sostituiscono la provvigione”*;
    - *“diritti di agenzia incassati dai clienti privati a titolo di rimborso forfetario di spese per la mera esecuzione di servizi connessi alla prenotazione dei pacchetti/servizi turistici e prestati nell’interesse del cliente, che si aggiungono alle provvigioni”*;
  - precisando che si tratta *“di voci che rappresentano un dettaglio degli importi indicati nei rigi D07 e D08 nei quali sono ricompresi. In particolare i compensi d’intermediazione sulla biglietteria aerea costituiscono un dettaglio dell’ammontare indicato nel rigo D08”*;
- d) inserire, all’interno della sezione *“Attività di intermediazione”*, il rigo Z10 del modello UG78U nel quale va indicata, in percentuale sul volume d’affari intermediato, la *“Vendita di biglietteria aerea low cost”*;
- e) ristrutturare la sezione *“Tipologia commerciale”* come segue:
  - *“in franchising”*;

- *aderente a gruppi di acquisto/network;*
- *appartenente a consorzi”.*

#### 4) Funzionalità di GERICO.

Al riguardo, la FIAVET reitera la richiesta, già effettuata in sede di evoluzione dello studio UG78U, di prevedere in *GERICO* la possibilità di visualizzare il “*dettaglio dell’analisi di congruità sia in caso di risultato congruo sia in caso di non congruità in modo da permettere al contribuente di capire le ragioni e di poter decidere in modo più consapevole quali decisioni assumere in tema di adeguamento*”.

In tema di controlli bloccanti, invece, l’Organizzazione “*concorda pienamente con il controllo inserito nel nuovo studio che segnala una eventuale incongruenza tra alcune informazioni del quadro D e del quadro F*”. In particolare, la FIAVET fa riferimento alla previsione della condizione per cui la somma dei rigi D05 (“*Ammontare totale dei costi di acquisto sostenuti nell’attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici*”) e D06 (“*Ammontare totale dei costi di acquisto sostenuti nell’attività di vendita di servizi singoli*”) deve essere minore o uguale all’importo indicato nel rigo F15 (“*Costo per la produzione di servizi*”).

#### 5) Quadro “Z” (caratteristiche delle attività).

Al fine di cogliere le nuove tendenze del mercato in cui operano le imprese rientranti nell’ambito di applicazione dello studio VG78U, la FIAVET propone l’inserimento di un quadro Z.

In particolare, tale quadro dovrebbe prevedere quanto segue:

- a) l’informazione relativa alla “*percentuale di ricavi conseguiti dall’attività di organizzazione (rispetto al rigo D01) di pacchetti/servizi turistici alla clientela costituita da gruppi (ad esempio per gite organizzate su misura, CRAL, associazioni di vario tipo, ecc.)*”. Tale attività, infatti, sembrerebbe essere contraddistinta da una marginalità inferiore rispetto a quella tipica “*dell’attività di produzione di pacchetti e servizi turistici offerti in vendita da catalogo*”;
- b) l’informazione relativa agli “*specifici costi a carico delle agenzie di viaggi intermediarie per il rilascio di garanzie a favore di IATA, TRENITALIA, per adesione ai NETWORK ed altri fornitori per la stipulazione di fideiussioni bancarie e polizze fideiussorie assicurative*”;
- c) la possibilità di “*rilevare l’incidenza delle commissioni passive a carico delle agenzie di viaggi intermediarie sul volume d’affari intermediato (D03 + D04) per effetto delle transazioni regolate con carte di credito, debito e prepagate*”;

- d) l’inserimento di un “*rigo, a titolo sperimentale, per la rilevazione analitica dell’ammontare annuo delle quote non commissionabili sul volume intermediato nella vendita di pacchetti e servizi turistici dei tour operator*”.

### **3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE**

Gli esempi analizzati si ritiene abbiano permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VG78U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In relazione a quanto evidenziato da parte della FIAVET – Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo, si fa presente quanto di seguito riportato.

1) In merito all’opportunità di prevedere due *cluster*, uno per le agenzie in *franchising* e uno per le agenzie appartenenti a consorzi o aderenti a *network*/gruppi di acquisto, si rileva che, in fase di *cluster analysis*, non è stato possibile distinguere le due tipologie a causa della mancanza dell’informazione specifica. Nel modello UG78U, infatti, le informazioni relative alla “*Tipologia commerciale*” sono richieste attraverso due variabili (ai righe D34 e D35), la prima delle quali accorpa le agenzie in *franchising* a quelle aderenti a *network*/gruppi di acquisto (“*In franchising o affiliato a gruppi di acquisto/network*”) e la seconda individua l’“*Appartenenza a consorzi*”.

2) Per quanto attiene la richiesta di rideterminazione del coefficiente, utilizzato nella funzione di regressione per tener conto della quota “*non commissionabile*” dei costi, rispetto al volume intermediato nella vendita di pacchetti e servizi turistici organizzati dai *tour operator*, si fa presente che, sulla base della documentazione fornita dalla FIAVET, si sta provvedendo in tal senso con il supporto del partner metodologico.

3) Con riguardo alle proposte relative alla implementazione del modello VG78U, si rappresenta che si provvederà in tal senso già per il modello relativo al periodo d’imposta 2012. Con specifico riferimento alla richiesta di modifica delle istruzioni, ci si riserva di valutare l’opportunità di fornire i chiarimenti richiesti.

4) In relazione alla richiesta di implementare il *software* GERICO permettendo al contribuente di visualizzare il dettaglio dell’analisi di congruità anche “*in caso di risultato congruo*”, si precisa che il *software* GERICO consente la visualizzazione del dettaglio richiesto, anche in caso di congruità, già a partire dalla versione relativa al p.i. 2010.

5) Per quanto concerne le informazioni da utilizzare per la prossima evoluzione dello studio VG78U, che la FIAVET propone di richiedere tramite quadro Z, si fa presente che se ne valuterà l’opportunità in sede di predisposizione del modello relativo al periodo d’imposta 2013.

#### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG78U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011 e 13 giugno 2012.

Roma, 6 dicembre 2012

## **NOTA INFORMATIVA**

### **AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO STUDI di SETTORE**

(Rif. Nota dell'Agenzia delle Entrate prot. 2012/158276)

***Parere sullo studio di settore VG78U (evoluzione dell'UG78U) – per le attività:***

*79.11.00 agenzie di viaggi*

*79.12.00 tour operator*

*79.90.19 altri servizi di prenotazione ed altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggi nca*

Con riferimento alla comunicazione dei risultati derivanti dalla nuova “cluster analysis” per l'evoluzione dello studio di settore VG78U per le agenzie di viaggi e tour operator, si esprime innanzitutto una generale condivisione sul nuovo studio di settore e si forniscono alcune considerazioni sui cluster, sul nuovo prototipo e soprattutto in ordine ad alcuni aspetti che si ritiene opportuno maggiormente approfondire affinché il nuovo studio rappresenti, nel modo più attendibile possibile, il settore in esame.

Si rappresenta che dal 2011 risulta diminuita la percentuale di provvigione nominale che viene riconosciuta alle agenzie di viaggi dai vettori aerei, ferroviari e marittimi (in particolare dei traghetti) per l'attività di intermediazione nella vendita di biglietteria. Le recenti iniziative di alcuni tra i principali vettori aerei e di altri mezzi di trasporto che intendono sviluppare, al di là dei proclami di facciata, un modello distributivo che prevede, sempre di più, un particolare focus sul canale diretto di vendite, attraverso investimenti per potenziare il canale web, le self-machine ticketing, ecc., sta accentuando i riflessi negativi sull'attività delle agenzie di viaggi intermediarie con la diretta conseguenza sia della riduzione delle commissioni per l'attività di vendita di biglietteria sia di contrazione del volume d'affari tramite le stesse agenzie. Le agenzie di viaggi nella situazione attuale di

13/11/2012 -14.52.02

crisi economico-finanziaria non potranno richiedere al cliente finale un compenso equivalente al minor introito causato dalla riduzione delle commissioni, con la conseguenza di una ulteriore diminuzione della marginalità conseguita nell'attività di intermediazione nella vendita di biglietteria. Il sostanziale decremento delle commissioni costituisce una iniziativa di facile applicazione da parte dei vettori ma iniqua poiché non è seriamente prevista una contemporanea adozione di azioni in grado di incidere nella misura attesa e quindi efficaci rispetto agli obiettivi di redditività prefissati. In realtà i vettori non si rendono pienamente conto che stanno trasformando dei costi variabili per servizi esterni, dati proprio dalle commissioni riconosciute alle agenzie di viaggi, in costi fissi interni relativi al potenziamento del canale di vendite dirette, andando quindi nella direzione opposta di riduzione dei costi interni esternalizzando le attività extra trasporto.

## **I. I CLUSTER d'origine e di destinazione**

A seguito dell'analisi di clusterizzazione è stato sostanzialmente confermato il numero di cluster già attualmente applicati.

Si rileva che le analisi sono state condotte su 8.538 imprese (al netto degli scarti dovuti a cause diverse) che hanno applicato lo studio di settore relativo al periodo d'imposta 2010 (a fronte delle 7.535 imprese che avevano applicato lo studio nel periodo d'imposta 2007). Pur in presenza di un incremento nella numerosità delle imprese che applicano lo studio, è stata sostanzialmente confermata l'impostazione dei cluster già in vigore dal 2006.

Dal raffronto dei dati dell'anno 2010 rispetto all'anno 2007, emerge che, nel corso di questi ultimi anni, le caratteristiche fondamentali di alcune tipologie di imprese si sono modificate; mentre altre sono rimaste invariate.

Si riscontra innanzitutto la creazione di due nuovi cluster:

- il cluster n. 1 “**Agenzie specializzate in turismo scolastico e religioso**” nel quale sono confluite le imprese che organizzano viaggi scolastici e/o religiosi. Decisiva è stata la compilazione dei rigi Z04 e Z05 del quadro Z relativo ai dati complementari;
- è nuovo anche il cluster n. 2 “**Agenzie che vendono ad agenzie di viaggio e tour operator**” nel quale confluiscono le agenzie di viaggi organizzatrici che hanno scelto di vendere ad altre agenzie di viaggi i pacchetti e servizi turistici a quotazioni determinate cosiddette “nette”. La creazione di tale cluster, certamente indotto dalla compilazione dei rigi Z06 e Z07 del quadro Z e del rigo D32 del modello UG78U, coglie però soltanto una fase del canale di commercializzazione dei pacchetti e servizi turistici, in quanto saranno poi le agenzie acquirenti a vendere a loro volta i pacchetti / servizi turistici organizzati/predisposti da terzi al consumatore finale. Si riscontra però che, pur in assenza di un nuovo cluster nel quale far confluire tali imprese, probabilmente più numerosi rispetto al cluster 2 (pari a 603 aziende), per le agenzie di viaggi che svolgono attività di compravendita di pacchetti/servizi turistici di terzi è stato previsto un correttivo nella funzione di regressione;
- si evidenzia una **riduzione invece sia delle agenzie di pura intermediazione**, che sono scese da n. 895 a n. 747 (nuovo cluster 3 ex 12) sia di quelle **specializzate in attività di biglietteria** appartenenti al cluster n. 12 (ex 4), nonostante l’aumento delle aziende che hanno applicato lo studio di settore nel 2010 rispetto a quelle del 2007. In realtà da qualche anno si assiste al fenomeno che vede crescere l’attività di compravendita di pacchetti / servizi turistici attraverso la formula del mandato senza rappresentanza e contestualmente decresce la mera intermediazione in nome e per conto del cliente. Già nel parere espresso nel 2009 si era rilevato

un incremento dell'11% dell'attività di compravendita ed un corrispondente decremento del 9% della pura intermediazione;

- pur avendo riscontrato che non è stato creato un cluster relativo alle imprese che, nell'ambito delle agenzie specializzate in viaggi di lavoro (nuovo cluster 7 ex 6), hanno concentrato l'attività nell'**organizzazione di congressi, convegni ed eventi simili**, si è però constatato che è stato previsto un correttivo nella funzione di regressione;
- pur confermando quanto asserito nel precedente parere del 2009, si sottolinea che **l'appartenenza delle agenzie a consorzi è assimilabile all'adesione a network/gruppi di acquisto**. Sarebbe quindi stato opportuno, proprio in fase di accorpamento, procedere alla suddivisione tra le agenzie in franchising da un lato e le altre (consorzi e gruppi di acquisto) dall'altro (nuovi cluster 4 e 8);
- apprezzabile, da ultimo, **l'unificazione nel nuovo cluster 13 delle agenzie con attività di organizzazione** (ex cluster 1 tour operator che vendono tramite agenzie intermedie e 10 agenzie specializzate in turismo outgoing).

## II. COEFFICIENTI DELLA FUNZIONE di REGRESSIONE

Si è riscontrato, con estremo favore, che tra le nuove variabili della funzione di regressione sono previsti dei coefficienti che riducono la quota teorica del ricavo complessivo in presenza di **compravendite di pacchetti e servizi turistici effettuati dalle agenzie di viaggi organizzatrici (tour operator) alle agenzie di viaggi (travel agent) a quotazioni cosiddette "nette" cioè ad un importo determinato**. L'agenzia di viaggi poi vende il pacchetto/servizio turistico al

cliente/consumatore finale. La marginalità di tale compravendita è più vicina a quella dell'intermediazione che alla vera e propria organizzazione. E' stato pertanto **previsto, nella funzione di regressione, un coefficiente in diminuzione da applicarsi ai costi di acquisto dei pacchetti/servizi turistici per la stima del relativo ricavo.** Tale correttivo si applica alle stesse imprese del cluster 2, del cluster 4 *“Agenzie in franchising o affiliate a gruppi di acquisto/network o aderenti a consorzi”*, del cluster 9 *“Agenzie con attività mista di organizzazione e intermediazione”* e del cluster 13 *“Agenzie con attività di organizzazione.* E' ragionevole attendersi che le agenzie di viaggi che svolgono attività di compravendita di pacchetti/servizi turistici di terzi siano inserite in tali cluster in modo da rendere possibile adeguare la stima del loro ricavo alla effettiva marginalità conseguita da tale attività che è assimilabile, come detto sopra, per l'agenzia di viaggi rivenditrice più alla provvigione che avrebbe maturato se la vendita fosse stata fiscalmente gestita in regime di mera intermediazione.

E' stato inoltre creato, con grande soddisfazione, uno **specifico coefficiente in diminuzione che si applica sui costi di acquisto sostenuti per l'organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari.** Infatti la marginalità di tale attività è contenuta rispetto alla tradizionale attività di organizzazione di pacchetti turistici “leisure” per le peculiari caratteristiche di tali imprese che le vede agire in un mercato a forte competitività con altri operatori del settore. Infatti nel marketing mix del prodotto un aspetto decisivo è dato dalla componente del prezzo proprio per contrastare la concorrenza e soddisfare le specifiche esigenze della clientela business.

Durante gli incontri in sede di presentazione del nuovo studio di settore si è fatto presente la maggiore rilevanza assunta, in questi ultimi anni e per l'avvenire, dell'incidenza delle quote non commissionabili sul volume d'affari realizzato da

parte delle agenzie di viaggi intermediarie nella vendita di pacchetti e servizi turistici organizzati dai tour operator.

Come è noto, lo studio di settore UG78U per le agenzie di viaggi applica un **abbattimento forfetario sul volume d'affari intermediato realizzato nella vendita di pacchetti e servizi turistici del 6,6%, che era stato rivisto nel corso della revisione del 2006 e da allora è restato invariato.**

Il mercato dal 2011 in poi ha registrato un notevole aumento dell'incidenza di alcune voci delle pratiche che formano il pacchetto turistico e che non risultano commissionabili, cioè produttive di ricavi per l'attività di intermediazione svolta dalle agenzie di viaggi: ad esempio i visti, le assicurazioni, l'adeguamento del costo del carburante, le tasse aeroportuali e portuali e gli importi per l'apertura e la gestione amministrativa della pratica stessa. **Da una indagine risulta ora una incidenza media di circa il 13% / 14%** che dovrebbe essere tenuta in conto per la corretta individuazione del nuovo coefficiente forfetario nello studio di settore evoluto.

**Si richiede pertanto che l'abbattimento forfetario del 6,6%, attualmente applicato, sull'ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei tour operator sia adeguato ai valori correnti di mercato. Ciò consentirebbe di calcolare, nel nuovo studio, un ricavo d'intermediazione conseguito dalle agenzie di viaggi conforme all'effettivo margine di intermediazione commerciale.**

### III. SISTEMAZIONI GRAFICHE DEL NUOVO MODELLO e ISTRUZIONI VG78U

Per una migliore esposizione di alcuni rigi nel nuovo quadro D del modello VG78U relativo agli elementi specifici dell'attività, si richiedono le seguenti modifiche/integrazioni:

- nelle istruzioni al rigo D01 del modello UG78U dovrebbe essere meglio precisato che *“l’ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nell’attività di organizzazione, considerati al netto dell’IVA a debito ex art. 74-ter del D.P.R. n. 633/72, di sconti ed abbuoni”* è appunto al netto del debito dell’IVA ex art. 74-ter del DPR n. 633/72 risultante dalla dichiarazione IVA annuale;
- nella **sezione degli altri dati** dovrebbe essere inserito **un nuovo rigo**, mutuato dal rigo Z09 del quadro Z del modello UG78U, nel quale poter indicare, **in percentuale sul volume d’affari intermediato** (somma dei rigi D03 + D04), **la vendita di viaggi e soggiorni di lavoro (business travel)**. Tale rilevazione consentirebbe di poter **eliminare l’attuale rigo D33 del modello UG78U “Volume intermediato a imprese diverse da Agenzie di Viaggi e Tour Operator”**;
- nelle istruzioni dei rigi D37 e D38 si dovrebbe innanzitutto chiarire che i ricavi di intermediazione sono rappresentati da:
  - provvigioni riconosciute dai fornitori di pacchetti e servizi turistici, ad es. tour operator, ecc.),
  - i compensi d’intermediazione incassati dai clienti che sostituiscono la provvigione (ad esempio sulla biglietteria aerea – si veda la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2004, n. 125/E);
  - i diritti di agenzia incassati dai clienti privati a titolo di rimborso forfetario di spese per la mera esecuzione di servizi connessi alla

prenotazione dei pacchetti / servizi turistici e prestati nell'interesse del cliente, che si aggiungono alle provvigioni (ad esempio, rimborso spese per la prenotazione di alberghi, rimborso spese telefoniche, ecc. – si veda la Circolare del Ministero delle Finanze del 4 aprile 1997, n. 97/E).

Si tratta pertanto di voci che rappresentano un dettaglio degli importi indicati nei rigi D07 e D08 nei quali sono ricompresi. **In particolare i compensi d'intermediazione sulla biglietteria aerea costituiscono un dettaglio dell'ammontare indicato nel rigo D08;**

- nella **sezione dell'attività di intermediazione** dovrebbe essere inserito un **nuovo rigo**, mutuato dal rigo Z10 del quadro Z del modello UG78U, nel quale poter indicare, **in percentuale sul volume d'affari intermediato** (somma dei rigi D03 + D04), **la vendita di biglietteria aerea low cost;**
- nella **sezione della tipologia commerciale** dovrebbe essere prevista la seguente distinzione:
  - a) in franchising;**
  - b) aderente a gruppi di acquisto/network;**
  - c) appartenente a consorzi.**

#### **IV. FUNZIONALITA' di GERICO**

Come nel precedente parere, si auspica che sia reso disponibile in GE.RI.CO 2013 il dettaglio dell'analisi congruità sia in caso di risultato congruo sia in caso di non congruità in modo da permettere al contribuente di capire le ragioni e di poter decidere in modo più consapevole quali decisioni assumere in tema di adeguamento.

Si concorda pienamente con il controllo inserito nel nuovo studio che segnala una eventuale incongruenza tra alcune informazioni del quadro D e del quadro F. In particolare è senza dubbio molto utile il controllo tra la somma dell'ammontare totale dei costi di acquisto sostenuti nell'attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici (rigo D05) e nell'attività di vendita di servizi singoli (rigo D06) che deve essere minore o uguale al costo per la produzione di servizi (rigo F15).

#### V. QUADRO "Z" (CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITA')

Per poter giungere ad un futuro aggiornamento dello studio di settore, si richiede di aggiungere un quadro Z (dati complementari per la prossima revisione), affinché si possano rilevare le nuove tendenze del mercato.

Dovrebbe essere previsto un rigo nel quale **indicare la percentuale di ricavi conseguiti dall'attività di organizzazione** (rispetto al rigo D01) **di pacchetti / servizi turistici alla clientela costituita da gruppi (ad esempio per gite organizzate su misura, CRAL, associazioni di vario tipo, ecc.)**, la cui marginalità è inferiore a quella tipica dell'attività di produzione di pacchetti e servizi turistici offerti in vendita da catalogo. Anche l'incidenza del costo del personale resta elevato in quanto servono le stesse risorse lavorative, se non anche maggiori, per gestire in modo efficace il gruppo di passeggeri.

Si dovrebbe prevedere un rigo per la **rilevazione degli specifici costi a carico delle agenzie di viaggi intermediarie per il rilascio di garanzie a favore di IATA, TRENITALIA, per adesione ai NETWORK** ed altri fornitori per la stipulazione di fidejussioni bancarie e polizze fideiussorie assicurative.

A seguito dell'incremento nelle transazioni con carte di credito, debito e prepagate, anche a seguito dei recenti provvedimenti normativi che disincentivano l'utilizzo di denaro contante, si dovrebbe poter rilevare **l'incidenza delle commissioni passive a carico dell'agenzie di viaggi intermediarie** sul volume d'affari intermediato (D03 + D04) **per effetto delle transazioni regolate con carte di credito, debito e prepagate**. Infatti tali costi vanno ad incidere e riducono direttamente le provvigioni attive maturate nell'attività di intermediazione.

Per le agenzie di viaggi intermediarie che disponessero di un software in grado di poter rilevare distintamente le quote non commissionabili nell'attività di compravendita di pacchetti / servizi turistici (di cui all'ultimo capoverso del paragrafo II dei coefficienti della funzione di regressione), potrebbe essere inserito un nuovo rigo, a titolo sperimentale, per la rilevazione analitica dell'ammontare annuo delle quote non commissionabili sul volume intermediato nella vendita di pacchetti e servizi turistici dei tour operator (rispetto al rigo D03 del modello UG78U). Ciò avrebbe un duplice vantaggio: costituire una banca dati per le future indagini sull'incidenza delle quote non commissionabili e, al tempo stesso, poter quindi verificare la congruità dell'abbattimento forfetario che continuerebbe ad applicarsi alle agenzie intermediarie che non disponessero di strumenti per la rilevazione extra contabile.

Tutto ciò premesso, si esprime un giudizio positivo sul nuovo studio di settore VG78U e si riconferma piena adesione all'intendimento di pervenire alla definizione della revisione dello studio di settore. Si considera tuttavia essenziale che codesto Spettabile Ministero tenga conto delle suddette riflessioni, peraltro strumentali alla piena riuscita dell'evoluzione dello studio stesso.

Roma, 13 novembre 2012

# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2012

## STUDIO VG79U

(Noleggio di autovetture e altri mezzi di trasporto terrestre)

### Codici attività:

**77.11.00 – Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri;**

**77.12.00 – Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti;**

**77.39.10 – Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri;**

**77.39.92 – Noleggio di container per diverse modalità di trasporto.**

### **1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Organizzazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti con *e-mail* del 12 marzo 2012. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio VG79U (evoluzione dello studio di settore UG79U), con nota prot. n. 2012/141413 del 2 ottobre 2012, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate n. 2 riunioni, presso i locali della SOSE, per i giorni 25 ottobre e 9 novembre 2012.

Nel corso della riunione del 9 novembre, cui hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SOSE e delle Organizzazioni ASSOCAMP, CONFCOMMERCIO e FEDERTERZIARIO, sono stati esaminati esempi estratti dalla Banca Dati degli studi di settore.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Organizzazioni di categoria interessate.

## **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

È stata utilizzata la Banca Dati degli studi di settore al fine di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VG79U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità.

## **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG79U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011 e 13 giugno 2012.

Roma, 6 dicembre 2012

## VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2012

### STUDIO VG81U

(Noleggio di macchine e attrezzature per l'edilizia)

#### Codici attività:

- 43.99.02 – Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione;**
- 77.32.00 – Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile;**
- 77.39.91 – Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici.**

#### **1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Organizzazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti con *e-mail* del 12 marzo 2012. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio VG81U (evoluzione dello studio di settore UG81U), con note prot. n. 2012/135487 del 19 settembre 2012 e n. 2012/150987 del 18 ottobre 2012, inoltrate per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate n. 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte, presso i locali della SOSE, in data 16 ottobre 2012 e 5 novembre 2012, sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SOSE e delle seguenti Associazioni:

- ASCOMAC;
- CNA COSTRUZIONI;
- CNA;
- CONFCOMMERCIO.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Con nota pervenuta in data 21 novembre 2012, l'Associazione CNA Costruzioni ha formulato alcune osservazioni e proposte in merito all'applicazione dello studio di settore VG81U.

In primo luogo CNA esprime un parere nel complesso positivo circa la capacità dello studio di *“fotografare con efficacia il comparto merceologico”* ed evidenzia la necessità di introdurre adeguati correttivi crisi che tengano conto del rallentamento subito dal settore dell'edilizia rispetto al periodo d'imposta 2010.

Tali correttivi dovrebbero essere applicati *“in modo differenziato sia per aree territoriali che per tipologie di attività e modelli organizzativi”*.

Tanto premesso, CNA formula le osservazioni e le proposte riportate di seguito.

### Modalità di acquisizione dei servizi da effettuare

L'Associazione sostiene che le informazioni richieste nella sezione *“Servizi offerti”* del quadro D – *“Elementi specifici dell'attività”* non consentono alle imprese di evidenziare in modo corretto le attività effettivamente svolte, in quanto *“sempre più le imprese del settore si impegnano contrattualmente a svolgere servizi o opere che, pur comportando l'impiego di macchinari specifici, non possono essere ricondotti contrattualmente al noleggio ma ad appalti/subappalti di servizi”*. Tanto premesso, CNA propone, in fase di successiva evoluzione dello studio, la seguente formulazione della sezione:

Tipologia del servizio	% sui ricavi
Noleggio “a freddo” di macchine, attrezzature ed accessori	
Noleggio “a caldo” di macchine e attrezzature	
Servizi/appalti con impiego di macchine/attrezzature con operatore nel settore dell'edilizia	
Servizi/appalti con impiego di macchine/attrezzature con operatore nel settore della manutenzione del verde	
Servizi/appalti con impiego di macchine/attrezzature con operatore nel settore delle pulizie di edifici	

Servizi/appalti con impiego di macchine/attrezzature con operatore nel settore dell'installazione d'impianti	
Servizi/appalti con impiego di macchine/attrezzature con operatore nel settore dei trasporti e logistica	
Servizi/appalti con impiego di macchine/attrezzature con operatore nel settore della cartellonistica pubblicitaria	
Custodia, deposito, rimessaggio di beni di terzi	
Manutenzione ed assistenza tecnica su beni di terzi	
Vendita di macchine ed attrezzature	
Altro	
	100%

#### Attività comprese nello studio VG81U

CNA osserva che “*non tutte le imprese che svolgono le attività tipiche dello studio VG81U sono correttamente inquadrare nei codici Ateco*”, in quanto lo studio in esame accoglie, tra le altre, le attività di cui al codice Ateco 43.99.02 (“*Noleggior di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o demolizione*”).

Al riguardo, nello studio VG69U si riscontra la presenza del *cluster 23*, nel quale dovrebbero rientrare le imprese classificate con il codice Ateco 43.99.09 (“*Altre attività di lavori specializzati di costruzioni nca*”), codice che accoglie, tra l'altro, le imprese “*specializzate nel montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme incluso il noleggior*”. Al riguardo, l'Associazione propone un intervento presso il Comitato di gestione Ateco diretto a richiedere le precisazioni o modifiche opportune per evitare che imprese che svolgono la stessa attività si collochino in diversi codici Ateco. CNA chiede, inoltre, che l'Agenzia fornisca agli uffici “*specifiche indicazioni di cautela*” nella valutazione/selezione delle imprese che esercitano l'attività relativa al codice Ateco 43.99.02, in quanto ritiene che possano “*non essere adeguatamente colte dallo studio*”.

#### Inserimento nuovo dato nel modello: Partecipazione a Consorzi/ATI

L'Associazione propone di introdurre, nel modello, l'informazione relativa all'eventuale esercizio dell'attività per il tramite di Consorzi o Associazioni temporanee d'impresa. CNA osserva che tali forme associative consentono di acquisire lavori in appalto/subappalto, altrimenti non accessibili ad imprese scarsamente strutturate. Tuttavia, tale acquisizione avverrebbe solitamente a condizioni meno proficue, con una notevole riduzione della marginalità dell'impresa. Pertanto, l'eventuale partecipazione a Consorzi o ATI potrebbe determinare una criticità in termini di “*sovrastima di ricavi*” ed “*anomalie negli indicatori di coerenza Valore Aggiunto e MOL*”. Alla luce di tali considerazioni,

L'Associazione chiede che l'Agenzia dia “*specifiche indicazioni di cautela*” in merito alla selezione dei soggetti da sottoporre a controllo e alla gestione dei contraddittori nei confronti delle imprese che operano mediante Consorzi e/o ATI.

*Inserimento nuovi dati nel modello: Tipologia di clientela*

CNA propone, per la prossima revisione dello studio, di integrare le informazioni relative alla “*Tipologia di clientela*”, con l'aggiunta delle seguenti voci:

- Condomini;
- Amministrazioni pubbliche;
- Enti e Associazioni.

Tale esigenza deriverebbe dalla circostanza che un numero rilevante di contribuenti compilerebbe il campo residuale “*Altro*”.

*Inserimento nuovo dato nel modello: Presenza dell'autorizzazione per il noleggio a terzi*

CNA propone di inserire nel modello l'informazione relativa alla autorizzazione allo svolgimento dell'attività di “*noleggio a terzi*”, in quanto le imprese che operano con autorizzazione sosterranno maggiori costi rispetto alle imprese non autorizzate. In merito viene fatto rilevare che, a parità di “*ricavi da noleggio a terzi*”, i più elevati costi delle imprese autorizzate potrebbero determinare ricavi sovrastimati. In merito alla criticità riscontrata, l'Organizzazione chiede che siano date “*indicazioni specifiche*” agli uffici.

*Inserimento nuovo dato nel modello: Numero di giornate di svolgimento dei servizi*

L'Associazione propone, per la prossima revisione dello studio, l'introduzione, nel modello, del dato relativo al “*numero di giornate di svolgimento dei servizi (noleggio/prestazioni)*” al fine di poter correlare il valore dei beni strumentali all'effettivo utilizzo degli stessi e di tutelare così l'impresa che, di fatto, non ha esercitato la propria attività per assenza di commesse.

*Dati relativi a Beni strumentali*

L'Associazione suggerisce di semplificare le informazioni richieste in merito ai beni strumentali, con l'eliminazione dei righi relativi ai beni strumentali “*la cui compilazione è statisticamente poco rilevante*”. A titolo di esempio, propone di eliminare i seguenti righi del modello UG81U: *E04, E05, E07, E12, E13, E14, E16, E19, E20, E21, E22, E24, E25, E31, E32, E33, E34 ed E35*. Inoltre, ritiene opportuno unificare i righi *E05, E24 ed E34* ed infine, propone di modificare la descrizione del rigo *E13* in “*Levigatrici, trapani ed altre attrezzature minute*”.

### 3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con riferimento alle denunciate situazioni di crisi del settore, nel rimandare alle indicazioni fornite nella successiva sezione “4) Considerazioni finali”, si ritiene opportuno premettere quanto segue.

I coefficienti della funzione di ricavo sono ottenuti attraverso l'applicazione della tecnica statistica della regressione lineare multipla ai dati dichiarati dai contribuenti interessati. Tali coefficienti non sono influenzati da valutazioni discrezionali e consentono di sintetizzare in un conciso modello matematico le fondamentali relazioni che intercorrono tra le grandezze (variabili) gestionali delle imprese interessate dallo studio. Una tale sintesi consente di cogliere, tra gli altri, aspetti legati a fenomeni inflazionistici, aumenti generalizzati dei costi d'esercizio e/o cambiamenti dei margini di redditività, i cui effetti si sono manifestati nel periodo d'imposta preso a riferimento per la costruzione dello studio.

Relativamente alla proposta di riformulare la sezione “*Servizi offerti*” del quadro D – “*Elementi specifici dell'attività*”, ci si riserva l'opportunità di rilevare le informazioni richieste, in apposite voci del quadro Z, in sede di prossima evoluzione dello studio.

Per quanto riguarda l'ipotizzata “*contiguità*” del *cluster* 23 relativo allo studio VG69U, che accoglie le imprese specializzate nel montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme incluso il noleggio, con lo studio VG81U, che accoglie, tra l'altro, le attività di noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o demolizione, si ritiene opportuno, in questa sede, richiamare il contenuto della classificazione ATECO per il codice 43.99.09 (“*Altre attività di lavori specializzati di costruzione n.c.a*”).

In particolare, nella Parte II della tabella di classificazione, con riferimento a tale codice è riportata, tra le altre, la seguente attività: “*lavori di costruzione da parte di imprese specializzate in [...] montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro (incluso il loro noleggio) [...]*”. Nella citata parte II della Tabella Ateco 2007 è anche precisato che “*dalla classe 43.99 sono escluse: noleggio di macchine e attrezzature per costruzione senza operatore, cfr. 77.32; noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio, cfr. 77.32*”. Al riguardo, l'elemento che appare come determinante ai fini della riconducibilità dell'attività di noleggio di ponteggi e piattaforme di lavoro alla classe 77.32 (nello specifico, al codice 77.32.00 rientrante nello studio VG81U) è dato dall'assenza dell'ulteriore attività di montaggio e smontaggio. Pertanto, il noleggio di macchine e attrezzature per costruzione senza operatore, così come il noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione, dovrebbero rientrare “*naturalmente*” in codici attività associati allo studio VG81U.

Per quanto attiene la questione della partecipazione delle imprese a Consorzi e/o ad Associazioni temporanee d'impresa, ci si riserva l'opportunità di

integrare le informazioni attualmente presenti nel quadro D, in fase di predisposizione dell'apposito quadro Z relativo alla prossima evoluzione.

Con riguardo alla richiesta di inserire ulteriori voci nella sezione “*Tipologia della clientela*” del quadro D – “*Altri elementi specifici*”, ci si riserva di valutare l'opportunità di rilevare le informazioni richieste, in apposite voci del quadro Z, in sede di prossima evoluzione dello studio.

In merito alla proposta di inserire nel modello l'informazione relativa alla modalità di svolgimento dell'attività di noleggio a terzi, “*con o senza autorizzazione*”, tenuto conto che tale autorizzazione risulta prevista normativamente per tutti i contribuenti, non sembra necessario e/o opportuno prevedere di acquisire tale informazione. Ci si riserva, in ogni caso, di approfondire la questione, al fine di prevedere eventualmente l'informazione richiesta in sede di predisposizione del quadro Z per l'evoluzione dello studio, a seguito delle ulteriori informazioni che le Organizzazioni stesse vorranno fornire.

Con riferimento alla proposta di rilevare il “*numero di giornate di svolgimento dei servizi (noleggio/prestazioni)*” al fine di limitare l'incidenza, nella funzione di regressione, del valore dei beni strumentali che non hanno contribuito alla produzione dei ricavi, si ritiene opportuno specificare che, in quanto derivante dall'applicazione della tecnica della regressione multipla, l'ammontare di ricavi stimati dagli studi di settore (valore puntuale) è da intendersi quale “*valore atteso condizionato*” degli stessi.

Tanto premesso, si fa presente che ci si riserva di valutare, in sede di futura evoluzione, l'opportunità di integrare con un quadro Z le informazioni presenti nel modello, al fine di tenere conto, eventualmente, del grado di utilizzo dei beni strumentali. Ovviamente, l'eventuale utilizzo delle nuove informazioni comporterà, con estrema probabilità, una modifica delle relazioni che intercorrono tra le diverse variabili utilizzate nella funzione di regressione.

In merito alla richiesta di semplificare l'elenco delle voci relative ai beni strumentali, verrà valutata l'opportunità di eliminare e/o integrare le informazioni richieste nel quadro E – *Beni strumentali*, in sede di predisposizione del quadro Z per la prossima evoluzione dello studio.

#### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG81U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011 e 13 giugno 2012.

Roma, 6 dicembre 2012



**Costruzioni**

Prot. 80/2012

Egr. Capo Ufficio  
**Dr. Massimo VARRIALE**  
**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
Direzione Centrale Accertamento  
Settore Governo dell'accertamento  
Ufficio Studi di settore  
e mail: [dc.acc.studisettore@agenziaentrate.it](mailto:dc.acc.studisettore@agenziaentrate.it)

p.c. Spett.le  
SOSE  
Alla c.a. della Dott.ssa Marina Eusebio  
e mail: [meusebio@sose.it](mailto:meusebio@sose.it)

Roma, 21 novembre 2012

**OGGETTO: Parere e osservazioni sulla revisione dello studio VG81U relativo alle attività:**

- 43.99.02 – *Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione;*
- 77.32.00 – *Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile;*
- 77.39.91 – *Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici.*

A seguito della Vs. richiesta di cui al prot. 2012/157163 del 29/10/2012 l'Associazione di categoria ritiene che l'impianto prospettato sia sufficientemente idoneo a fotografare con efficacia il comparto merceologico, ancorché sottolinei che il settore essendo strettamente dipendente dall'edilizia è in netto peggioramento rispetto agli anni precedenti.

**Dinamica della crisi economica in atto**

Lo studio in evoluzione è stato sviluppato sulla base dei dati del periodo di imposta 2010, e da tale anno l'andamento del settore ha subito un ulteriore rallentamento.

Questa dinamica negativa del settore comporta la necessità che siano introdotti adeguati **correttivi crisi** al fine di correggere eventuali sovrastime nei ricavi da applicare in modo differenziato sia per aree territoriali che per tipologie di attività e modelli organizzativi (cluster di riferimento).



## **Modalità di acquisizione dei servizi da effettuare**

Sempre più le imprese del settore, più che porre in essere contratti di noleggio a caldo, si impegnano contrattualmente a svolgere servizi o opere che, pur comportando l'impiego di macchinari specifici, non possono essere ricondotti contrattualmente al noleggio ma ad appalti/subappalti di servizi il cui compenso, peraltro, non viene determinato solo in base alle ore/giornate di noleggio del macchinario (es.: lavori edili, pulizia di vetrate in palazzi o di aree verdi, ecc.).

Ciò ha determinato che le imprese non riescono ad evidenziare in modo corretto la % dei ricavi derivanti da tali appalti/servizi, anche perché non riconducibili ai noleggi o agli altri servizi elencati tra gli *Elementi specifici dell'attività – Servizi offerti*. Spesso tali ricavi vengono evidenziati alla voce "Altro".

Ai fini della prossima revisione si propone quindi di sostituire l'attuale formulazione dei righi da D01 a D08 con la seguente:

Tipologia del servizio	% sui ricavi
Noleggio "a freddo" di macchine, attrezzature ed accessori	
Noleggio "a caldo" di macchine e attrezzature	
Servizi/appalti con impiego di macchine/attrezzature con operatore nel settore dell'edilizia	
Servizi/appalti con impiego di macchine/attrezzature con operatore nel settore della manutenzione del verde	
Servizi/appalti con impiego di macchine/attrezzature con operatore nel settore delle pulizie di edifici	
Servizi/appalti con impiego di macchine/attrezzature con operatore nel settore dell'installazione d'impianti	
Servizi/appalti con impiego di macchine/attrezzature con operatore nel settore dei trasporti e logistica	
Servizi/appalti con impiego di macchine/attrezzature con operatore nel settore della cartellonistica pubblicitaria	
Custodia, deposito, rimessaggio di beni di terzi	
Manutenzione ed assistenza tecnica su beni di terzi	
Vendita di macchine ed attrezzature	
Altro	
	100%

Tale suddivisione, oltre che meglio cogliere le effettive attività svolte, consentirebbe anche l'eliminazione degli attuali righi da D09 a D13



### **Attività comprese nello studio VG81U**

Nel corso delle riunioni è emerso che non tutte le imprese che svolgono le attività tipiche dello studio VG81U sono correttamente inquadrare nei codici Ateco.

Una parte di esse, infatti, applica uno studio diverso (VG69U) per il solo fatto che le note esplicative dell'Istat ai codici Ateco ricomprendono nel codice 43.99.09 – *“Altre attività di lavori specializzati di costruzioni nca”*, le imprese *“specializzate nel montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme incluso il noleggio”*.

Ciò ha determinato la formazione del cluster 23 nello studio VG69U con imprese che hanno le stesse caratteristiche delle imprese che applicano lo studio VG81U in quanto classificate nel codice ATECO 43.99.02 – *“Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione”*.

La suddivisione delle imprese in due diversi studi può determinare una non corretta analisi del settore in quanto carente di una base dati rilevante (sono ben 607 imprese nel cluster 23 dello studio VG69U).

Non potendo prevedere una “migrazione” di tali attività in un unico studio in quanto il codice Ateco 43.99.09 comprende anche altre attività edili, si propone:

- un intervento presso il Comitato di gestione della classificazione Ateco affinché siano apportate le conseguenti modifiche o precisazioni al fine di impedire che imprese che svolgono la stessa attività si collochino in diversi codici;
- che l'Agenzia dia specifiche indicazioni di cautela agli uffici territoriali nella valutazione/selezione delle imprese che svolgono tali attività in quanto potrebbero non essere adeguatamente colte dallo studio.

### **Inserimento nuova dato nel modello: Partecipazione a Consorzi/ATI**

L'esercizio dell'attività per il tramite di Consorzi o Associazioni temporanee d'impresa, determinano una riduzione della marginalità dell'impresa.

Tali forme di associazioni sono il mezzo per acquisire lavori in appalto/subappalto che altrimenti non potrebbero essere acquisiti da imprese scarsamente strutturate.

La finalità principale dei Consorzi/ATI è quella di acquisire lavori o contratti in gare d'appalto la cui caratteristica principale è quella di offrire la prestazione al valore più basso possibile e quindi con scarsa marginalità.

Tale elemento può determinare una criticità dovuta ad una sovrastima dei ricavi ma anche ad anomalie negli indicatori di coerenza (Valore Aggiunto e MOL).

Al fine di cogliere tali situazioni si suggerisce l'introduzione di tale informazione nel modello per l'acquisizione dei dati.

Analoga criticità può essere riscontrata anche all'interno delle ATI – Associazione temporanee di impresa.

Al riguardo, ad esempio, occorre rilevare che nel caso di partecipazione delle imprese a tali forme associative, una di esse assume il ruolo di capofila del gruppo risultando unico referente per il committente.

I costi e i ricavi di tali imprese (cd capofila) risultano così “gonfiati” di costi e ricavi che non ha prodotto e che non determinano margine.



Occorre conseguentemente che l'Agenzia dia specifiche indicazioni agli uffici territoriali di cautela nella selezione delle posizioni da sottoporre a controllo e alla gestione dei contraddittori con tali imprese che operano mediante Consorzi e/o ATI.

### **Inserimento nuovi dati nel modello: Tipologia di clientela**

Nel corso delle riunioni per la revisione dello studio è emerso che una quota rilevante di soggetti ha compilato il dato relativo alla "*Tipologia di clientela*" indicando "**Altro**" e quindi non riconoscendosi in nessuna delle cinque categorie presenti attualmente nel modello.

Visto che tale dato potrebbe assumere rilievo ai fini della prossima revisione si propone di aggiungere, prima della voce residuale "*Altro*" le seguenti tipologie di clientela:

- Condomini;
- Amministrazioni pubbliche;
- Enti e Associazioni.

### **Inserimento nuovo dato nel modello: Presenza dell'autorizzazione per il noleggio a terzi**

Ai fini di cogliere le modalità di svolgimento dell'attività si ritiene utile inserire la richiesta se l'impresa ha l'autorizzazione per il noleggio a terzi.

La motivazione risiede nella necessità di cogliere se i ricavi relativi a tale attività derivano da uno svolgimento autorizzato, e non occasionale, della stessa.

Le imprese autorizzate hanno infatti maggiori costi (es.: per sicurezza, verifiche, collaudi, ecc.) rispetto alle imprese che non hanno tale autorizzazione.

Consequentemente a parità di ricavi da noleggio a terzi, tra un'impresa autorizzata e una che non lo è, i maggiori costi della prima possono determinare una sovrastima dei ricavi.

Di tale criticità è opportuno siano date indicazioni specifiche agli uffici territoriali da parte dell'Agenzia delle entrate.

### **Inserimento nuova dato nel modello: Numero di giornate di svolgimento dei servizi**

Con specifico riferimento alle imprese di più piccole dimensioni dove l'unico a svolgere l'attività è il titolare, è emerso che laddove il noleggio/servizio non può essere svolto per assenza di commesse, l'impresa di fatto non esercita l'attività.

Il possesso/disponibilità del bene strumentale risulta quindi pesare in maniera rilevante nella stima senza che lo stesso abbia potuto produrre ricavi.

L'introduzione nel modello del dato relativo al "**numero di giornate di svolgimento dei servizi (noleggio/prestazioni)**" potrà consentire con la prossima revisione dello studio, almeno per le imprese senza dipendenti, di correlare il valore dei beni strumentali al numero effettivo di giornate, prima che lo stesso entri in regressione per la stima.

Nel frattempo l'inserimento di tale informazione potrebbe consentire agli uffici territoriali, previa indicazione specifica dell'Agenzia, una migliore analisi per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo e di gestire al meglio l'eventuale contraddittorio.



### **Dati relativi ai Beni strumentali**

Nel corso delle riunioni per la revisione dello studio è emersa la problematica che taluni macchinari ed attrezzature possono avere funzioni multiple con conseguente dubbio comportamento nell'indicazione degli stessi nell'attuale elencazione di beni.

Si suggerisce quindi l'introduzione dei seguenti rigi:

- Automezzi integrati con sollevatore telescopico (multifunzione);
- Automezzi con gru/piattaforme (multifunzione).

Per converso, come già sottolineato nel corso delle riunioni per la revisione dello studio, occorre semplificare l'elencazione dei beni strumentali attualmente presente con ben 38 voci.

Si suggerisce quindi l'eliminazione dei rigi relativi ai beni strumentali la cui compilazione è statisticamente poco rilevante.

Ad esempio, utilizzando il criterio di mantenere solo quei rigi che, per almeno un cluster, hanno il valore statistico nella compilazione da parte delle imprese pari o superiore a n.0,5, si potrebbero eliminare i seguenti rigi del precedente modello UG81U: E04, E05, E07, E12, E13, E14, E16, E19, E20, E21, E22, E24, E25, E31, E32, E33, E34 ed E35.

Riguardo ai rigi E05, E24 ed E34, si potrebbe però, unificarli in un unico rigo, individuando gli stessi attrezzature utilizzate per lavori simili.

Riguardo al rigo E13, si potrebbe, stante lo sviluppo recente di attività di noleggio di attrezzature minute di basso valore, il suo mantenimento, modificandone la descrizione in: «Levigatrici, trapani ed altre attrezzature minute».

**§§§§§§§§**

In conclusione, l'Associazione esprime un parere nel complesso positivo alla revisione dello studio in oggetto, confidando che in sede di validazione dello studio nella riunione della Commissione degli Esperti siano tenute in debita considerazione le osservazioni espresse.

**Per CNA Costruzioni, il coordinatore nazionale:**

---

Ferdinando De Rose

# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2012

## STUDIO VG82U

(Servizi pubblicitari, relazioni pubbliche e comunicazione)

### Codici attività:

**70.21.00 – Pubbliche relazioni e comunicazione;**

**73.11.01 – Ideazione di campagne pubblicitarie;**

**73.11.02 – Conduzione di campagne di marketing e altri servizi  
pubblicitari;**

**73.12.00 – Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di  
servizi pubblicitari.**

### **1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 12 marzo 2012. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio VG82U (evoluzione degli studi di settore UG82U e UG42U), con nota prot. n. 2012/117140 del 1° agosto 2012 e nota prot. n. 2012/128657 del 5 settembre 2012, inoltrate per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate n. 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SOSE in data 19 settembre 2012 e 8 ottobre 2012, sono stati esaminati esempi forniti dalle Organizzazioni interessate.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

- ASSOCOMUNICAZIONE;
- ASSOREL;
- CNA;
- CONFCOMMERCIO;
- FISPE – CONFCOMMERCIO;
- FERPI.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

L’Associazione ASSOREL, con mail del 24 ottobre 2012, ha espresso le seguenti considerazioni in merito alla revisione dello studio VG82U:

1) sostituire la dizione “*campagne pubblicitarie*” con “*attività di comunicazione*”;

2) “*fissare 20 dipendenti per le società di comunicazione è alto; in questo modo le associate Assorel entrerebbero negli studi di pubblicità e neanche in quelle delle relazioni pubbliche per alcune caratteristiche (la quota ufficio stampa incide parecchio)*”;

3) tenere conto del numero dei collaboratori attivi al 31/12 e non degli effettivi mesi di assunzione (“*in questo modo rischia di abbassarsi nel caso di collaboratori a progetto per x mesi, la quota pro capite/fee dipendente con il rischio di maggiore incoerenza*”);

4) modificare, tramite richiesta all’ISTAT, la dicitura “*Relazioni Pubbliche*” in “*Pubbliche Relazioni*”, per renderla coerente con i documenti ufficiali Assorel e FERPI;

5) verificare i “*dati del Cluster 5*” con quelli inviati da Assorel tramite il software Gerico.

L’Associazione CNA, con nota del 24 ottobre 2012, ha espresso un parere nel complesso positivo alla revisione dello studio VG82U, confidando che, in sede di parere, da parte della Commissione degli esperti, siano tenute in debita considerazione le osservazioni di seguito riportate.

L’Associazione, in primo luogo, chiede “*l’inserimento di opportuni correttivi in funzione degli effetti scaturenti dalla crisi economica*”, che, a parere della stessa, starebbe continuando a interessare in modo significativo il comparto e che potrebbe proseguire nei prossimi anni.

Con riferimento, invece, alle questioni emerse nel corso delle riunioni, l’Organizzazione formula le seguenti richieste di seguito elencate.

1) Riformulare il titolo di sezione del quadro D (righe da D01 a D30), da *“Ricavi/Compensi derivanti dall’ideazione e creazione di campagne pubblicitarie”* a *“Ricavi/compensi derivanti dall’ideazione e realizzazione di attività di comunicazione”*. Rispetto all’elencazione delle attività contenute nella predetta sezione, che, a parere dell’Associazione, sarebbe molto dettagliata, viene osservato che, se da un lato il dettaglio della sezione consente una maggiore precisione nell’analisi dell’attività effettivamente svolta, dall’altro porterebbe ad una complicazione per i contribuenti, i quali *“devono gestire anche contabilmente i relativi dettagli con possibilità di errori legata alla circostanza che spesso i contratti per la realizzazione di attività di comunicazione comprendono più attività ... che sarebbero da indicare in diversi righe”*. A tal proposito, l’Associazione propone, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, di prevedere l’accorpamento delle attività di cui sopra che non rilevano ai fini dell’analisi discriminante.

2) Accorpare le attività della sezione *“Ricavi/Compensi derivanti dalla vendita/intermediazione di spazi pubblicitari”*.

3) Separare nettamente la tipologia di attività denominata *“Altro”* in un’autonoma sezione, al fine di evitare che il contribuente intenda tale tipologia come residuale della sola sezione *“Ricavi/Compensi derivanti dalla vendita/intermediazione di spazi pubblicitari”*.

4) Modificare gli attuali righe Z35 (*“Costi sostenuti per l’acquisizione della disponibilità degli spazi/tempi pubblicitari”*) e Z36 (*“di cui per concessioni relative a spazi/tempi pubblicitari”*) dell’attuale modello UG82U in *“Costi sostenuti (diversi dalle concessioni) per l’acquisizione della disponibilità degli spazi/tempi pubblicitari”* e *“Costi sostenuti per concessioni per l’acquisizione della disponibilità degli spazi/tempi pubblicitari”*, tenuto conto che le tipologie di costi richiamate sono classificate contabilmente in modo differente.

L’Associazione UNICOM con nota del 29 ottobre 2012 ha rappresentato le proprie considerazioni sulla revisione dello studio VG82U.

In particolare, l’Organizzazione osserva che il rigo D26 (*“Pianificazione delle relazioni con i media, le comunità locali, la comunità finanziaria, le istituzioni, gli enti sopranazionali, nazionali e locali, ecc.”*) non comprende *“organizzazioni e imprese”*, per le quali sarebbe previsto *“il solo coordinamento e la gestione operativa”* nel rigo D25.

Inoltre, UNICOM evidenzia che nella sezione *“Tipologia della clientela”* del nuovo modello VG82U non vengono più elencati alcuni interlocutori presenti nel precedente modello UG82U, quali *“enti privati commerciali e non”*, che, vista la loro molteplicità, a parere dell’Associazione non andrebbero raggruppati nella voce residuale *“Altro”*.

### **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Gli esempi analizzati si ritiene abbiano permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VG82U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano gli operatori economici interessati.

Tanto premesso, in relazione a quanto evidenziato da parte delle Associazioni ASSOREL, CNA e UNICOM, si formulano di seguito alcune osservazioni.

In particolare, in merito alle richieste formulate dall'Associazione ASSOREL si evidenzia quanto di seguito riportato.

Con riferimento alla richiesta di modificare la dicitura “*campagne pubblicitarie*” in “*attività di comunicazione*”, ci si riserva di verificare l'opportunità di procedere alla modifica proposta.

In merito alla considerazione espressa dall'Associazione, relativa alla circostanza che il numero di addetti del cluster delle società di comunicazione sarebbe troppo elevato e che in base a tale parametro le associate ASSOREL mal si collocherebbero nel suddetto cluster, si rappresenta che il numero di 19 addetti occupati nel cluster 21 (“*imprese di comunicazione e promozione pubblicitaria di grandi dimensioni*”) non è un dato stabilito arbitrariamente, ma è conseguenza del raggruppamento dei soggetti che presentano, in base ai dati dichiarati, caratteristiche simili.

In particolare, i gruppi omogenei previsti per lo studio in oggetto sono stati individuati sulla base dei fattori discriminanti, quali la tipologia di attività, la tipologia di canale e la dimensione. Il fattore dimensionale, in particolare, ha consentito di individuare soggetti più strutturati in termini di numero di addetti e locali di svolgimento dell'attività, quali quelli del *cluster* 21. Chiaramente, si potrà valutare l'opportunità, per la prossima evoluzione dello studio, di tener conto di quanto rilevato dall'Associazione, in particolare laddove le criticità evidenziate trovino evidenza nelle analisi condotte sui dati dichiarati dai contribuenti.

Con riferimento alle informazioni presenti nel quadro A circa i collaboratori coordinati e continuativi, la richiesta espressa dall'Associazione sembra riferirsi all'integrazione di tali informazioni non già con il dato rappresentato dal numero (attualmente presente nel quadro in questione), bensì con quello relativo agli effettivi mesi in cui gli stessi collaboratori hanno prestato la propria attività nell'impresa.

Relativamente all'osservazione dell'Associazione, secondo cui, sulla base delle informazioni attualmente presenti, rischierebbe di “*abbassarsi [...] nel caso di collaboratori a progetto per x mesi, la quota pro capite/fee dipendente con il rischio di maggiore incoerenza*”, ci si riserva di valutare la possibilità di inserire

in futuro l'informazione relativa ai mesi durante i quali l'attività dei collaboratori risulti effettivamente prestata.

In merito alla proposta avanzata dall'Organizzazione di modificare la declaratoria del codice ATECO 70.21.00 (*"Pubbliche relazioni e comunicazione"*) in *"Relazioni pubbliche e comunicazione"*, nel rappresentare che la competenza in materia è dell'ISTAT, cui si è già provveduto a evidenziare l'esigenza segnalata, si evidenzia che la modifica richiesta risulta già realizzata sia nella descrizione della *cluster* che nella denominazione dello studio.

In risposta alla richiesta dell'Associazione di *"verificare i dati del "Cluster 5"*, si fa presente che il senso di tale istanza non appare completamente chiaro. Qualora l'Associazione intenda riferirsi al riscontro della corretta attribuzione al *cluster 5* dei contribuenti di cui ai casi trasmessi, si ricorda che tale riscontro può essere effettuato attraverso l'analisi delle *report* relative alle risultanze dell'elaborazione dei dati sul prototipo del nuovo studio VG82U. Si rammenta, tuttavia, che l'attribuzione al *cluster* di un dato contribuente avviene sulla base dell'analisi discriminante, che consente di associare ogni impresa ad uno o più gruppi omogenei individuati, con la relativa probabilità di appartenenza, tenendo in considerazione una serie di fattori, costituenti combinazione lineare dei dati di partenza. Si ricorda, infine, che la descrizione dei modelli organizzativi riportata nella documentazione pubblicata su internet costituisce una sintesi, espressa attraverso valori medi, dei principali dati caratterizzanti ciascun *cluster*.

Per quanto riguarda le osservazioni formulate dall'Associazione CNA si evidenzia quanto di seguito riportato.

Con riferimento alla denunciata situazione di crisi del settore, nel rimandare alle indicazioni fornite nella successiva sezione *"4) Considerazioni finali"*, si ritiene opportuno premettere quanto segue.

In merito alla richiesta di inserire *"opportuni correttivi"* per tener conto della crisi economica, che, secondo l'Associazione, continuerebbe ad interessare il settore in modo significativo, si fa presente, in via preliminare, che le analisi che hanno condotto all'elaborazione della nuova evoluzione dello studio hanno preso in esame i dati comunicati dai contribuenti nei modelli presentati per il periodo di imposta 2010, anno in cui gli effetti della crisi risultavano già essersi pienamente manifestati. Ne consegue che tali analisi, effettuate in fase di costruzione dello studio di settore, sono state realizzate tenendo conto anche delle eventuali situazioni di crisi specifiche di settore. Eventuali situazioni di crisi specifiche del 2012 saranno oggetto delle ulteriori analisi, sui dati dichiarati dai contribuenti, che verranno effettuate ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008.

Relativamente alle questioni emerse nel corso delle riunioni, si evidenzia quanto di seguito riportato:

1) in merito alla richiesta di rinominare il titolo di sezione *"Ricavi/Compensi derivanti dall'ideazione e creazione di campagne"*

*pubblicitarie*” in *“Ricavi/compensi derivanti dall’ideazione e realizzazione di attività di comunicazione”*, ci si riserva di valutare l’opportunità di realizzare la modifica richiesta. Circa, invece, la proposta avanzata di prevedere, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, l’accorpamento delle attività elencate alla sezione *“Ricavi/Compensi derivanti dall’ideazione e creazione di campagne pubblicitarie”*, non rilevanti ai fini dell’analisi discriminante, ci si riserva di verificare l’opportunità di realizzare l’accorpamento proposto, eventualmente attraverso la predisposizione di un quadro Z che replichi l’attuale quadro D con un numero minore di informazioni;

2) analogamente si procederà circa la proposta di accorpamento delle attività riferibili alla sezione *“Ricavi/Compensi derivanti dalla vendita/intermediazione di spazi pubblicitari”*;

3) per quanto riguarda la richiesta di separare il rigo relativo all’informazione *“Altro”*, per evitare che il contribuente possa erroneamente riferire tale informazione residuale, circa la tipologia di attività svolta, alla sola sezione *“Ricavi/Compensi derivanti dalla vendita/intermediazione di spazi pubblicitari”*, si fa presente che si provvederà in tal senso nel predisporre il nuovo modello dello studio VG82U, relativo al periodo d’imposta 2012;

4) con riferimento alla proposta di modificare le descrizioni dei rigi Z35 e Z36 dell’attuale modello UG82U (*“Costi sostenuti per l’acquisizione della disponibilità degli spazi/tempi pubblicitari”* e *“di cui per concessioni relative a spazi/tempi pubblicitari”*), rispettivamente in *“Costi sostenuti (diversi dalle concessioni) per l’acquisizione della disponibilità degli spazi/tempi pubblicitari”* e *“Costi sostenuti per concessioni per l’acquisizione della disponibilità degli spazi/tempi pubblicitari”*, ci si riserva di valutare l’opportunità di separare le due voci di costo in questione (che confluiranno nel quadro D del nuovo modello VG82U), tenuto conto che i costi afferenti le concessioni relative a spazi/tempi pubblicitari devono essere indicati all’interno del rigo F18, ovvero G12 del quadro contabile, così come esplicitato nelle istruzioni.

In merito alle osservazioni formulate dall’Associazione UNICOM si evidenzia quanto di seguito riportato.

Con riferimento alla considerazione che il rigo D26 (*“Pianificazione delle relazioni con i media, le comunità locali, la comunità finanziaria, le istituzioni, gli enti sopranazionali, nazionali e locali, ecc.”*) del nuovo modello dello studio VG82U non consideri espressamente *“organizzazioni e imprese”*, quali soggetti coinvolti nelle attività di relazione oggetto di pianificazione, si fa presente che l’elencazione presente nella descrizione del rigo è non esaustiva. Tuttavia, si valuterà l’opportunità di procedere all’integrazione richiesta.

Per quanto riguarda l’osservazione secondo la quale nella sezione *“Tipologia della clientela”* del nuovo modello VG82U non vengono più evidenziati alcuni soggetti presenti nel precedente modello UG82U, quali *“enti privati commerciali e non”*, si rappresenta che tale sezione è stata ristrutturata a

seguito della scelta di riorganizzare e unificare gli studi UG42U e UG82U nel nuovo studio VG82U. A tale scopo, il nuovo assetto del modello VG82U è stato definito attraverso la predisposizione, per il p.i. 2010, di due quadri Z al tempo sottoposti all'attenzione di tutte le Associazioni interessate, al fine di dividerne il contenuto e recepire eventuali suggerimenti o proposte. Nello specifico, relativamente alla sezione oggetto di osservazione, il quadro Z non è stato interessato da alcun suggerimento di modifica da parte delle Organizzazioni ed è pertanto confluito nel quadro D del nuovo modello VG82U. In questa sede, comunque, ci si riserva di valutare l'opportunità di intervenire sul modello in questione, eventualmente attraverso la predisposizione di un quadro Z per la futura versione evoluta dello studio.

#### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG82U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano gli operatori economici del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011 a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011 e 13 giugno 2012.

Roma, 6 dicembre 2012

**Oggetto:** I: Studio di settore VG82U - richiesta osservazioni : note Assorel  
**Allegati:** 2012 10 11 VG82U RICHIESTA OSSERVAZIONI PROT\_147068.pdf

---

**Da:** ASSOREL-Direzione [<mailto:direzione@assorel.it>]

**Inviato:** mercoledì 24 ottobre 2012 16.29

**A:** DC ACC STUDI DI SETTORE

**Cc:** SOMMESE FELICIA; SCALIA MARIO; EXTRACOMUNICAZIONE - Ferro Antonio; Assorel Segreteria

**Oggetto:** Studio di settore VG82U - richiesta osservazioni : note Assorel

Buongiorno,

facendo seguito alla vostra richiesta del 11 ottobre – allegata- vi inoltriamo di seguito la sintesi delle osservazioni richieste ad Assorel.

Resta inteso che quanto segue è da considerare un breve riassunto di quanto dibattuto e approfondito nel corso delle due recenti riunioni del 19 settembre e 8 ottobre scorso alle quali ha partecipato in rappresentanza di Assorel il Dr. Antonio Ferro, Presidente della società 'Extra', nostra associata, che ci legge in copia.

A disposizione per informazioni e in attesa di un vostro cortese riscontro per i prossimi aggiornamenti.

OSSERVAZIONI ASSOREL AL DOCUMENTO VG82U

ý sostituire la dizione "campagne pubblicitarie" con "attività di comunicazione".

ý fissare 20 dipendenti per le società di comunicazione è alto ; in questo modo le associate Assorel entrerebbero negli studi di pubblicità e neanche in quelle delle relazioni pubbliche per alcune caratteristiche (la quota ufficio stampa incide parecchio)

ý è necessario tener conto del numero dei collaboratori attivi al 31/12 e non degli effettivi mesi assunti: in questo modo rischia di abbassarsi nel caso di collaboratori a progetto per x mesi, la quota pro capite/fee dipendente con il rischio di maggiore incoerenza.

ý allineare, tramite richiesta ad ISTAT, la dizione "Relazioni Pubbliche" e non "Pubbliche Relazioni" per renderla coerente con i documenti ufficiali Assorel e FERPI

ý verificare i dati del "Cluster 5" con quelli inviati da Assorel tramite il gestionale "Gerico"

**Alessandro Costella**

Direzione Generale

**ASSOREL**

Associazione delle Agenzie di Relazioni Pubbliche a Servizio completo



Comunicazione e Terziario Avanzato  
*Fotografia – Grafica - Informatica*

**Sede Nazionale**  
00161 Roma - Via G.A. Guattani, 13  
Tel. (06) 441881 – 44188 267  
Fax (06) 44249515 - e-mail: comunicazione@cna.it

**Sede di Bruxelles**  
B - 1000 Bruxelles - Rue du Commerce, 124  
Tel. + 322 2307442-429  
Fax + 322 2307219 - e-mail: bruxelles@cna.it

www.cna.it/comunicazione

Prot. n. 23/12/EC/mf

Roma, 24 ottobre 2012

**Egr. Capo Ufficio**  
**Dr. Massimo VARRIALE**  
**Agenzia delle Entrate**

**Direzione Centrale Accertamento**  
**Settore Governo dell'Accertamento**  
**Ufficio Studi di Settore**

**Oggetto: osservazioni studio di Settore VG82U** relativo alle seguenti attività

- 70.21.00 – Pubbliche relazioni e comunicazione
- 73.11.01 – Ideazione di campagne pubblicitarie
- 73.11.02 – Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
- 73.12.00 – Attività delle concessionarie e degli intermediari di servizi pubblicitari

Con riferimento agli incontri tenuti in merito alla revisione dello studio VG82U con contemporaneo accorpamento dei precedenti studi UG82U e UG42U, la scrivente ritiene che l'impianto prospettato sia sufficientemente idoneo a fotografare con efficacia il comparto merceologico.

Si raccomanda, tuttavia, l'inserimento di opportuni **correttivi** in funzione degli effetti scaturenti dalla **crisi economica** che sta continuando ad interessare in modo significativo il comparto e che verosimilmente potrebbe continuare negli anni prossimi.

Tra le questioni emerse nel corso della revisione si formulano le seguenti osservazioni di cui è opportuno tenere conto.

1. L'attuale elencazione delle diverse attività di cui al quadro D (da D01 a D30), che sarebbe più opportuno denominare "**Ricavi/compensi derivanti dall'ideazione e realizzazione di attività di comunicazione**", appare molto dettagliata. Anche se ciò consente una maggiore precisione nell'analisi dell'attività effettivamente svolta, porta ad una complicazione per i contribuenti che devono gestire anche contabilmente i relativi dettagli con possibilità di errori dovuti anche al fatto che spesso i contratti per la realizzazione di attività di comunicazione comprendono più attività non scindibili nei ricavi/compensi ma che sarebbero da indicare in diversi righe.

Si suggerisce quindi, in una ottica di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, di prevedere l'accorpamento delle attività citate che non incidono nell'analisi discriminante ai fini dei cluster.

2. Analogo suggerimento di accorpamento si propone per le tipologie dei ***“Ricavi/Compensi derivanti dalla vendita/intermediazione di spazi pubblicitari”***.
3. Occorre prevedere che la tipologia di attività denominata **“Altro”** sia separata nettamente in autonoma sezione. Ciò al fine di evitare che il contribuente possa intendere tale tipologia riferita esclusivamente quale attività residuale e non precedentemente classificabile della sola sezione dei ***“Ricavi/Compensi derivanti dalla vendita/intermediazione di spazi pubblicitari”***.
4. Tra gli **“Altri dati”** è richiesta l'indicazione dei ***“Costi sostenuti per l'acquisizione della disponibilità degli spazi/tempi pubblicitari”*** e in separato rigo ***“di cui per concessioni relative a spazi/tempi pubblicitari”***. Tenuto conto che le tipologie dei costi richiamate sono classificate contabilmente in modo differente, ai fini di semplificare l'indicazione degli stessi, si propone di modificare l'attuale indicazione nel seguente modo:
  - ***“Costi sostenuti (diversi dalle concessioni) per l'acquisizione della disponibilità degli spazi/tempi pubblicitari (Euro)”***
  - ***“Costi sostenuti per concessioni per l'acquisizione della disponibilità degli spazi/tempi pubblicitari (Euro)”***

In conclusione, l'Associazione esprime un parere nel complesso positivo alla revisione dello studio in oggetto, confidando che in sede di validazione dello studio nella riunione della Commissione degli Esperti siano tenute in debita considerazione le osservazioni espresse.

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

**Il Presidente Nazionale**



-----  
**Andrea Nannini**

**Il Responsabile Nazionale**



-----  
**Ettore Cenciarelli**

Spett.le  
**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTO - UFFICIO STUDI DI SETTORE

Milano, 29 Ottobre 2012

Oggetto: **Richiesta osservazioni relative allo Studio di settore UG82U**

Le osservazioni di Unicom relative allo Studio di Settore UG82U si rifanno a poche voci e nello specifico riteniamo che nel quadro D) la voce 26 "*Pianificazione delle relazioni con i media, le comunità locali, la comunità finanziaria, le istituzioni, gli enti sopranazionali, nazionali e locali, ecc.*" non considera "organizzazioni e imprese" per le quali è previsto solo il coordinamento e la gestione operativa nella voce 25.

Per la tipologia di clientela quadro D 48-56 non vengono più evidenziati alcuni interlocutori presenti nelle versioni precedenti dello studio quali "enti privati commerciali e non" (per esempio: ONG, Onlus, Associazioni di categoria senza fini di lucro, ecc.) che vista la loro molteplicità non andrebbero, a nostro parere, tutti raggruppati nella sola voce D 56 "Altro".

Distinti saluti.

*Donatella Consolandi*



Prot.n.274/DC-im

via San Calocero, 2  
20123 Milano

Tel. 02 863815  
Fax 02 809636

www.unicomitalia.org  
info@unicomitalia.org  
P.IVA 05067060151

# **VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2012**

## **STUDIO VG83U (Gestione di strutture sportive)**

### **Codici attività:**

**93.11.20 – Gestione di piscine;**

**93.11.30 – Gestione di impianti sportivi polivalenti;**

**93.11.90 – Gestione di altri impianti sportivi nca;**

**93.13.00 – Gestione di palestre.**

### **1) *PREMESSA***

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Organizzazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti con *e-mail* del 12 marzo 2012. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio VG83U (evoluzione dello studio di settore UG83U), con nota prot. n. 2012/117292 del 2 agosto 2012, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate n. 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SOSE in data 10 settembre e 11 ottobre 2012, sono stati esaminati sia esempi rilevati dalla banca dati studi di settore sia esempi forniti dalle Organizzazioni interessate.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, della SOSE e delle Organizzazioni ANIF – Eurowellness, ANCOT e CONFINDUSTRIA.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Con nota del 26 novembre 2012, l’ANIF – Eurowellness ha comunicato le proprie considerazioni in merito allo studio di settore VG83U, osservando quanto di seguito riportato.

L’Organizzazione fa presente che, per *“gli enti sportivi che non hanno optato per il regime forfettario ex L. 398/91”*, potrebbero verificarsi criticità nella compilazione del modello relativo allo studio VG83U, nel caso in cui oltre ai proventi derivanti da attività istituzionali siano presenti proventi di natura commerciale.

In particolare, l’ANIF osserva che, considerata *“la non imponibilità dei ricavi relativi al perseguimento degli scopi istituzionali”*, ai fini della compilazione del quadro F (*“Elementi contabili”*) dello studio VG83U, *“si dovrà tenere conto solo della parte di ricavi derivanti dalle attività commerciali”*. Operando in tal modo, tuttavia, si determinerebbe un *“sostanziale disequilibrio tra la descrizione complessiva della struttura nei quadri A, B, D ed E con la situazione contabile riportata nel quadro F”*. Tale circostanza, infatti, sarebbe suffragata *“dall’analisi delle dichiarazioni presentate per l’anno 2011”* che avrebbe evidenziato *“in molti casi un’incoerenza e/o non congruità tra il valore dei beni di impresa complessivamente dichiarati nello studio di settore ed i ricavi imponibili”*.

Quanto sopra evidenziato, a parere dell’Organizzazione, sarebbe imputabile alla circostanza per cui lo studio VG83U, *“predisposto per analizzare le relazioni economiche dell’attività ai fini di lucro”*, non sarebbe *“in grado di valutare la congruità o la coerenza dei dati comunicati dal contribuente”*, nel caso in cui *“l’attività commerciale prevalente non è l’attività sportiva”*.

In merito, l’ANIF fa presente che *“la diversa alternativa della compilazione degli studi di settore applicabili ad altre attività economiche non rappresenterebbe una soluzione”*, in quanto un’attività commerciale esercitata *“nell’ambito di un impianto sportivo”* sarebbe caratterizzata da *“peculiarità che non sono presenti nei cluster attualmente esistenti per tali studi e che richiederebbe tempo per la loro predisposizione”*.

Con riferimento al modello VG83U, l’Organizzazione osserva che, a fronte di dati contabili relativi alla sola attività commerciale (da indicare nel quadro F), nel modello dovrebbero essere indicate le informazioni relative al *“personale addetto all’attività commerciale, la struttura commerciale, gli elementi specifici e i beni strumentali attinenti all’attività commerciale stessa”*.

L'ANIF, inoltre, riterrebbe utile *“inserire nel riquadro dedicato alle imprese multiattività ovvero in alternativa nel quadro Z anche i ricavi di natura istituzionale”*. Tale possibilità, infatti, permetterebbe di segnalare la *“presenza di un'attività fonte di ricavi istituzionali”*, evidenziando la *“natura dell'ente sportivo dilettantistico”*, così come la compilazione del rigo D37 (*“Iscrizione al registro del CONI relativo alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche”*), che, per tale ragione, *“dovrebbe essere collegata con la precedente indicazione dei ricavi istituzionali e selezionabile solo in caso di compilazione del riquadro attinente i ricavi istituzionali”*.

Per quanto attiene l'elaborazione dello studio VG83U, l'Organizzazione fa presente che *“le relazioni economico-statistiche tra i dati della struttura economica ed i ricavi attesi dai contribuenti”*, su cui poggia la costruzione dello studio in esame, sarebbero *“elaborate sulla base che i ricavi commerciali e tassabili siano quelli generati dalla gestione dell'impianto sportivo”*. L'ANIF, pertanto, considerata *“la situazione di incertezza sulle modalità di compilazione dei quadri da parte delle società sportive dilettantistiche”*, fa presente che *“le risultanze degli studi di settore, compilati nelle modalità descritte, non dovrebbero essere utilizzate in fase di accertamento, ma soltanto ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo come previsto per le imprese multiattività, con ricavi derivanti dalle attività non prevalenti superiori al 30% di quelle complessive”*.

Da ultimo, l'Organizzazione fa presente che, in caso di *“accertamento con adesione ovvero di contenzioso, sarebbe necessario garantire al contribuente la possibilità di fornire all'amministrazione finanziaria la documentazione necessaria a scindere l'attività commerciale oggetto di imposizione fiscale, con l'attività istituzionale”*. Con riferimento all'attività di controllo, inoltre, l'ANIF riterrebbe opportuno richiamare l'attenzione degli uffici *“affinché sin dall'invito in adesione tengano conto del valore meramente relativo dei dati che desumono dai sistemi telematici con cui eseguono le verifiche e le indagini considerato che le risultanze da queste scaturite possono essere semplicemente frutto di una mancata aderenza e scarsa rappresentatività dello Studio di Settore con quanto oggettivamente riportato nell'Unico Persone Giuridiche”*.

Infine, si evidenzia che in data 6 dicembre 2012 la FIIS – Federazione Nazionale Imprenditori Impianti Sportivi ha inviato alcune considerazioni in merito allo studio in oggetto.

### **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Si premette che gli esempi analizzati si ritiene abbiano permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VG83U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In relazione a quanto evidenziato da parte dell'ANIF – Eurowellness, si fa presente quanto di seguito esposto.

In merito alle società sportive dilettantistiche, si ritiene opportuno premettere che, in forza dell'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, tali società, costituite in forma di capitali senza fini di lucro, possono beneficiare del regime agevolativo previsto per le associazioni sportive dilettantistiche (legge 16 dicembre 1991, n. 398 e articolo 148 comma 3 TUIR).

Tale regime, cui si accede in presenza di specifici presupposti, prevede la “*decommercializzazione*” delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali (i cui ricavi, pertanto, si considerano non imponibili).

1) Quanto sopra premesso, in merito alle paventate criticità nella compilazione del modello VG83U, si fa presente che le associazioni e società sportive dilettantistiche che determinano il reddito analiticamente (non potendo o non volendo optare per il regime forfetario, ai sensi dell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398) sono tenute alla compilazione del quadro F (“*Elementi contabili*”). In tale quadro dovranno essere indicati esclusivamente i dati contabili relativi all'attività commerciale, rilevanti ai fini della determinazione del reddito fiscale, ed espressi in conformità alle indicazioni riportate nelle istruzioni dello stesso quadro F.

Ciò posto, si fa presente che, in coerenza con la compilazione dei dati contabili, parte delle informazioni attualmente richieste nel quadro D (“*Elementi specifici dell'attività*”) sono riferite ovviamente all'attività commerciale.

Diversamente, quelle contenute nei quadri A (“*Personale addetto all'attività*”), B (“*Elementi strutturali*”), ed E (“*Beni strumentali*”) sono riferite al complesso delle attività.

Al riguardo, preliminarmente si conferma la disponibilità, anche a seguito di ulteriori confronti da attuare con le Organizzazioni interessate, a introdurre le informazioni relative ai proventi di natura istituzionale ed eventuali altre informazioni (ad esempio, indicazione dell'utilizzo o meno dei beni strumentali per l'attività commerciale), utili a implementare quelle attualmente presenti all'interno del modello, attraverso il quadro Z da predisporre per la prossima evoluzione dello studio, da pianificare anche prima dei termini ordinariamente previsti.

In ogni caso, si fa presente che si forniranno indicazioni, in merito alle criticità evidenziate dall'Organizzazione, agli uffici in fase di predisposizione della prossima circolare annuale in materia di studi di settore.

Inoltre, in questa sede appare opportuno ricordare che, nel caso in cui l'ente sportivo dilettantistico svolga in maniera prevalente una attività commerciale che non rientri nell'ambito di applicazione dello studio VG83U (in quanto diversa da quelle previste dai codici ATECO 93.11.20 - “*Gestione di piscine*”, 93.11.30 - “*Gestione di impianti sportivi polivalenti*”, 93.11.90 - “*Gestione di altri impianti*”).

*sportivi nca*” e 93.13.00 - “*Gestione di palestre*”), lo studio in questione non sarà, ovviamente, applicabile. In tale circostanza, infatti, è previsto l’utilizzo dello studio di settore nel cui ambito di applicazione è riconducibile il codice ATECO relativo all’attività commerciale svolta in maniera prevalente (si ricorda che per “*attività prevalente*” si intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi).

2) Per quanto attiene le considerazioni espresse in merito all’attività di controllo, oltre quanto anticipato in precedenza, si fa presente quanto di seguito riportato.

In merito alla richiesta di utilizzare le risultanze degli studi di settore esclusivamente ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, si fa presente che, in caso di svolgimento di attività commerciali non rientranti nell’ambito di applicazione del medesimo studio di settore, se l’importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore, relativo all’attività prevalente, supera il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati, le risultanze dello studio di settore non possono essere utilizzate direttamente ai fini dell’accertamento, ma esclusivamente come criterio di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo.

Per quanto attiene, infine, la preoccupazione espressa dall’Organizzazione in merito alla circostanza che il confronto con soggetti che operano esclusivamente a fini di lucro, con dinamiche e finalità potenzialmente differenti rispetto a quelle degli enti sportivi dilettantistici, possa determinare effetti distorsivi sui risultati dello studio di settore, sia in termini di congruità che di coerenza, ci si riserva di valutare l’entità del fenomeno descritto alla luce di ulteriori elementi di riscontro che le Organizzazioni vorranno fornire, ed, eventualmente, richiamare in merito l’attenzione degli uffici con un successivo documento di prassi.

Infine, in relazione alle considerazioni espresse dalla FIIS – Federazione Nazionale Imprenditori Impianti Sportivi, ci si riserva di effettuarne una valutazione, anche a seguito di eventuale approfondimento degli argomenti con la citata Federazione.

#### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

L’illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG83U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello

studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011 e 13 giugno 2012.

Roma, 6 dicembre 2012

**Spett.le  
Agenzia delle Entrate  
Direzione centrale accertamento  
Ufficio Studio di Settore**

**Oggetto: Richiesta osservazioni relative allo studio di settore VG83U**

**Codici attività:**

**93.11.20 – Gestione di piscine**

**93.11.20 – Gestione di impianti sportivi polivalenti**

**93.11.90 – Gestione di altri impianti sportivi nca**

**93.13.00 – Gestione di palestre**

La presente fa seguito agli incontri del 11/10/2012 e del 05/11/2012 in cui abbiamo esposto le problematiche che sono emerse nella compilazione degli studi di settore in oggetto, allo scopo di fornire la documentazione necessaria affinché la Commissione possa esprimere il parere di competenza.

Il problema più evidente analizzato e risultante dalla disamina degli esempi trasmessi dalle singole organizzazioni risulta essere la compilazione dello studio di settore per gli enti sportivi che non hanno optato per il regime forfettario ex L.398/91 ma i cui proventi derivano sia da attività commerciali sia da attività c.d. istituzionali.

Data la non imponibilità dei ricavi relativi al perseguimento degli scopi istituzionali, al fine della compilazione del quadro relativo ai dati contabili dello studio di settore da applicare, dovendo coincidere il risultato d'esercizio (F28 dello studio di settore) con il reddito imponibile indicato nell'Unico (RF 56), si dovrà tenere conto solo della parte di ricavi derivanti dalle attività commerciali.

La conseguenza è un sostanziale disequilibrio tra la descrizione complessiva della struttura nei quadri A,B,D ed E con la situazione contabile riportata nel quadro F.

Infatti l'analisi delle dichiarazioni presentate per l'anno 2011 ha evidenziato in molti casi un'incoerenza e/o non congruità tra il valore dei beni di impresa complessivamente dichiarati nello

studio di settore (comprensivi sia dei beni utilizzati per l'attività istituzionale, sia dei beni che sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività commerciale prevalente) ed i ricavi imponibili.

Il problema è che lo studio di settore VG83U è stato predisposto per analizzare le relazioni economiche dell'attività ai fini di lucro della gestione di impianti sportivi ed i ricavi generati dalla predetta attività, pertanto, quando l'attività commerciale prevalente non è l'attività sportiva (es. locazione, ristorazione, ecc..) lo Studio di Settore in questione non è in grado di valutare la congruità o la coerenza dei dati comunicati dal contribuente.

La diversa alternativa della compilazione degli studi di settore applicabili ad altre attività economiche non rappresenterebbe una soluzione perché lo svolgimento di una attività commerciale nell'ambito di un impianto sportivo (es. somministrazione di alimenti e bevande rivolta agli iscritti o meno) presenta delle peculiarità che non sono presenti nei cluster attualmente esistenti per tali studi e che richiederebbe tempo per la loro predisposizione (richiesta ai contribuenti nel quadro Z del modello degli studi di settore dei dati economici relativi a tale attività, raccolta delle informazioni incluse nelle dichiarazioni presentate ed analisi dei dati da parte della SOSE ai fini dell'elaborazione dei prototipi di cluster che entrerebbero in vigore in sede di revisione dello studio).

A nostro avviso, nel modello UG83U dovranno essere indicati il personale addetto all'attività commerciale, la struttura commerciale, gli elementi specifici e i beni strumentali attinenti all'attività commerciale stessa, fermo restando che nel quadro F vadano inseriti solo i dati commerciali, privi dei ricavi e costi decommercializzati.

La possibilità di inserire nel riquadro dedicato alle imprese multiattività ovvero in alternativa nel quadro Z anche i ricavi di natura istituzionale, permetterebbe di fornire una migliore rappresentazione sia della realtà strutturale sia del profilo fiscale dell'ente sportivo in oggetto.

In questo modo verrebbe segnalata la presenza di un'attività fonte di ricavi istituzionali che specificherebbe la natura dell'ente sportivo dilettantistico.

Allo scopo di perseguire il medesimo fine anche la casella D37 "Iscrizione al registro Coni" dovrebbe essere collegata con la precedente indicazione dei ricavi istituzionali e selezionabile solo in caso di compilazione del riquadro attinente i ricavi istituzionali.

Nel modello attuale le relazioni economico-statistiche tra i dati della struttura economica ed i ricavi attesi dai contribuenti, presi come base dell'elaborazione dello studio VG83U, sono infatti elaborate sulla base che i ricavi commerciali e tassabili siano quelli generati dalla gestione dell'impianto sportivo.

Pertanto, considerando la situazione di incertezza sulle modalità di compilazione dei quadri da parte delle società sportive dilettantistiche, la risultanze degli studi di settore, compilati nella modalità descritte, non dovrebbero essere utilizzati in fase di accertamento, ma soltanto ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo come previsto per le imprese multiattività, con ricavi derivanti dalle attività non prevalenti superiori al 30% di quelle complessive.

In conclusione, nel caso di un eventuale accertamento con adesione ovvero di contenzioso, sarebbe necessario garantire al contribuente la possibilità di fornire all'amministrazione finanziaria la documentazione necessaria a scindere l'attività commerciale oggetto di imposizione fiscale, con l'attività istituzionale, nonché, a fronte di una ormai attestata aleatorietà dell'efficacia e della funzione accertativa degli strumenti in trattazione, sarebbe opportuno attenzionarne i singoli uffici territoriali affinché sin dall'invito in adesione tengano conto del valore meramente relativo dei dati che desumono dai sistemi telematici con cui eseguono le verifiche e le indagini considerato che le risultanze da queste scaturite possono essere semplicemente frutto di una mancata aderenza e scarsa rappresentatività dello Studio di Settore con quanto oggettivamente riportato nell'Unico Persone Giuridiche.

Rimanendo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti

GIAMPAOLO DUREGON

Presidente ANIF - Eurowellness

**Studi di settore corrispondenti al codice attività 931130 Gestione Impianti Sportivi Polivalenti  
– Studio di settore UG83U  
Osservazioni**

1. *Non vengono distinte nello studio le notizie fornite dai contribuenti che esercitano questa attività commercialmente (persone fisiche, società di persone e società di capitali ed enti commerciali – vedi pag.2 dell'allegato) dai dati forniti da società sportive dilettantistiche o enti non commerciali.*

*Questi ultimi infatti presentano la dichiarazione dei redditi, e conseguentemente gli studi di settore, limitatamente alla attività commerciale che può sicuramente essere una parte delle attività istituzionale (codici attività 93.11.20-30-90 e 93.13.00) ma piu' spesso riguarda la attività commerciale svolta a latere (gestione, bar, punto vendita materiale sportivo, etc).*

*Per cui creare uno studio dove sono presenti dati forniti da società o ditte lucrative e dati da società non lucrative significa partire con dati non omogenei.*

2. *La maggior parte degli impianti sono soggetti a tariffe comunali ovvero a obblighi verso gli enti locali; nello studio di settore non ci sono riferimenti alle tariffe applicate, pertanto, tutto si basa sui soli costi;*
3. *Non è presente nello studio di settore una distinzione nel tipo di impianto di fornitura di energia elettrica e riscaldamento, che ovviamente cambia notevolmente l'incidenza dei costi energetici;*

*Consequentemente al punto 2), i costi di energia sono inseriti nei servizi, come un componente che genera un aumento dei ricavi presunti, quando negli ultimi due anni, rispetto ad un aumento di oltre il 50% del costo energetico non vi è stata nessuna aumento delle tariffe richieste ai frequentatori.*

*4) Inoltre, per quanto concerne i grandi impianti, in particolare quelli costruiti o in ristrutturati e poi dati in convenzione, non viene richiesta la durata ovvero il periodo di ammortamento, in modo che l'investimento sia adeguatamente valutato nei parametri degli studi di settore.*

Il Vice Presidente Vicario  
Luigi Barelli



# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2012

## STUDIO VG85U

(Discoteche, sale da ballo, night club e scuole di danza)

### Codici attività:

**85.52.01 – Corsi di danza;**

**93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night club e simili.**

### **1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Organizzazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti con *e-mail* del 12 marzo 2012. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio VG85U (evoluzione dello studio di settore UG85U), con nota prot. n. 2012/49813 del 29 marzo 2012, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate n. 2 riunioni, presso i locali della SOSE, per i giorni 17 aprile e 17 maggio 2012.

In merito si evidenzia che non si è avuta adesione alle due riunioni da parte delle Organizzazioni di categoria.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Organizzazioni di categoria interessate.

## **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In assenza di esempi trasmessi dalle Organizzazioni di categoria, è stata utilizzata la Banca dati degli Studi di settore al fine di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VG85U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità.

## **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG85U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011 e 13 giugno 2012.

Roma, 6 dicembre 2012

# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2012

## STUDIO VG87U

(Consulenza finanziaria, amministrativo-gestionale e agenzie di informazioni  
commerciali)

### Codici attività:

**70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza  
amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale;**

**82.91.20 - Agenzie di informazioni commerciali;**

**85.60.01 - Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico.**

### **1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Organizzazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri con le Organizzazioni è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti con *e-mail* del 12 marzo 2012. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio VG87U (evoluzione dello studio di settore UG87U), con nota prot. n. 2012/117861 del 3 agosto 2012, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate n. 2 riunioni, presso i locali della SOSE, per i giorni 21 settembre e 10 ottobre 2012.

Alla riunione del 21 settembre 2012 hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SOSE e delle seguenti Associazioni:

- ANCIL-CONFOCOMMERCIO;
- CNA-NAZIONALE;

- CNA-PROFESSIONI;
- CONFCOMMERCIO.

Nel corso della riunione del 21 settembre 2012 sono stati esaminati esempi forniti dalle Organizzazioni intervenute.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Organizzazioni di categoria interessate.

## **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Gli esempi analizzati si ritiene abbiano permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VG87U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano gli operatori economici interessati.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità.

## **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG87U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano gli operatori economici del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, a seguito delle analisi effettuate, sono stati

introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011 e 13 giugno 2012.

Roma, 6 dicembre 2012

# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2012

## STUDIO VG88U

(Autoscuole, scuole nautiche e agenzie di disbrigo pratiche)

### Codici attività:

**82.99.40 – Richiesta certificati e disbrigo pratiche;**

**85.32.03 – Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman;**

**85.53.00 – Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche.**

### **1) PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 12 marzo 2012. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio VG88U (evoluzione dello studio di settore UG88U), con le note prot. n. 2012/95065 del 21 giugno 2012 e prot. n. 2012/104895 del 10 luglio 2012, inoltrate per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte, presso i locali della SOSE, in data 9 luglio 2012 e 31 luglio 2012, sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SOSE e delle seguenti Associazioni:

- CNA;

- CONFARCA;
- CONFINDUSTRIA;
- FEDERTERZIARIO;
- FINCO-CONFINDUSTRIA;
- UNASCA.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Con nota pervenuta in data 10 settembre 2012, l'UNASCA ha formulato alcune osservazioni e proposte in merito all'applicazione dello studio di settore VG88U, distinguendo il comparto delle Autoscuole e scuole nautiche da quello degli Studi di consulenza automobilistica.

In particolare, in merito al comparto delle Autoscuole e scuole nautiche, è stato rilevato quanto di seguito esposto.

In primo luogo l'UNASCA evidenzia che *“le Autoscuole hanno subito negli ultimi tre anni una forte contrazione del numero di candidati iscritti per il conseguimento della patente”* e che *“le politiche di concorrenza aggressiva scatenate dalla crisi hanno determinato un maggiore divario delle tariffe applicate tra impresa e impresa, per cui i dati statistici medi potrebbero non più cogliere la peculiarità delle situazioni”*. Tanto premesso, l'Associazione manifesta l'esigenza di prevedere adeguati correttivi anticrisi per il settore, che tengano conto anche dell'incremento del costo dei carburanti. Inoltre, propone una riflessione in merito alla *“possibilità di raccogliere (anche solo inizialmente per finalità di analisi) anche elementi sul numero di candidati che hanno conseguito la patente nel corso dell'esercizio, in aggiunta all'attuale parametro che accerta il numero degli iscritti e che potrebbe non più rappresentare elemento di valutazione affidabile”*.

L'Associazione fa presente che alcune autoscuole sarebbero solite riaddebitare, agli iscritti, i costi relativi alle *“imposte di bollo e diritti dello Stato”* corrisposti per loro conto e *“al riguardo si pone la questione di una corretta collocazione del valore di queste somme in uscita, che ad oggi non può che configurarsi (impropriamente) alla voce degli oneri diversi di gestione”*. Per i casi nei quali si verifichi tale situazione di riaddebito di costi, l'Associazione propone che *“tra gli elementi specifici dello studio di settore VG88U venga introdotta una voce dedicata alla rilevazione dell'importo corrispondente a questi oneri, che dovrebbe andare in detrazione dell'importo indicato al rigo F22”* in quanto *“in questo modo si eviterebbe che Gerico faccia emergere un risultato di incoerenza (in realtà fittizia) nella valutazione degli oneri diversi di gestione dichiarati”*.

L'Associazione chiede anche una precisazione nelle istruzioni del quadro E – Beni strumentali relativamente alla compilazione dei righi da E01 a E04, per evidenziare che *“nel materiale rotabile detenuto o posseduto (da E01 a E04) non vanno considerati i veicoli di proprietà del Consorzio cui l'autoscuola partecipa”*.

L'Associazione, inoltre, chiede l'inserimento, nel quadro D – Elementi specifici dell'attività, delle voci *“carta qualificazione conducente (distinguendo tra rilascio e rinnovo)”* e *“guida accompagnata”*. Inoltre, chiede di introdurre al rigo D70 *“le categorie B1, C1 e D”* e propone di eliminare *“CAP e ADR”* nonché di modificare la descrizione del rigo D76, in quanto *“il certificato d'idoneità alla guida dei ciclomotori andrebbe sostituito dalla patente AM - con e senza formazione teorica”*.

Infine, l'UNASCA evidenzia che nel biennio 2012-2013 potranno riscontrarsi *“marcati incrementi del valore dei beni strumentali ovvero dei costi di partecipazione a Consorzi e Cooperative”*, che sarebbero da attribuire *“all'obbligo di incremento e rinnovo del materiale rotabile per le esercitazioni pratiche in ossequio alle disposizioni della direttiva comunitaria 2006/126/CE”*.

In merito al comparto relativo agli Studi di consulenza automobilistica, invece, sono state formulate le osservazioni che seguono.

L'Associazione pone l'attenzione sul mutamento che ha caratterizzato il settore economico nel quale operano gli studi di consulenza automobilistica rispetto al periodo di vigenza del precedente studio UG88U, a causa della notevole contrazione delle immatricolazioni che si è registrata dal 2008 al 2012, e osserva che *“il mercato di riferimento così sconvolto non pare essere stato preso in adeguata considerazione nello studio VG88U revisionato”*. L'Associazione propone di *“valutare la possibilità, per il prossimo futuro, di operare la revisione dello studio avendo anche a riferimento (e quindi considerandoli nel procedimento di revisione stesso), anche i dati congiunturali espressi quantomeno dagli ultimi correttivi economici di settore disponibili”*.

Con riferimento alla funzione di ricavo, l'Associazione segnala che *“l'incidenza delle spese di lavoro dipendente è minore rispetto allo studio UG88U”*, così come *“l'incidenza del lavoro dei soci/collaboratori dell'impresa familiare”*; evidenzia una criticità in relazione *“ai correttivi utilizzati per tener conto del numero di pratiche automobilistiche in favore dei concessionari e professionisti”*, e rileva che sarebbe *“del tutto inappropriata l'entità dell'abbattimento/sconto previsto per le pratiche svolte in favore della clientela professionale”*.

Ulteriori osservazioni sono pervenute dalla CONFARCA con nota del 10 settembre 2012.

L'Associazione rileva che, tra le variabili significative prese come base per l'elaborazione della funzione di ricavo, *“il numero di iscritti ai corsi per il conseguimento delle patenti, che è stata proposta in passato dalle stesse*

*associazioni per le future evoluzioni dello studio in una diversa fase economica del settore, potrebbe non rappresentare più un elemento affidabile per la realtà attuale” e propone di sostituire la variabile “numero degli iscritti” con la variabile “numero di patenti conseguite”. Inoltre, evidenzia che “l’intervento di revisione dello studio in oggetto dovrebbe interessare anche l’indicatore di coerenza economica “ricavo medio per patente”, che prende come base il numero degli iscritti e non quello delle patenti”.*

La CONFARCA chiede anche chiarimenti, da riportare nelle istruzioni del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, in merito a quali siano *“i ricavi ed i costi caratteristici del settore”* al fine di consentire la *“corretta collocazione delle spese legali anticipate per disbrigo pratiche e dei relativi riaddebiti ai clienti tra ricavi e costi caratteristici delle agenzie”*.

L’Associazione denuncia inoltre una scarsa chiarezza della sezione del quadro D del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore denominato *“Addetti all’attività dell’impresa distribuiti per mansioni/profili professionali”* e conclude le sue osservazioni con il suggerimento di prevedere l’introduzione di un *“sostanzioso correttivo congiunturale di settore”*.

Il 5 novembre 2012 la CNA, pur esprimendo un parere sostanzialmente positivo in relazione allo studio di settore in argomento, ha ritenuto opportuno fornire le osservazioni di seguito riportate.

In primo luogo, la CNA denuncia uno stato di forte crisi delle attività afferenti lo studio in oggetto. Al riguardo, viene evidenziata la forte dipendenza delle attività delle autoscuole dal settore dell’auto. Vengono inoltre segnalati il fenomeno degli abbandoni da parte degli iscritti (con conseguente minor numero di patenti conseguite) e quello della sempre maggiore gestione autonoma, da parte dei privati, delle proprie pratiche presso il P.R.A..

Con riferimento ai costi riaddebitati ai clienti viene richiesto di precisare nelle istruzioni dove indicare correttamente tali componenti, così come i relativi proventi. Viene inoltre richiesto di rilevare l’ammontare dei *“costi riaddebitati”* in un apposito rigo del modello per eventualmente tenerne conto in futuro ai fini della stima dei ricavi e della definizione dei valori soglia degli indicatori di coerenza e normalità. L’Associazione richiede altresì all’Agenzia di fornire indicazioni al riguardo ai competenti uffici delle direzioni provinciali, al fine di tenere conto del comportamento contabile tenuto dall’impresa in relazione ad eventuali situazioni di *“non normalità”* dell’indicatore *“incidenza dei costi residuali”* e ad eventuali anomalie nella stima dei ricavi.

Con riferimento ai rigi da D55 a D59 del modello (*“Addetti all’attività dell’impresa distribuiti per mansioni/profili professionali”*) viene evidenziato che gli addetti non dipendenti sono da indicare per unità non frazionabili, con la conseguente *“duplicazione degli stessi”*. In relazione alle figure professionali

dell'istruttore e dell'insegnante, viene rappresentato che spesso in alcune imprese le due figure coincidono e viene chiesto di specificare nelle istruzioni i criteri di compilazione dei righi.

È inoltre richiesta l'eliminazione del rigo D61, relativo alla presenza del notaio in sede, in quanto ritenuto “*non più pertinente*”.

Infine, l'Associazione richiede l'inserimento dell'informazione relativa al numero di patenti conseguite, al fine di integrare e/o sostituire l'informazione rappresentata dal numero di iscritti, in sede di prossima revisione dello studio.

### **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Con riferimento alle denunciate situazioni di crisi del settore ed alla conseguente ipotizzata incapacità dello studio di stimare correttamente i ricavi delle imprese del settore, così come alla presunta inadeguatezza di alcuni parametri del modello, nel rimandare alle indicazioni fornite nella successiva sezione “4) *Considerazioni finali*”, si ritiene opportuno premettere quanto segue.

I coefficienti della funzione di ricavo sono ottenuti attraverso l'applicazione della tecnica statistica della regressione lineare multipla ai dati dichiarati dai contribuenti interessati. Tali coefficienti non sono influenzati da valutazioni discrezionali e consentono di sintetizzare in un conciso modello matematico le fondamentali relazioni che intercorrono tra le grandezze (variabili) gestionali delle imprese interessate dallo studio. Una tale sintesi consente di cogliere, tra gli altri, aspetti legati a fenomeni inflazionistici, aumenti generalizzati dei costi d'esercizio e/o cambiamenti dei margini di redditività, i cui effetti si sono manifestati nel periodo d'imposta preso a riferimento per la costruzione dello studio.

Si ricorda inoltre che, in quanto derivante dall'applicazione della tecnica della regressione multipla, l'ammontare di ricavi stimati dagli studi di settore (valore puntuale) è da intendersi quale “*valore atteso condizionato*” degli stessi.

In relazione alla richiesta, comune ad UNASCA, CONFARCA e CNA, di tenere conto del numero di patenti conseguite in luogo del numero di iscritti, si fa presente che l'informazione richiesta verrà prevista in sede di predisposizione del quadro Z per l'evoluzione dello studio.

Con riferimento alla richiesta di UNASCA di modificare le istruzioni del modello nella sezione E – *Beni strumentali*, escludendo i beni di proprietà di consorzi, società consortili e cooperative, si fa presente che non è possibile variare le istruzioni del modello in tal senso tenuto conto che le stesse – pur non rilevando ai fini della stima dei ricavi né dell'assegnazione ai *cluster* – sono state così definite anche nelle precedente versione dello studio UG88U, base per la costruzione della versione evoluta VG88U. Si sta però valutando la fattibilità di prevedere il dettaglio di tale informazione (beni di proprietà di consorzi, società consortili e cooperative) nel quadro Z relativo alla prossima evoluzione.

Con riguardo, poi, alla richiesta di UNASCA di inserire e/o modificare le voci del modello nella sezione *Altri elementi specifici* del quadro D, al fine di adeguarle alla nuova classificazione delle patenti, si prende atto dell'opportunità di integrare le informazioni attualmente presenti nel quadro D, riservandosi di intervenire in fase di predisposizione dell'apposito quadro Z relativo alla prossima evoluzione.

In riferimento a quanto rappresentato da UNASCA circa la differenziazione della stima tra diverse tipologie di clientela, si osserva che nella definizione della funzione di regressione è stato introdotto, ove risultata significativa la variabile relativa al numero di pratiche automobilistiche, un differenziale (in diminuzione) relativo alle pratiche automobilistiche a favore di concessionari di autoveicoli o altra clientela professionale. È emersa, pertanto, una differenziazione rispetto alla clientela privata.

Più in generale, con riferimento alla inclusione nella funzione di ricavo, “*in aggiunta ai normali fattori economici*”, del numero di pratiche svolte, è necessario precisare che – ovviamente – le stesse sono emerse come significative ai fini della stima dei ricavi applicando il metodo della regressione lineare multipla. Si osserva inoltre che il valore dei coefficienti della funzione di ricavo dipende anche dall'insieme delle variabili incluse nel modello, oltre che – in costruzione – dai ricavi dichiarati dai contribuenti. Ciò implica che una eventuale esclusione del numero di pratiche dalla funzione di stima (ove fosse stata supportata dalle evidenze empiriche) avrebbe avuto necessariamente ripercussioni sui valori dei coefficienti da assegnare alle altre variabili.

Con riguardo alla problematica, evidenziata da UNASCA, CONFARCA e CNA, relativa al “*riaddebito di costi*” (relativi a imposte di bollo e diritti dello Stato, nonché spese legali per disbrigo pratiche), codeste Associazioni hanno fatto presente, nel corso delle riunioni di presentazione dello studio, che la contabilizzazione delle operazioni in questione può avvenire secondo differenti modalità. Si osserva in merito che tali modalità possono prevedere o meno l'addebito a conto economico delle spese in questione. Di conseguenza, non appare possibile definire in modo univoco il “*trattamento*” da riservare, nell'ambito della costruzione e dell'applicazione dello studio, alle predette spese.

Relativamente alla richiesta di prevedere un'informazione specificamente inerente i costi riaddebitati all'interno del modello dello studio in oggetto, ci si riserva di valutare l'opportunità dell'integrazione in questione, in sede di predisposizione del quadro Z per la futura evoluzione dello studio.

In ogni caso, si ricorda che il contribuente potrà segnalare circostanze particolari attraverso la compilazione delle *Note aggiuntive* di *Gerico*.

Con riferimento alla richiesta di CNA di integrare le istruzioni dei righi da D55 a D59, ed, in particolare, alla possibile “*sovrapposizione*” delle figure di istruttore e di insegnante, si rappresenta che i relativi dati devono essere riportati una volta sola (senza duplicazioni) con riferimento alla voce più prossima in

termini di attività prevalentemente svolta. Al riguardo, ci si riserva di valutare l'opportunità di integrare le istruzioni del modello al fine di precisare le relative modalità di compilazione. Inoltre, verrà valutata l'opportunità di eliminare l'informazione richiesta al rigo D61 (relativa alla presenza del notaio in sede). Infine, si rappresenta che, nell'attuale versione dello studio, le informazioni relative al numero degli addetti non dipendenti hanno finalità solo “descrittive” (non rilevano, cioè, né ai fini dell'assegnazione ai cluster né della stima dei ricavi).

#### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG88U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011 e 13 giugno 2012.

Roma, 6 dicembre 2012

Spett.le **Agenzia delle Entrate**  
Direzione Centrale Accertamento  
Settore Governo dell'accertamento  
Ufficio Studi di settore  
c.a. dott. Massimo Varriale

Roma, 10 settembre 2012  
Prot. n. 684/SN

Oggetto: **Osservazioni relative allo studio di settore VG88U**

Spett.le Ufficio,

Facendo seguito alla Vostra richiesta di osservazioni dell'1 agosto 2012 (prot. 2012/116712), con la presente formuliamo alcune osservazioni e proposte di modifica rispetto allo studio di settore in oggetto, distinguendole tra il settore delle AUSCUOLE e quello degli STUDI di CONSULENZA AUTOMOBILISTICA.

### **AUTOSCUOLE (E SCUOLE NAUTICHE)**

Si rimarca che le Autoscuole hanno subito negli ultimi tre anni una forte **contrazione del numero di candidati iscritti** per il conseguimento della patente, sia per effetto del calo del numero dei diciottenni sia per le maggiori difficoltà di accesso alla patente che sono state introdotte per gli stranieri residenti in Italia (abolizione degli esami multilingue). Questa congiuntura negativa ha avuto un valore straordinario **nell'anno 2011**, infatti l'appesantirsi della crisi economica ha determinato una diffusa rinuncia alla frequenza dei corsi organizzati dalle autoscuole, con una riduzione delle iscrizioni, che si attesta intorno al **30% in meno** (dato Ministero Infrastrutture e trasporti) rispetto al già magro risultato dell'anno 2010 e che **tende per l'anno 2012 a confermarsi ulteriormente negativa**.

Giova sottolineare che la conseguenza di questo stato di cose **non è stata uniforme e generalizzata** sulle imprese sotto il profilo dei ricavi, infatti le politiche di **concorrenza aggressiva** che la crisi ha scatenato hanno determinato **un maggiore divario delle tariffe applicate tra impresa e impresa**, per cui i dati statistici medi potrebbero non più cogliere la peculiarità delle situazioni.

**Si pone quindi imperativa la necessità di prevedere adeguati correttivi anticrisi per il settore**, che tengano conto, oltre che di quanto esposto nei punti precedenti, anche della ben nota impennata subita dal **costo dei carburanti**, il cui consumo è evidentemente inderogabile nell'attività di formazione alla guida dei veicoli.

Appare inoltre utile la riflessione sulla possibilità di raccogliere (anche solo inizialmente per finalità di analisi) anche elementi sul numero di candidati che hanno conseguito la patente nel corso dell'esercizio, in aggiunta all'attuale parametro che accerta il numero degli iscritti e che potrebbe non più rappresentare elemento di valutazione affidabile.

Si presenta poi particolarmente significativo l'argomento del riaddebito all'allievo dei costi relativi alle **imposte di bollo e diritti dello Stato** che le autoscuole (non tutte) corrispongono per conto degli iscritti e la cui rifusione è, di norma, inserita nell'importo globale del corrispettivo percepito.

Si presentano al riguardo due prassi operative: quella appena descritta di versamento di dette imposte e diritti da parte dell'autoscuola, onde ridurre al minimo le incombenze del cliente, e di successivo recupero in ambito ricavi ; l'altra consiste invece nel richiedere che l'iscritto provveda direttamente all'effettuazione dei versamenti di questi oneri attraverso i bollettini postali, in questo caso la somma (circa € 60,00 per allievo) non è presente né in uscita né in entrata.

Al riguardo si pone la questione di una **corretta collocazione del valore di queste somme in uscita**, che a oggi non può che configurarsi (impropriamente) alla voce degli oneri diversi di gestione. Si propone che **tra gli "elementi specifici"** dello studio di settore VG88U venga **introdotta una voce dedicata** alla rilevazione dell'importo corrispondente a questi oneri, che **dovrebbe andare in detrazione all'importo indicato al rigo F22**. In questo modo si eviterebbe che Gerico faccia emergere un risultato di incoerenza (in realtà fittizia) nella valutazione degli oneri diversi di gestione dichiarati (eccessivi rispetto alla percentuale media rilevata dallo Studio), condizione abbastanza ricorrente tra i contribuenti del settore e che potrebbe stimolare l'avvio di procedure di chiarimento onerose e inutili sia per l'Amministrazione tributaria che per l'impresa.

**Si ricorda inoltre che:**

- a) nelle istruzioni relative alla compilazione dello studio di settore andrebbe meglio rimarcato che nel materiale rotabile detenuto o posseduto (da E01 a E04) non vanno considerati i veicoli di proprietà del Consorzio cui l'autoscuola partecipa, in quanto utilizzati direttamente ed esclusivamente dal Consorzio stesso e già rappresentati ai fini fiscali dai costi di partecipazione a Consorzi o Cooperative (D 68);
- b) nello studio VG88U dovranno essere inserite, tra gli elementi specifici, le voci relative ai nuovi corsi attribuiti alle autoscuole dalle disposizioni normative - carta qualificazione conducente (distinguendo tra rilascio e rinnovo); guida accompagnata - nonché modificate le voci esistenti adeguandole alla nuova classificazione delle patenti. In particolare: al punto D70 si dovrebbero eliminare i riferimenti a CAP e ADR(ormai assolutamente marginali) e introdurre le categorie B1,C1e D1; al punto D76 il certificato d'idoneità alla guida dei ciclomotori andrebbe sostituito dalla patente AM – con e senza formazione teorica;
- c) nel biennio 2012 – 2013 si potranno riscontrare marcati incrementi del valore dei beni strumentali ovvero dei costi di partecipazione a Consorzi e Cooperative, che non sono conseguenti ad investimenti finalizzati ad aumentare la produttività aziendale ma sono dovuti all'obbligo di incremento e rinnovo del materiale rotabile per le esercitazioni pratiche in ossequio alle disposizioni della direttiva comunitaria 2006/126/CE.

## **STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA**

Come abbiamo già avuto modo di segnalare con la nostra precedente comunicazione del 4/7/2012 protocollo n. 542/SNS, alla quale si rimanda per l'esame dei dati ivi esposti, il settore economico nel quale si trovano ad operare gli studi di consulenza automobilistica (agenzie di pratiche auto) è del tutto modificato rispetto a quello esistente nel periodo di vigenza del precedente studio UG88U; le prime immatricolazioni di autoveicoli nuovi di fabbrica avvenute in Italia nel 2008 ammontavano, in base ai dati forniti dal Ministero dei Trasporti, a 2,2 milioni. Tale numero è progressivamente sceso negli anni successivi attestandosi a 1,9 milioni nel 2010 e quindi con una riduzione del 10,1% e a 1,7 milioni nel 2011 con una flessione del 19,5% rispetto al dato 2008.

Dai dati dei primi mesi 2012 si evince chiaramente che la contrazione del 2012 appare ancora più elevata rispetto a quelle sopra indicate tanto è vero che a fine agosto la riduzione del mercato evidenzia un *ulteriore* meno 20% delle immatricolazioni 2012 rispetto al 2011 (previsione annuale 2012: ca. 1,4 milioni di immatricolazioni). Anche il commercio dell'usato ha subito e subisce una sensibile flessione.

Il mercato di riferimento così sconvolto non pare essere stato preso in adeguata considerazione nello studio VG88U revisionato; infatti dagli esempi sviluppati con il Vostro prezioso supporto si evince che a parità di elementi contabili ed extra contabili sia il ricavo puntuale sia quello minimo emergenti dall'applicazione del nuovo studio si riducono, rispetto a quelli risultanti dall'applicazione dello studio relativo all'esercizio 2011, in misura molto più contenuta rispetto alla maggior contrazione del mercato.

Infatti gli esempi sviluppati dimostrano che i ricavi attestati dal nuovo VG88U, nei casi concretamente valutati, si contraggono in misura compresa tra il 5% e il 9% mantenendo così una notevole distanza rispetto a quella che dovrebbe invece essere la migliore rappresentazione della realtà nella quale gli associati si trovano ad operare.

Ci rendiamo perfettamente conto che il compito di "allineare" i risultati dello studio, che viene revisionato ogni triennio, alle mutate condizioni economiche nel frattempo intervenute, è demandato in via principale ai cosiddetti correttivi anticrisi (di settore e/o individuali) ma certamente un momento decisivo come la revisione triennale avrebbe meglio potuto rappresentare già al proprio interno il contesto economico settoriale oggetto di analisi.

A tale obiezione, già formulata in sede di confronto, è stato risposto che la revisione si basa sulla elaborazione degli ultimi dati disponibili a sistema e desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti; considerando pertanto che i dati a Vostra disposizione ed utilizzati per la revisione sono quelli risalenti al periodo d'imposta 2010 è di tutta evidenza come gli stessi non tengano conto di oltre un anno e mezzo di variazioni economiche strutturali di settore che, in grandi numeri, rappresentano, si ripete, un'ulteriore contrazione del 30%.

Questa osservazione non vuole rappresentare una critica ma semplicemente uno stimolo affinché possiate valutare la possibilità, per il prossimo futuro, di operare la revisione dello studio avendo anche a riferimento (e quindi considerandoli nel procedimento di revisione stesso), anche i dati congiunturali espressi quantomeno dagli ultimi correttivi economici di settore disponibili.

Un siffatto meccanismo avrebbe il grande pregio di avvicinare notevolmente lo studio alla realtà economica che dovrebbe analizzare e rappresentare.

Venendo ad alcune considerazioni specifiche sulle funzioni di ricavo si desidera segnalare quanto segue:

- l'incidenza delle spese di lavoro dipendente è minore rispetto allo studio UG88U. E' decisamente una variazione apprezzabile che conferma quanto indicato nella nostra citata del 4/7 u.s. nella quale si portava all'attenzione dell'Agenzia, tra l'altro, il fatto che gli studi di consulenza svolgono un servizio al pubblico che deve garantire orari di apertura dello sportello e come ciò renda inevitabile la presenza di una persona sempre disponibile indipendentemente quindi dalla contrazione dei volumi di attività e, quindi, dalla produttività della risorsa;
- l'incidenza del lavoro dei soci/collaboratori dell'impresa familiare/etc. è minore rispetto allo studio UG88U; anche questa variazione è apprezzabile e trova giustificazione nell'evidente ricorso degli studi di consulenza a ridurre l'apporto lavorativo del personale dipendente<sup>1</sup> incrementando il ricorso al supporto operativo parentale e/o di soggetti inquadrati appunto come soci.

Una nota critica va invece rivolta ai correttivi utilizzati per tener conto del numero di pratiche automobilistiche in favore dei concessionari e professionisti.

Lo studio prevede tra le funzioni di ricavo, oltre ai normali e consueti coefficienti generalmente impiegati (lavoro, beni strumentali, servizi etc..) anche un moltiplicatore (da euro 4,0596 ad euro 4,9599) da applicare ad ogni pratica svolta dal soggetto economico aumentando così il ricavo atteso; il prodotto di tale moltiplicazione viene poi abbattuto per un importo unitario che varia da euro 1,5690 ad euro 2,7115 per ogni pratica svolta in favore della clientela professionale.

Questo correttivo appare del tutto insufficiente.

---

<sup>1</sup> Sono numerosissime le trasformazioni in part-time dei contratti di lavoro dipendente;

In via preliminare non appare chiaro per quale motivo, in aggiunta ai normali fattori economici che contribuiscono a determinare la funzione di ricavo, ve ne sia uno ulteriore parametrato al numero di pratiche svolte dato che l'attività dello studio di consulenza consiste tipicamente nello svolgimento di pratiche automobilistiche e quindi i fattori economici che danno luogo alla funzione di ricavo già dovrebbero rappresentare adeguatamente la capacità dell'impresa di svolgere pratiche e quindi produrre ricavi.

Indubbiamente, però, è del tutto inappropriata l'entità dell'abbattimento/sconto previsto per le pratiche svolte in favore della clientela professionale che è solita riconoscere alle agenzie corrispettivi inferiori di ben oltre il 50% rispetto a quelli corretti in base ad un teorico listino e comunque rispetto a quelli applicati qualche anno fa. L'attività svolta in favore di tali operatori necessita dell'introduzione di correttivi maggiormente incisivi proprio in considerazione del ridotto corrispettivo per pratica che il mercato oggi riconosce alla pratiche automobilistiche svolte in favore dei concessionari o ai commercianti di auto che, ferma restando la differenziazione esistente a livello territoriale<sup>2</sup>, hanno un potere contrattuale crescente verso l'agenzia dovuto anche al fatto che l'attività svolta in favore della clientela non professionale è in decisa contrazione sia a causa della pesante crisi sia perché la situazione economica spinge gran parte di essa a svolgersi direttamente le formalità, rivolgendosi direttamente presso i vari uffici (P.R.A. in primis) bypassando l'agenzia di disbrigo pratiche. Questo "costringe" molti operatori ad accettare condizioni economiche tutt'altro che remunerative pur di mantenere l'attività operativa.

Nel ringraziare per l'attenzione, si porgono distinti saluti.

Il Segretario Nazionale Autoscuole  
Mario Forneris



Il Segretario Nazionale Studi  
Ottorino Pignoloni



---

<sup>2</sup> Il mercato varia anche in base alle diverse realtà locali;

## Il Presidente

Roma, 10 settembre 2012

Prot. n. 871/2012/P

Sp.le Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale Accertamento  
Ufficio Studi di Settore  
00100 Roma  
c.a. Dr. Massimo Varriale  
[dc.acc.studisettore@agenziaentrate.it](mailto:dc.acc.studisettore@agenziaentrate.it)

epc

**Finco-Confindustria**  
Via Brenta, 13  
00198 Roma  
[a.danzi@fincoweb.org](mailto:a.danzi@fincoweb.org)

### **Oggetto: Osservazioni allo Studio di Settore VG88U.**

Con riferimento alla Vostra richiesta di osservazioni del 1° agosto (prot. 2012/116712), esprimiamo alcune considerazioni e proposte rispetto allo studio di settore in oggetto, emerse a seguito dalla nostra partecipazione alle due riunioni, tenute il 9 e 31 luglio u.s., di analisi del prototipo dello studio in evoluzione.

Il settore economico delle attività comprese nello studio di settore VG88U è fortemente influenzato dalla crisi economica generale in atto, in particolare la crisi del mercato dell'auto nel 2012 ha evidenziato un calo delle vendite di oltre il 40% rispetto all'esercizio precedente con la conseguente chiusura di numerose concessionarie, principali clienti degli studi di consulenza automobilistica. Il potere di acquisto delle famiglie si è ridotto, i giovani trovano enormi difficoltà per entrare nel mondo del lavoro e questo porta tanti ragazzi a posticipare i corsi per l'ottenimento della patente di guida, o a cercare soluzioni più economiche, riducendo così sia i ricavi delle autoscuole sia le marginalità.

L'esame del prototipo evidenzia come siano stati utilizzati tra le variabili significative prese come base per l'elaborazione della funzione di ricavo ( che determina i ricavi potenziali) **il numero di iscritti ai corsi per il conseguimento delle patenti.**

Tale variabile, che è stata proposta in passato dalle stesse associazioni per le future evoluzioni dello studio in un diversa fase economica del settore, potrebbe non rappresentare più un elemento affidabile per la realtà attuale.

Pur apprezzando lo sforzo dell'Agenzia delle Entrate di venire incontro a tali richieste, purtroppo la realtà attuale del settore evidenzia un numero crescente di abbandoni dei corsi da parte degli iscritti (circa il 30%) e quindi un ammontare di ricavi conseguiti inferiore rispetto a quelli ricavabili in caso di completamento del corso (senza considerare il ricorso sempre più frequente agli sconti commerciali che riducono il margine per operazione).

Tale dato non si rappresenta in modo uniforme sul territorio nazionale, anche per effetto della crisi, quindi non sempre viene colto dall'analisi della territorialità.

Pertanto si potrebbe sostituire la variabile "**numero degli iscritti**" con il "**numero di patenti conseguite**" per azienda. Tale parametro consente di rappresentare meglio la redditività effettiva delle imprese, inoltre la sua veridicità sarebbe facilmente verificabile da parte dell'Amministrazione finanziaria attraverso collegamenti telematici con la banca dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, senza necessità di accessi brevi presso le imprese.

Si chiede, pertanto, di richiedere ai contribuenti di indicare tale nuovo parametro nel quadro V del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore, per raccogliere un sufficiente numero di dati statistici idoneo a valutare (nella prossima revisione degli studi in oggetto) se sia opportuno sostituire il criterio delle "patenti conseguite" a quello del "numero degli iscritti", ovvero utilizzarli congiuntamente.

L'intervento di revisione dello studio in oggetto dovrebbe interessare anche l'indicatore di coerenza economica "**ricavo medio per patente**", che prende come base il numero degli iscritti e non quello delle patenti.

Con riferimento alla questione, emersa in sede di riunione, sulla corretta collocazione delle spese legali anticipate per disbrigo pratiche e dei relativi riaddebiti ai clienti tra ricavi e costi "caratteristici" delle agenzie, appare opportuno un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate nelle istruzioni alla compilazione del modello Studi di Settore, che definisca in modo chiaro quali siano i ricavi ed i costi "caratteristici" del settore.

Sempre con riferimento alle istruzioni ai modelli degli studi di settore, si segnala che nel quadro D degli elementi specifici dell'attività risulta poco chiaro il paragrafo relativo agli "**Addetti all'attività dell'impresa distribuiti per mansioni/profili professionali**", perché la rigorosa distinzione operata spesso non trova riscontro nella realtà operativa e può generare confusione nel soggetto (imprenditore/consulente) tenuto alla compilazione.

Inoltre, il dato frazionato non sembra significativo alla fine dell'assegnazione del contribuente ai cluster (gruppo economico omogeneo), al calcolo dei ricavi o dei compensi stimati o del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza.

Alla luce di quanto evidenziato, si suggerisce, infine, di prevedere l'introduzione di un **sostanzioso correttivo congiunturale di settore, per effetto della crisi economica**, tenendo conto:

- che il comparto dell'istruzione alla guida è già da tempo sofferente a seguito del decremento delle nascite, del calo di allievi stranieri, (determinato dalla eliminazione dei quiz nelle diverse lingue, previste fino a poco tempo fa), e dagli effetti provocati dalla liberalizzazione del settore, che ha fatto registrare un forte aumento sul territorio di nuove aperture di attività, con il conseguente abbattimento delle tariffe a seguito di una incontrollata concorrenza sui prezzi dei corsi, riducendo i margini di ricavo, a fronte di costi fissi di struttura, di personale qualificato (insegnanti e istruttori) non riducibili.
- del crollo del mercato dell'auto, che si è rovinosamente abbattuto sugli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, messi in ginocchio dalla massiccia riduzione delle immatricolazioni dei veicoli, nonché delle formalità relative ai passaggi di proprietà.

Pino Russo





## **Servizi alla Comunità**

**Sede Nazionale**  
00161 Roma – Via G. A. Guattani, 13  
Tel (06) 441881  
Fax (06) 44249515 – Email: servizi.comunita@cna.it

**Sede di Bruxelles**  
**Ufficio Europeo ISB**  
36-38 Rue Joseph II  
Tel + 322 2307440  
Fax + 322 2307219  
info@isbineurope.eu

[www.cna.it/servizicomunita](http://www.cna.it/servizicomunita)

**Egr. Capo Ufficio**

**Dr. Massimo VARRIALE**

**Agenzia delle Entrate**

**Direzione Centrale Accertamento**

**Settore Governo dell'Accertamento**

**Ufficio Studi di Settore**

TRASMISSIONE e-mail:

**dc.acc.studisetto@agenziaentrate.it**

**OGGETTO:     Parere revisione studio VG88U**

**82.99.40 – Richiesta certificati e disbrigo pratiche**

**85.32.03 - Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman**

**85.53.00 - Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche**

Con riferimento alle riunioni relative all'esame e valutazione del prototipo dello Studio di Settore **VG88U**, la scrivente pur esprimendo un sostanziale parere positivo, ritiene utile fornire alcune osservazioni di seguito riportate.

### **1. Crisi del settore.**

Le attività rientranti nello studio sono in forte crisi rispetto agli anni scorsi e anche rispetto al 2010 su cui si basa lo studio revisionato. A tale riguardo si segnala la forte dipendenza delle attività delle Autoscuole al settore dell'auto. La crisi di quest'ultimo ha comportato anche un minore bacino potenziale di nuove patenti dovuta anche alla minore incidenza % della fascia di età dei 18enni. Si segnala inoltre il fenomeno degli abbandoni degli iscritti con un numero di patenti conseguite attraverso le autoscuole nettamente inferiore. Il disbrigo pratiche viene sempre più spesso gestito autonomamente dai privati al PRA. Ulteriore dato evidente riguarda diminuzione degli addetti nel settore, chiaro sintomo della crisi in atto.

### **2. Costi riaddebitati al cliente.**

Tenuto conto delle attività esercitate rientranti nello studio occorre che le istruzioni alla compilazione dei righi del modello definiscano chiaramente dove vanno inseriti i costi, oltre che i relativi proventi, di cui all'oggetto e che notoriamente non generano margine ma "transitano" nella contabilità dell'impresa per poi essere riaddebitati al cliente. Occorre inoltre che siano rilevati in apposito rigo l'entità dei "costi riaddebitati" al fine di monitorarne il fenomeno ed eventualmente tenerne conto nella prossima revisione dello studio sia nell'eventuale stima dei ricavi sia nella definizione dei valori soglia degli indicatori di coerenza e/o normalità eventualmente influenzati da tali costi. Nel frattempo è opportuno che l'Agenzia dia indicazioni agli uffici territoriali affinché tenga conto delle situazioni in cui tale valore è rilevante e che potrebbe generare anomalie nella stima dei ricavi e/o nel calcolo dell'indicatore di normalità relativo all'incidenza dei "costi residuali" tenendo altresì conto del tipo di comportamento contabile tenuto dall'impresa.

### **3. Righi da D49 a D53 – Figure professionali.**

Tra le informazioni relative alla presenza delle diverse figure professionali è emersa una duplice problematica.

La prima riguarda il fatto che gli addetti indipendenti sono da indicare per unità (non frazionabili) e anzi portando alla duplicazione degli stessi e falsando così la struttura dell'impresa. Valga il seguente esempio: 1 cococo da gennaio a luglio e 1 cococo da settembre a dicembre, comporta l'indicazione di 2 addetti, mentre per le imprese che hanno 1 cococo da gennaio a novembre va indicato 1 solo addetto.

La seconda riguarda, nello specifico la figura professionale "istruttore" distinta da "insegnante". Spesso nelle imprese alcuni addetti hanno entrambe le qualifiche e svolgono entrambe le mansioni. Occorre quindi specificare quali sono i criteri di compilazione dei righi.

Le problematiche citate riguardano i soli addetti indipendenti in quanto per i dipendenti vale l'indicazione del numero di giornate retribuite.

Per maggiore chiarezza della problematica si riporta la parte del modello interessata:

ADDETTI ALL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA DISTRIBUITI PER MANSIONI/PROFILI PROFESSIONALI				
		Non dipendenti Numero	Dipendenti Numero	Dipendenti Numero giornate retribuite
D49	Insegnanti abilitati	0	0	0
D50	Istruttori abilitati	1	0	0
D51	Addetti per l'attività di disbrigo pratiche	0	0	0
D52	Istruttori non abilitati (professionisti per le scuole di pilotaggio)	0	0	0
D53	Meccanici	0	0	0

#### 4. Rigo D52 – Presenza di notaio in sede.

L'informazione è superflua in quanto non più pertinente. La presenza del notaio non è infatti più necessaria in sede dell'impresa. Si ritiene quindi in un'ottica di semplificazione degli adempimenti delle imprese di eliminare tale richiesta dal modello dello studio.

#### 5. Rilevazione del numero di patenti conseguite .

Attualmente lo studio attribuisce una quota di ricavi attesi al numero degli iscritti. Visto che il fenomeno degli abbandoni è sempre più rilevante si ritiene richiedere l'inserimento dell'informazione relativa al "**numero di patenti conseguite**" al fine di monitorare l'entità del fenomeno ed eventualmente, con la prossima revisione, valutare di passare a tale dato in sostituzione del numero degli iscritti in quanto meno significativo.

A disposizione, si coglie l'occasione per salutare cordialmente.

Il Presidente

Bruno Tosi



# VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2012

## STUDIO VG89U

(Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di  
supporto)

### Codici attività:

**82.19.09 – Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre  
attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio;**

**82.99.91 – Servizi di stenotipia.**

### 1) **PREMESSA**

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli esperti con e-mail del 12 marzo 2012. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio VG89U (evoluzione dello studio di settore UG89U), con nota prot. n. 2012/49723 del 29 marzo 2012, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate n. 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SOSE, in data 13 aprile 2012 e 18 maggio 2012, sono stati esaminati esempi forniti dalle Organizzazioni interessate.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SOSE e delle seguenti Organizzazioni:

- CNA;

- CONFARTIGIANATO.

## **2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI**

Le Organizzazioni CNA e CONFARTIGIANATO, con nota congiunta del 25 settembre 2012, e successiva nota di integrazione del 17 ottobre 2012, pur esprimendo un *“parere sostanzialmente positivo”*, hanno rappresentato alcune considerazioni in merito alla revisione dello studio VG89U.

In particolare, le Associazioni hanno evidenziato, relativamente al funzionamento dell'indicatore di normalità economica *“Incidenza del costo del venduto e del costo della produzione dei servizi sui ricavi”*, la presenza di una possibile criticità nel caso in cui i ricavi dichiarati dai contribuenti derivino da appalti (ad esempio per il *cluster 3*); in tale circostanza, a fine esercizio potrebbero sussistere opere in corso di esecuzione (compresa la manodopera impiegata) valutate e indicate tra le rimanenze finali. Tale condizione comporterebbe la *“non normalità”* dell'indicatore in oggetto in presenza di rimanenze finali maggiori della somma delle esistenze iniziali e degli acquisti.

Le Associazioni, in merito, rappresentano *“l'opportunità che detto indicatore si disattivi nel caso di un'attività svolta in presenza di dipendenti e attraverso appalti che possono dare luogo a valori del costo del venduto negativi a causa della valutazione tra le rimanenze finali delle opere in corso. Il rischio è quello di escludere dal regime premiale (art. 10, co. 9-13 dl 201/2011) coloro che legittimamente possono rientrarvi se risultanti congrui e coerenti”*.

Le Associazioni osservano, inoltre, che i beni strumentali di nuova generazione, grazie alla forte innovazione tecnologica, risulterebbero iscritti ad un costo storico più basso rispetto a quelli di precedente generazione. Tale condizione potrebbe dar luogo ad *“una stima di ricavi maggiore rispetto alla realtà, mancando nel modello l'informazione sull'età dei beni strumentali”*, con la conseguenza che, in assenza di *“correttivi sul moltiplicatore delle immobilizzazioni tecniche”*, si avrebbe uno squilibrio (in termini di stima) tra beni con costo storico più basso, ma a più elevata produttività, e beni con costo storico elevato ma a bassa produttività.

Le Organizzazioni rilevano, inoltre, che alcune tipologie di imprese avrebbero subito una forte crisi dovuta alla circostanza di trovarsi ad operare con soggetti la cui attività è strettamente legata al settore edile (ad es. geometri, architetti, imprese edili). Pertanto, le imprese in argomento risulterebbero avere una *“struttura aziendale dimensionata per produrre molto di più di quello che attualmente sono in grado di realizzare”*. Le Associazioni, pertanto, chiedono *“una attenta valutazione e monitoraggio dei correttivi crisi che dovranno cogliere in modo preciso tale fenomeno che distingue tali soggetti da quelli che operano in settori diversi dall'edilizia”*.

Un'ulteriore considerazione riportata dalle Associazioni riguarda il fenomeno, sempre più ricorrente per le imprese del settore, del ricorso all'utilizzo dello strumento del noleggio dei beni strumentali (informazione riportata al rigo D34 del modello), in luogo delle altre modalità di acquisizione, quali l'acquisto in proprietà o in leasing.

A parere delle Associazioni, per tali imprese si potrebbe presentare la criticità legata alla circostanza che i canoni di noleggio sarebbero spesso comprensivi dei costi di manutenzione ordinaria, i quali non risulterebbero facilmente individuabili e separabili contabilmente, in quanto basati su meccanismi di calcolo legati al numero di copie effettuate. La difficoltà di separare i canoni di noleggio dalle spese di manutenzione comporterebbe che il valore *“onnicomprensivo”* determini una sovrastima del ricavo teorico. Le Organizzazioni, in definitiva, *“in assenza di dati precisi sull'entità delle manutenzioni rispetto al costo del canone di noleggio”*, richiamano l'opportunità di monitorare il fenomeno e, in attesa di valutarne l'impatto, ritengono *“opportuno che l'Agenzia citi tale circostanza tra quelle di cui tener conto in sede di contraddittorio”* con gli uffici.

Le Organizzazioni, in ultimo, propongono una semplificazione del modello, attraverso l'eliminazione/accorpamento di righe la cui compilazione è ritenuta dalle stesse scarsamente rilevante, alla luce delle statistiche di compilazione rese disponibili nel corso delle riunioni di presentazione dello studio. In particolare, la sezione *“Attività svolta”* risulta composta di 24 possibili tipologie di attività che, secondo le Associazioni, potrebbero essere in parte assorbite nella categoria residuale *“Altro”*.

I righe interessati sono i seguenti: D06 (*“Correzione bozze”*), D07 (*“Realizzazione di marchi e loghi”*), D08 (*“Progettazione immagine coordinata per aziende, società, studi professionali (biglietti da visita, carta intestata, carta per fatture, shoppers, buste, carte da pacchi, intestazioni per calendari, etichette adesive)”*), D09 (*“Masterizzazioni CD”*), D17 (*“Stampa su lucidi/diapositive”*), D19 (*“Effettuazione di scansioni per digitalizzare foto, disegni, progetti (scannerizzazioni a colori ed in bianco e nero)”*), D20 (*“Stampe personalizzate in serigrafia ed a caldo su maglie, felpe, gadget e articoli promozionali (calendari, penne, agende, cappellini, ecc.)”*), D21 (*“Servizio di mailing”*); D22 (*“Invio e/o ricezione fax”*). Con riferimento alla sezione *“Beni strumentali”*, le Associazioni propongono l'eliminazione dell'informazione di cui al rigo E09 (*“Macchine tipografiche (per stampe off-set)”*), ritenuta scarsamente rilevante.

### **3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Gli esempi analizzati si ritiene abbiano permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore VG89U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Tanto premesso, in relazione a quanto evidenziato nei punti sopra elencati da parte delle Associazioni CNA e CONFARTIGIANATO, si riportano, di seguito, alcune osservazioni.

In particolare, in merito alla richiesta delle Associazioni di “*disattivare*” l’indicatore di normalità economica “*Incidenza del costo del venduto e del costo della produzione dei servizi sui ricavi*” in presenza di attività svolta “*attraverso appalti che possono dare luogo a valori del costo del venduto negativi*”, si ricorda che un’eventuale condizione di “*non normalità*” dell’indicatore che dovesse essere riconducibile alla presenza di importi non ordinari, in relazione all’attività svolta, di rimanenze finali per opere in corso di esecuzione, potrà essere segnalata dal contribuente attraverso la compilazione delle *Note aggiuntive di Gerico*.

Con riferimento all’osservazione relativa alla circostanza che i beni strumentali di nuova generazione, grazie alla forte innovazione tecnologica, risulterebbero avere un costo storico più basso rispetto a quelli di precedente generazione, a fronte di una più elevata produttività, e alla mancanza nel modello dell’informazione relativa all’anzianità degli stessi, già oggetto di approfondimento in sede di riunioni di valutazione del prototipo, ci si riserva di valutare l’opportunità di introdurre appositi righi nel quadro Z da predisporre per la prossima evoluzione dello studio.

Con riferimento alle denunciata situazione di crisi del settore, nel rimandare alle indicazioni fornite nella successiva sezione “*4) Considerazioni finali*”, si ritiene opportuno premettere quanto segue.

In merito all’osservazione relativa alla forte crisi che avrebbe colpito quelle imprese che si trovano ad operare con soggetti la cui attività è strettamente legata al settore edile, si fa presente che le analisi che hanno condotto all’elaborazione della nuova evoluzione dello studio hanno preso in esame i dati comunicati dai contribuenti nei modelli presentati per il periodo di imposta 2010, anno in cui gli effetti della crisi risultavano già essersi pienamente manifestati. Ne consegue che tali analisi, effettuate in fase di costruzione dello studio di settore, sono state realizzate tenendo conto anche delle eventuali situazioni di crisi specifiche di settore, quali quelle lamentate dalle Organizzazioni. Circostanze particolari, di cui lo studio non dovesse tener conto, potranno in ogni caso essere indicate dal contribuente attraverso la compilazione, in Gerico, delle *Note Aggiuntive*, così come eventuali situazioni di crisi specifiche del 2012 saranno oggetto delle ulteriori analisi che verranno effettuate ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 185 del 2008.

Per ciò che concerne il ricorso al noleggio dei beni strumentali e la conseguente preoccupazione, espressa dalle Associazioni, che il canone di noleggio, qualora sia comprensivo delle spese di manutenzione, possa portare ad una “*sovrastima*” del ricavo teorico, ci si riserva di valutare l’entità del fenomeno descritto alla luce di ulteriori elementi di riscontro che le Associazioni vorranno

fornire e conseguentemente richiamare in merito l'attenzione degli uffici con un successivo documento di prassi.

In riferimento all'ultima osservazione delle Organizzazioni, relativa alla proposta di semplificazione del modello attraverso l'eliminazione/accorpamento di alcuni righi, considerati scarsamente rilevanti (in quanto compilati con percentuale al di sotto del 3%), ci si riserva di verificarne la fattibilità, tenendo naturalmente presente l'eventuale rilevanza delle stesse ai fini dell'analisi discriminante o della stima dei ricavi, in occasione della predisposizione della futura versione evoluta dello studio.

#### **4) CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VG89U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011 a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011 e 13 giugno 2012.

Roma, 6 dicembre 2012

Roma, 25 settembre 2012

**Egr. Capo Ufficio  
Dr. Massimo VARRIALE  
Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale Accertamento  
Settore Governo dell'Accertamento  
Ufficio Studi di Settore**

**TRASMISSIONE:**

Fax: 06 50545306

e-mail: dc.acc.studisettembre@agenziaentrate.it

**Oggetto: Parere per lo studio di settore VG89U**

**Codice attività 82.19.09 - Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio**

**Codice di attività: 82.99.91 - Servizi di stenotipia**

Con riferimento alle riunioni relative all'esame e valutazione del prototipo dello Studio di Settore VG89U, le categorie esprimono sostanzialmente parere positivo con le seguenti osservazioni.

**Indicatore di normalità relativo all'incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi**

L'indicatore dato dall'incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi non è costruito in funzione di una soglia ma scatta solo se risulta minore di zero e ciò si verifica quando le rimanenze finali risultano maggiori delle rimanenze iniziali + gli acquisti di periodo.

E' stato osservato, nel corso delle riunioni relative all'esame e valutazione del prototipo dello studio di settore VG89U, che possono esserci casi (esempio nel cluster 3) in cui i ricavi derivano da appalti e pertanto, a fine esercizio, possono esserci opere in corso che vanno valutate e indicate tra le rimanenze finali. Nella valutazione complessiva delle opere in corso viene compresa anche la manodopera impiegata. Può quindi verificarsi un'incongruenza con l'indicatore dato dall'incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi, se le rimanenze finali risultino maggiori di quelle iniziali compresi gli acquisti di periodo.

Si rappresenta l'opportunità che detto indicatore si disattivi nel caso di un'attività svolta in presenza di dipendenti e attraverso appalti che possono dare luogo a valori del costo del venduto negativi a causa della valutazione tra le rimanenze finali delle opere in corso. Il rischio è quello di escludere dal regime premiale (art. 10, co. 9-13 dl 201/2011) coloro che legittimamente possono rientrarvi se risultanti congrui e coerenti.

## **I beni strumentali**

E' stato rilevato che i beni strumentali di nuova generazione, paradossalmente grazie all'innovazione, costano meno dei beni delle generazioni precedenti. Ciò comporta che indicando il valor dei beni in base al criterio del costo storico ci si potrebbe trovare con una stima di ricavi maggiore rispetto alla realtà, mancando nel modello l'informazione sull'età dei beni strumentali.


A tal proposito è bene sottolineare, inoltre, che non solo questi beni attuali hanno un costo inferiore, ma anche una produttività più alta.

Il vero problema resta sul valore storico delle immobilizzazioni tecniche che devono avere un peso e un moltiplicatore sui ricavi molto, molto ben ponderato.


Potrebbe, per esempio, accadere che con un valore di immobilizzazioni storico di 100, i ricavi finali abbiano un valore 200 (con macchine datate). Con macchine nuove, potremmo avere immobilizzazioni per un valore 60, con ricavi finali pari a 300.

Risulta evidente quindi lo squilibrio notevole in mancanza di correttivi sul moltiplicatore delle immobilizzazioni tecniche.

Confartigianato Comunicazione  
(Rinaldo Pellizzari)



CNA Comunicazione  
(Andrea Nannini)



Roma, 17 ottobre 2012

**Egr. Capo Ufficio  
Dr. Massimo VARRIALE  
Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale Accertamento  
Settore Governo dell'Accertamento  
Ufficio Studi di Settore**

**TRASMISSIONE:**

Fax: 06 50545306

e-mail: dc.acc.studisetore@agenziaentrate.it

**Oggetto:     **Integrazione parere per lo studio di settore VG89U****

**Codice attività 82.19.09 - Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio**

**Codice di attività: 82.99.91 - Servizi di stenotipia**

Con riferimento alle riunioni relative all'esame e valutazione del prototipo dello Studio di Settore VG89U, le categorie pur mantenendo il sostanziale parere positivo già espresso in data 25 settembre scorso, sono **ad integrarlo con le seguenti osservazioni.**

**Imprese che operano nei confronti del settore edile**

Alcune tipologie di imprese hanno subito una forte crisi dovuta al fatto che tali soggetti operano "indirettamente" nel settore edile. Tale elemento non pare essere colto dal prototipo dello studio revisionato. In pratica è il caso dei laboratori di eliografia che operano prevalentemente con tecnici (geometri, architetti, imprese edili). Tali soggetti si trovano in condizioni anomale in quanto hanno una struttura aziendale dimensionata per produrre molto di più di quello che attualmente sono in grado di realizzare. Occorre quindi una attenta valutazione e monitoraggio dei correttivi crisi che dovranno cogliere in modo preciso tale fenomeno che distingue tali soggetti da quelli che operano in settori diversi dall'edilizia.

**Il noleggio dei beni strumentali**

Un fenomeno sempre più ricorrente ed emerso nell'analisi dei casi esaminati in revisione, è il ricorso da parte delle imprese del settore, all'utilizzo dello strumento del noleggio dei beni strumentali (cfr. rigo D34) in contrapposizione delle altre modalità di acquisizione (acquisto in proprietà o acquisizione mediante contratti di leasing).

Per tali imprese si può porre il problema che i canoni di locazione del noleggio possono essere comprensivi dei costi di manutenzione ordinaria e non sono facilmente individuabili contabilmente in quanto soggetti a meccanismi di calcolo basati sul numero di copie effettuate, tenendo conto del periodo e della conseguente necessità di interventi da parte dell'assistenza con frequenze differenti. Il valore omnicomprensivo può così portare a "gonfiare" il valore del noleggio dei beni con conseguente rischio di sovrastima rispetto alle imprese che hanno gli

stessi beni in proprietà o in leasing. Tale anomalia non è stato possibile verificarla per assenza di dati precisi sull'entità delle manutenzioni rispetto al costo del canone di noleggio. Occorrerà quindi monitorare ed approfondire il fenomeno. In attesa di valutare tale impatto, sarebbe opportuno che l'Agenzia citasse tale circostanza tra quelle di cui tenere conto in sede di contraddittorio e verifica da parte degli uffici.

### **Semplificazione del modello acquisizione dati**

Possibili eliminazioni di righe scarsamente rilevanti.

Nella sezione del Attività svolta occorre riportare la % di ricavi realizzati a seconda del tipo di attività. Ciò costringe l'imprenditore a monitorare/gestire contabilmente i propri ricavi in funzione del tipo di attività con un aggravio burocratico estremamente gravoso per le imprese del settore.


La suddivisione della sezione è di ben 24 possibili tipologie di attività. Tra queste, sulla base del materiale distribuito alla riunione, si segnala lo scarso utilizzo, con conseguente possibile assorbimento delle stesse nel tipo attività residuale "Altro":

- Correzione di bozze (ex rigo D06): il massimo valore evidenziato in tale campo è del cluster 1 (imprese specializzate nei servizi di dattilografia, impaginazione, fotocomposizione) con il 2,26% di ricavi;
- Realizzazione di marchi e loghi (ex rigo D07): per tutti i cluster l'incidenza % dei ricavi è al di sotto del punto %;
- Progettazione immagine coordinata per aziende, società, studi professionali... (ex rigo D08): il massimo valore evidenziato in tale campo è del cluster 5 (copisterie tradizionali/generaliste) con il 1,7% di ricavi;
- Masterizzazioni CD (ex rigo D09): il massimo valore evidenziato in tale campo è del cluster 4 (centri stampa di più grandi dimensioni) con il 1,57% di ricavi;
- Stampa su lucidi/diapositive (ex rigo D17): per tutti i cluster l'incidenza % dei ricavi è al di sotto del punto %;
- Effettuazioni di scansioni per digitalizzare foto, disegni, progetti...(ex rigo D19): il massimo valore evidenziato in tale campo è del cluster 7 (copisterie specializzate in lavori di stampa e copiatura di tipo tecnico e professionale) con il 2,39% di ricavi;
- Stampe personalizzate in serigrafia ed a caldo su maglie, felpe, gadget e articoli promozionali...(ex rigo D20): il massimo valore evidenziato in tale campo è del cluster 4 (centri stampa di più grandi dimensioni) con il 1,58% di ricavi;
- Servizio di mailing (ex rigo D21): per tutti i cluster l'incidenza % dei ricavi è al di sotto del punto %;
- Invio e/o ricezione di fax (ex rigo D22): il massimo valore evidenziato in tale campo è del cluster 6 (imprese specializzate nei servizi di dattilografia, impaginazione, fotocomposizione) con il 2,26% di ricavi.

Con specifico riferimento alla sezione Beni strumentali (quadro E) l'indicazione delle "Macchine tipografiche per stampe off-set" (ex E09) è scarsamente rilevante, infatti il massimo valore medio evidenziato in tale campo è del cluster 4 (centri stampa di più grandi dimensioni) con un numero pari a 0,11.

Con riferimento alla proposta di eliminazione/accorpamento di righe sopra descritta, essendo basata sulla documentazione fornita che evidenzia il solo dato medio, sarà cura dell'Agenzia e della Sose verificare l'effettiva valenza di tali dati ed informazioni semplificando il più possibile gli adempimenti dei contribuenti del settore.

Confartigianato Comunicazione  
(Rinaldo Pellizzari)



CNA Comunicazione  
(Andrea Nannini)

